


CCCXXII.

Per Monsign. D. Giuseppe Carafa:



Imp. Justinus A. Demostheni P. P.

*Nemo iudex vel arbiter existimet, neque consultationes, quas non rite iudicatas esse putaverit, sequendum, & multo magis sententias eminentissimorum Praefectorum, vel aliorum procerum. Non enim si quid non bene dirimatur, hoc & in aliorum iudicum vitium extendi oportet: cum **NON EXEMPLIS, SED LEGIBUS JUDICANDUM SIT**. Neque si cognationales sint amplissima Praefectura, vel alicujus maximi magistratus prolata sententia: sed omnes iudices nostros veritatem, & legum, & iustitia sequi vestigia sancimus. Dat. III. Kal. Nov. L. 13. Cod. de sent. & interloc. e nella l. 12. ff. de offic. praesid. l. 1. §. 10. Cod. de vet. jur. enucl.*



E 'l ritrovarsi Monsignor D. Giuseppe Carafa , ordinato Vescovo di Mileto, gli toglie ogni speranza di veder continuata al mondo l' Illustre di lui famiglia , non deve ciò ostargli punto , perchè egli per fino che nestoreamente viva , non abbia a godere dell' intiera luttuosa eredità , che nel breve corso di pochi momenti si ha veduta contro il comune opinamento trascendere . L' esatta diligenza de' Ministri del Re N. S. , ci fece veder quasi escluso il Prelato dall' eredità della di lui famiglia , poichè con molta cura si videro assicurati non solo i feudi , ma benanche i beni allodiali , di qualunque condizione si fossero . Forse che a que' zelantissimi Ministri non sovvenne allora , che dell' Illustre famiglia de' Carafi di Montenegro , era felicemente superstite ancora Monsignor D. Giuseppe . Ma poichè sgannati di tal credenza , abbiám veduto essergli stati restituiti tutti gli allodiali , provenutigli *ab intestato* dall' eredità del Duca D. Muzio di lui Fratello , quindi ci vediamo nelle circostanze di dover porgere le nostre umili preghiere al Supremo Senato della Regia Camera , per ottenere il possesso benanche de' beni feudali , che per ugal dritto a Monsignor D. Giuseppe si debbono .

*Opposizioni che si preveggono potersi fare,
per parte del Regio Fisco.*

Non siamo noi ignari, che un anticipato sentimento de' DD. disfavorisca in parte la nostra causa: al quale stimiamo nostro peso controporre le nostre deboli riflessioni, affinchè da' Signori Ministri si possa equamente la controversia decidere. Si è preteso da una gran parte della scuola de' DD. Napoletani (1), che tutti coloro, i quali si trovino esser Cherici, costituiti ne' maggiori sagri ordini (2), non ostanti che per la legge dell' investitura, e per diritto del sangue alla successione del feudo vengano chiamati, pure poichè la condizione del feudo porta la necessità di dover combattere in guerra, e tutti i Cherici per contrario si ritrovano addetti già alla milizia di Cristo, non si debbano affatto da quella distogliere, e però non debbano essere al possesso di feudi giammai ammessi. Questa opinione combattuta fino a questi momenti da' più giudiziosi Giureconsulti di Europa (3), non è la sola, che al nostro proposito si attraversa, poichè avendo Monsignor D. Giuseppe Carafa professata ne' teneri anni di sua pubertà la vita di Cherico Regolare, si crede, che ferma opposizione anche questa esser gli debba, per dovere il possesso de' paterni suoi feudi conseguire (4). Queste due difficoltà, che forse gli si potrebbero dal Regio Fisco opporre, faranno con le nostre debolezze dileguate, per quanto la vera intelligenza della ragione feudale ci permette. §.II.

(1) Tutte le autorità de' DD., ed ogni altro argomento, di cui si è fatto uso in quest' allegazione, si ha in un diviso volume; in cui, come in un SOMMARIO, abbiamo riferito il dippiù, che concorre per i nostri argomenti. E di cui, per non ingrandire la mole di questa allegazione; teniamo ivi particolar conto. Sicchè tutte le chiamate, che in questa allegazione s' incontrano, sono riportate nel SOMMARIO suddetto.

§. II.

L' opinione de' DD. che ci oppongono non è costante.

PER quanto le corte nostre cognizioni ci abbiano permesso rivoltare le carte de' nostri DD., alcuno di essi ritrovato non abbiamo, il quale la proposta controversia non abbia saputo dichiarare dubbiosa, ed indecisa. Per tutti ci vaglia l'attestato del nostro Re-gente Orfini, il quale nel proposto caso ragionando dice (5): *hæc materia a multis est tractata copiose in utramque partem*: Nè solo i DD. del nostro Foro furono dubbiosi nella decisione di tale articolo, perchè lo stesso si ravvisa ne' Forensi della rimanente Italia, e di altri fioriti Regni di Europa (6). Lo attesta Giulio Claro: *Hæc questio a DD. satis confuse tractatur, non distinguendo casus, in quibus posset in practica contingere*. E quanto confusamente, e con mal' intese ragioni abbiano su di questo articolo i DD. del Foro ragionato, universalmente il dimostrano tutti gli eruditi Scrittori dello scorso e corrente secolo, i quali della ragion feudale hanno scritto. Ed oltre a ciò, avendo i più rinomati ed accorti nostri Forensi rivoltati, non abbiamo saputo incontrarci ancora in qualche solenne decisione de' nostri Supremi Tribunali, colla quale i Cherici dalla succession feudale siano stati esclusi (7). Di modo che, fino che altrimenti non apprendiamo, non vediamo altra opposizione alla nostra intrapresa, che una nuda opinione di mal ragionanti DD. Esaminando adunque le ragioni efficaci, per le quali alcuni di costoro a tale opinione siano discesi, altro non troviamo, che l'appoggio de' libri intitolati *usus feudales*, ed una Costituzione del nostro Regno molto male intesa ed interpretata.

(VI)

Le quali ragioni che ci si oppongono, crediamo che in nostro danno non possano grandemente militare, come dimostreremo.

§. III.

Il libro usus feudales non è fra noi di alcun peso.

SE il libro intitolato *usus feudales* fosse un composto di leggi, farebbe molto ben temerario il nostro ardimento in volergli contrastare. Ma non è chi non sappia, che questi libri furono privatamente scritti da Gerardo Capagisto (8), ed Oberto dell'Orto Milanese, circa gli anni 1200: riducendosi da costoro per private istruzioni de' Curiali, e de' figli, in iscritto le consuetudini feudali di Milano, Pavia, Cremona, ed altri luoghi di quelle vicinanze. A questi libri da mano posteriore furono aggiunte tutte quelle leggi, che dagli Imperadori, e Re d'Italia furono di tempo in tempo pubblicate. E poichè tal volume fu il primo, che sotto certa forma fu nella materia feudale composto, si ebbe perciò da' DD., che incerti erravano nel dritto feudale, per ancora di certezza, per decidersi le controversie, che alla giornata ad essi loro si paravano: e per decidere le quali gli conveniva sudare su' libri delle leggi Longobarde, i quali in quel tempo, e nella materia feudale, ed in ogni altra, formavano il dritto comune (9). Ma non fu mai, che tal libro avesse avuto in questo Regno, e tra noi vigor di legge, nè per autorità di Monarca, nè per decisione di alcun Tribunale. Senza che io in tal fatto mi affanni, mi basta di riferire quello, che il nostro Andrea d'Ifernia ne dice (10): *Non ergo servantur dicta Oberti de Orto quia ipse dixit, sed quia sunt rationabilia*, ed in questo gli vanno d'accordo tutti i DD. del nostro Foro, i quali hanno in questi libri distinte le opinioni

(VII)

nioni di Gerardo , e di Oberto ; con quelle di altri DD. , dalle leggi positive de' Monarchi , le quali vi si trovano inferite .

Nè tra noi solamente il libro degli *usi feudali* non ebbe mai alcun vigor di legge , ma uguale fu la sorte , che universalmente egli ebbe sempre . Dice il dotto Francesco Curzio (11) : *Sunt tamen majori ex parte decisiones Oberti de Orto , & Gerardi Gagapisti ; qui fuerunt Doctores tantum , & per consequens eorum auctoritas non est necessaria , sed solum probabilis , quatenus bona ratione nituntur ; immo non solum dictum Doctoris non est necessarium , & allegabile ad decisionem causarum , sed nec etiam dictum Papæ , quando sine Concilio loqueretur . Cum ergo non constet prædictum Obertum , & Gerardum , qui fuerunt hujus libri compilatores , habuisse auctoritatem legis condendæ , quæ nisi a Principe potest concedi , videtur dicendum quod decisiones illorum non sint authentice .*

Se adunque non sono affatto leggi le opinioni di questi DD. iparse negli *usi feudali* , sia bene di esaminarle se ragionevoli in effetti siano , per averci di loro il peso , ed il conto meritevole . Egli è da premetterci prima di ciò , che ne' libri degli *usi feudali* grandissima confusione si vegga fra feudi maggiori e minori , o sia fra i feudi ed i fuffeudi , e fra' fuffeudi e le terre censuarie (12).

Il primo sentimento adunque che ne' libri feudali si legge in detrimento de' Chericci è sotto il titolo *de Vassallo militate* , &c. (13) , nel quale il Dottore volle escluso dal feudo quel feudatario , il quale entrasse in Monastero , e 'l volle escluso , non solo in beneficio del padrone diretto , ma in utile dell' agnato prossimo . La quale opinione è stata per la seconda parte ricevuta

(VIII)

pienamente dal Foro Napoletano, in cui è stato escluso dal possesso del feudo il Barone entrato in Chiofiro, in beneficio dell'agnato più prossimo, il quale nella mancanza di lui al feudo succeduto sarebbe (14), ed è stata tal determinazione ricevuta in beneficio e vantaggio del Regio Fisco, come più appresso vedremo con l'autorità del *de Marinis* (15). Siegue altro luogo degli *usi feudali* sotto il titolo *de feudo feminae* (16), in cui non solo il Cherico, ma tutti coloro, i quali abbiano vestito qualche abito di Religione, benchè di poi, e del Chericato, e dell'abito Religioso si siano disfatti, pur tuttavia da' feudi si vogliono esclusi. Questa opinione di Dottore incerto, proveniente però da Gerardo, ed Oberto è stata intieramente dal Foro Napoletano ributtata (17), poichè oltre all'esserli ammessi sempre i Cherici al possedimento de' feudi (18); per coloro, i quali abbiano dismesso il Chericato, o l'abito Religioso, fu infinite volte deciso, che al possesso de' feudi debbano ammetterli: con esserli anche qualche volta determinato di darli a costoro lo spazio di sei mesi, per risolvere se volessero ritenere il Chericato, o pure a quello rinunciando, metterli nel possesso del feudo (19).

Finalmente il terzo luogo, in cui ne' libri feudali il Cherico, e l'Religioso dal feudo si escludono, è nel titolo 26 *Si de feudo defuncti &c.* (20), nel quale senza renderli alcuna ragione, decisamente si vogliono costoro privati del possesso de' feudi, per causa del Chericato, o dell'abito Religioso. La chiosa ne aggiugne la ragione (21), che il soldato di Cristo non debba esser soldato del secolo, e che l'offizio non debba goderli da chi non può esercitarlo. Ma se i buoni Milanefi avessero meglio rilette le costituzioni im-

(IX)

imperiali da essi loro non ignorate , avrebbero ne' capitoli di Corrado letto : *Item si Clericus, veluti Episcopus, Abbas, Beneficium habens a rege datum non solummodo personæ, sed Ecclesiæ &c.*, (22) avrebbero appreso, che il Chericato non inabilita punto la persona al feudo . Oltre a ciò se i DD. Milanesi istessi furono quelli , i quali scrissero , (confondendo la verità del dritto) che il feudo si possa concedere dall' Arcivescovo , dal Vescovo , dall' Abbate , e dalla Badessa : perchè mai non possono costoro nella propria persona godere quello , che ad altri possono commettere (23)?

Ma ripigliando l' incominciato ragionamento, debbo io ricordarmi, che i libri degli *usi feudali* non han punto vigor di legge , e generalmente non sono affatto fra di noi osservati, nè punto nè poco. E ripetendo la ragione dalla chiosa addotta nel considerato luogo degli *usi feudali*, che non debba l' officio goderfi da colui , che non può esercitarlo ; vediamo per questa istessa ragione escluso da Gerardo il muto , il sordo , il cieco , il zoppo , (24) ciascun de' quali di costoro non può prestare il servizio militare . Vediamo poi per contrario, che variando Oberto , altri DD. Milanesi , e Gerardo istesso su tal proposito , ammettano rotondamente tutti costoro al feudo (25) ; come in verità , ed in fatti sono generalmente fra di noi , ed altrove , al possesso de' feudi ammessi : ricevendo da costoro i Monarchi altrimenti il servizio militare , o per persona sostituita . E per l' inconstante opinione de' lodati DD. , resta a riflettere , che per l' impedimento di poter personalmente servire nella guerra , sono nell' istessa ragione situati il muto , il sordo , il cieco , il zoppo , o altri altrimenti imperfetti , col Chericato , e con la femina *lib. 2 tit. 36* (26) allora che di tutti costoro
si par-

(X)

si parla in cento altri luogi , come abilitati alla successione feudale , meno che del Cherico , potendo , e dovendo tutti costoro servire per sostituita persona (27).

Adunque ripigliando il sentimento comune , che dell' opinioni di Gerardo , di Oberto , e di tutti gli altri DD. Milanesi debba allora finalmente tenerfi in conto , qualora a sode , ed invariabili ragioni si attengano , possiamo a mano salva cochiudere , che niun conto debba tenerfi di costoro nella nostra quistione proposta , per la non ragionatezza , niun fondamento , ed incostanza delle loro opinioni istesse , la qual cosa più a minuto si vedrà quindi a poco .

§. IV.

Dalla vera intelligenza della costituzione del Regno
Errores eorum .

COnoscendo adunque i nostri DD. Forensi , che per i sentimenti di Gerardo , ed Oberto , poco farebbe da profittare per la loro opinione , l' unico e sodo argomento riducono alla costituzione *errores eorum* del nostro Regno , dalla quale pretendono costantemente esserfi disposto , che i Cherici siano di fatto inabilitati al possesso , e godimento de' feudi (28), poichè in quella costituzione non si parla già della successione a feudi , ma si dice , che coloro , *qui respectu alicujus tenimenti , vel alicujus beneficii servire debent , si voluerint ad ordinem Clericatus accedere , liceat eis sine voluntate etiam dominorum , prius tamen his quæ tenent a dominis suis , in eorum manibus resignatis* (29) ; Veramente la costituzione non è in danno de' Cherici così fiera , come i nostri DD. l' han voluta interpretare , perchè finalmente altro per questa legge non si dice , che que' cotali , de' quali
la

la costituzione parla, volendosi chericare, e ritenersi il *tenimento*, o sia *beneficio*, debbano impetrare il consenso de' Padroni di quelli: la qual cosa far non volendo, debbono resignare il *beneficio* o *tenimento* in mano de' Padroni. Questa legge ha bisogno di lungo commento, perochè la capricciosa intelligenza data a lei, ha confermati i nostri Prammatici in un rilevante errore dannevole al Re, ed a' Vassalli. Per quanto però la discreta libertà di una Scrittura Forense ci permette, siamo a-dire, che questa legge non parla affatto de' feudi, o feudatarj, ma solo della gente la quale era nella condizione de' servi, i quali per disposizioni Ecclesiastiche erano inabilitati a poter ascendere a' sagri ordini, se prima non fossero da' Padroni manomessi (30). Nè parla mai la costituzione degli uomini liberi, e nobili, come l'ordine de' *militi*, e de' Baroni fu sempre mai (31), e nel tempo del Re Guglielmo piucchè in ogni altro Secolo. Non parla del Re, al quale la ragione de' feudi deve sempre ridurre (32), ma de' soli vassalli o fossero *Burgenses*, o *Baroni*, o *Milites* i quali censuavano i loro beni ad altre persone di condizione non libera, col peso della prestazione dell' *ancarie*, e *parancarie* (33), le quali in ogni conto alla persona del Cherico disconvenivano (34). Nè parla affatto di servizio militare, o altra cosa, che potesse a' feudi riferirsi, come nel Commentario, che aggiungiamo a tal costituzione chiaramente dimostriamo (35).

Nulla però di manco quanto egli falso sia, che per legge del Regno il Cherico sia dal possesso de' feudi escluso, chiaro si vede dal leggere i Capitoli di Carlo II di Angiò. *Item statuimus, quod Clerici ad secularia judicia non trabantur, nisi pro bonis feudalibus, secundum conventionem habitam inter Sanctam Romanam*

nam Ecclesiam, & Dominum Patrem nostrum (36). Adunque abbiamo un' espressa legge del Regno, la quale riconosce i Cherici capaci del godimento de' feudi: siccome per contrario, non ne abbiamo alcuna, che manifestamente, o tacitamente gli escluda. Ed in tal proposito sia bene sentire Andrea d' Ifernìa, il quale dice (37); *Ubi cumque autem Clericus potest habere feudum*, e' l' Reggente Tappia (38): *Hinc etiam tenetur Clericus fidelitatis juramentum præstare, quod si nomine Ecclesiæ de feudo investitur, adhuc nomine ipsius tantum, non autem Ecclesiæ, fidelitatis juramentum præstat*: Nè vogliamo affollarci con sentimenti di DD. (39) per dimostrare, quanto falso sia l' assunto di coloro, che hanno sulle male intese parole della costituzione *errores eorum*, voluto far credere, che i Cherici siano de' feudi affatto incapaci, poichè uscendo dal dritto, e dalle dicerie de' Forensi faremo veder col fatto, quanto ingannati se ne vadano i nostri Prammatici in tale argomento.

Per ora bastandoci nel riassunto delle opposizioni, che ci si parano, giustificare la ragionevolezza della nostra domanda, conchiudiamo, che i nostri Prammatici nè alcuna legge in favore della opinione di loro, nè alcuna ragion legale fanno contro del nostro sentimento addurre. Per cui uopo è, che lasciandoli per poco, andiamo noi a vedere i fonti del dritto feudale, per riconoscere se sia in verità nel Cherico l' inabilità pretesa, per indi con le giuste, e naturali massime del dritto, tirare le ragionate conseguenze, che potranno al desiato fine condurci.

Sull' altra opposizione, ch' essendo Monsignor D. Giuseppe Carafa stato Cherico regolare, sia in una condizione più deteriore degli altri Cherici, ci riserbiamo nella fine di questa scrittura a ragionarne.

S. V.

(XIII)

§. IV.

Se i Cherici siano esclusi da' feudi per non poter militare.

LA ferma e costante opposizione, che si fa a Cherici, per la possessione de' feudi si è, che il feudo per sua natura intrinseca abbia due pesi, il primo della milizia, e l'altro della fedeltà. Della milizia adunque dovendo ragionare, per non entrare in equivoci, come alla maggior parte de' DD. è intervenuto, uopo è dividere i Secoli della ragion feudale. Ne' primi Secoli quando il feudo si concedè da' Monarchi alle persone militari, eligendosi l'industria della persona del vassallo, pel mestiere della guerra: dubbio non vi è, che presupposta la massima de' Forensi, che 'l Cherico militare non possa, non potendosi in quello stato di cose servire per persona sostituita (40), è chiaro, che il Cherico al possesso de' feudi non poteva essere ammesso. E pure mai gli accampamenti, e le armi videro tanti Cherici, quanto in quella età, ed in que' secoli (41).

Se poi la condizione de' feudi si riguardi ne' seguenti secoli, quando non si concedevano solo per l'industria eletta della persona, ma agli eredi, e discendenti de' primi investiti passare si facevano: è chiaro che il servizio per sostituita persona era insensibilmente nato; la qual cosa si dichiara piu' che per altri, da' libri istessi degli *usi feudali* (42), poichè in quelli si legge in una parte assolutamente la femina dichiarata incapace del feudo; ed in altro canto poi a quello abilitata, potendo servire per sostituita persona (43). Così in un canto degli *usi feudali* leggesi il muto, il sordo, il zoppo, escluso da' feudi, ed in un' altro canto apertamente a' feudi ammesso (44), pel tacito permesso de' Monarchi di poter questi servire per persona sostituita. Noi
ve-

(XIV)

veramente non abbiamo esistenti tutte le leggi de' Monarchi di Europa, i quali insensibilmente la ragione feudale crearono : ma dagli effetti conservateci dalle istorie, e dagli avvenimenti delle cose istesse, andiamo ad acquistare la cognizione delle leggi, e degli appuntamenti, che in quello stato di cose pubblicare si doverono. Se tal ragionamento indubitato ne vada, e dagli effetti ci convenga venire alla cognizione delle cause, possiamo affermativamente dire, che una legge stata vi fosse, la quale abbia a' feudatarj permesso di poter servire per persona sostituita, quando vengano impediti dal potere con la propria persona prestare il servizio militare. E da tal argomento non dipartendoci vedendo noi in quella età parecchi Cherici e Prelati usare indifferentemente il mestiere delle armi, possiamo la giusta conseguenza dedurre, che ciò ad essi loro proibito non fosse, e che per tal capo dalla successione de' feudi non possano essere discacciati (45).

Ma non ci si potrà negar mai la giusta conseguenza, da retto raziocinio proveniente, che se alla femina, al muto, al sordo fu permesso allora di poter servire, per persona sostituita, lo debbe benanche essere in beneficio de' Cherici, i quali non hanno giammai avuto una inabilità naturale, come negli altri noverati si ravvisa (46). Non è nè capricciosa, nè nostra tal riflessione, poichè molti affennati, e dotti scrittori, e del nostro Foro, e d'altrove, ciecamente vi si sono sottoscritti (47). Finalmente dovendosi considerare i feudi nello stato presente, quando la natura di essi si è per gli effetti insensibilmente variata: ed in vece del militare servizio, il peso dell'adoa costantemente nel nostro Regno gli è stato sostituito (48), non vediamo noi più la ragione, perchè il Cherico si abbia a riputare del feudo incapace.

Nella

Nella certezza , e nell' osservanza dell' evidente legge , che alla successione de' feudi la femina , il zoppo , il muto , sia ammesso , da' quali il Monarca non ha la libertà di chiedere in iscambio dell' adoa , il servizio militare : riesce inutile l' opposizione , che nel Cherico si restringa la libertà del Monarca , in esigere , o il personale militare servizio , o la prestazione dell' adoa (49). Tanto però di questo argomento volendo tener conto diciamo , che non si pretende mai dal Vassallo Cherico la libertà del suo natural Signore limitare , o impedire : ma nello stato , nel quale i feudi oggi sono , negare non si può affatto , che il peso intrinseco di quelli sia la prestazione dell' adoa , e non il militare servizio (50). Di maniera che qualora per legge dell' investitura , e per dritto del sangue il successore ne' feudi Cherico si ritrovi , non si conosce per noi la ragion sufficiente , perchè questi il possesso del feudo non debba avere , e nol debba di poi perdere , quando il Monarca da' feudatarj voglia il servizio militare personalmente esigere .

Per quanta però mal ragionata l' opinione de' nostri DD. abbiain saputa riconoscere , non eramo giammai nel sospetto , che da costoro le originali leggi feudali occultare si volessero , per riuscire nel loro intento : perchè ecci una manifesta legge feudale tessuta a' libri degli *usi feudali* , la quale fu dettata dal nostro gran Re e divino Monarca Federico II , ed in questa apertamente tutti i feudatarj dall' obbligo di dovere personalmente servire , sono disciolti (51) : *Firmiter etiam statuimus , tam in Italia , quam in Alemaniam , ut quicumque in dicta publica expeditione vocatus a Domino suo , in eadem expeditione spatium competentem temere venire superfederit , vel alium pro se domino acceptabilem mittere contempserit , vel dimidium redditus feudi unius anni do-*

(XVI)

domino non subministraverit, feudum, quod ab Episcopo, vel alio domino habuit, amittat, & dominus feudi in usus suos illud redigendi modis omnibus habeat facultatem. E la Chiosa aggiunge: *Notare potes hic: argumentum quod Vasallus potest feudo servire per substitutam personam, dum tamen sit domino acceptabilis, secundum quod hic dicitur, hoc idem notatur sup. si de feud. controu. fue. ca. si quis decefferit, & puto, quod acceptabilis debet esse domino, si peraeque bonum, ut ipse est Vasal. ei mittit. arg. sup. de l. cor. c. ex eadem lege, & sup. titu. si de feud. controuer. fue. ca. si quis decefferit.*

Quello che dalla legge di Federico e dalla Chiosa si detta, devefi francamente opporre all' opinione de' DD. che al nostro sentimento si attraversano: perochè se per combatterci altri argomenti cercar non seppero, che le autorità de' DD. Milanesi, noi giustamente a loro controponiamo una legge per la Toscana dettata, tutta opposta alle ragioni da essi pensate: per condurre la quale al vero sistema de' feudi del nostro Regno, lungo commento, e riflessioni bisognerebbero.

Ma prima di chiudere la serie di tali argomenti, uopo è destare dal sonno i nostri prammatici, e fargli sentire, che nel nostro Regno, qualunque le costituzioni Pontificie si fossero, i Cherici non sono punto impediti dal mestiere della guerra: che anzi comechè fra noi possono liberamente possedere i feudi, non sono perciò dalle armi affatto dispensati. Di ciò ne dà incontrastabile certezza la nostra costituzione del Regno *lib. 3 tit. 20 de adjutoriis exigendis ab hominibus.* Parlando in quella il Monarca, delle straordinarie esazioni, che da' feudatarj si possano qualche volta fare, dice (52). *De Prælatiis tamen Ecclesiarum statuimus, ut in his tantum casibus ab hominibus suis adjutorium*
pe-

(XVII)

petant, videlicet, pro consecratione sua, cum ad concilium a Domino Papa fuerint vocati, pro servitio exercitus nostri, siquidem in exercitu nostro fuerint; vel si vocemus eos, vel si miserimus eos pro servitiis nostris, vel corredo nostro, cum in terris eorum nos hospitari, vel corredum ab eis recipere contigerit: Se a questa costituzione avessero i nostri Prammatici riflettuto, avrebbero pienamente conosciuto, che il Cherico presta nel nostro Regno tutti gl' intieri servizj feudali, come li presta il Laico (53).

Ma egli non è punto vero, che il dover militare con la propria persona sia il peso intrinseco del feudo, dimodochè questi costituisca del feudo la natura (54). Uopo è che i nostri DD. non abbiano avuti innanzi gli occhi, che i soli grandissimi feudi: poichè se avessero data un' occhiata al Catalogo della valuta de' feudi, (55) avrebbero veduto, che non ogni feudo, è capace a sostenere un *milite*, perochè in quelli si legge di varj e molti: *Solvit unam medietatem militis: Solvit quartam partem militis*, e ve ne ha di molti, che anche di meno, o più corrispondendo, non avendo il profitto capace a sostenere l' intiero *milite*, apertamente dimostrano, che non sia punto vero in dritto, che ogni feudo costituisca nel di lui possessore l' indispensabile peso di dover colla propria persona servire in guerra (56).

Sono queste massime così ferme e sicure, che produsse-
ro nel Regno la legge, (57) che non possa il Vassallo esser costretto a prestare il servizio trimestre negli accampamenti, se non abbia tal feudo, il quale non gli renda venti oncia d' oro intiere.

Dalle quali massime indisputabili nel vero dritto feudale del nostro Regno, dipende la chiara conseguenza, che la natura del feudo non porti affatto seco il peso di

(XVIII)

dovere nella guerra personalmente servire : e qualora i feudi di ricchissima condizione siano , sono a questi i Prelati , ed i Cherici nel nostro Regno abilitati , poichè da costoro richiesero sempre mai i nostri Monarchi il servizio militare personale , come abbiám veduto nella lodata costituzione del Regno alla quale va benanche concorde il dritto pontificio (58) .

§. V.

Se i Cherici siano inabilitati al possesso de' feudi , pel giuramento di fedeltà , che debbono dare in mano del Monarca .

PRevidderò gli accorti DD., che più intrinsecamente alla natura de' feudi il peso della fedeltà si convenisse , che quello del dover personalmente combattere (59) , il che espresso viene ne' libri degli *usi feudali* : ed i DD. sull' origine de' *feudi* ragionando , e sul di loro vero significato , tutti conchiudono , che la verace natura di loro sia la fedeltà giurata , e non il dover uscir dal feudo a combattere : la qual cosa dall' istessa forma dell' antico giuramento di fedeltà verissima si ravvisa (60) .

Or poichè la promessa della fedeltà non si è mai ricevuta altrimenti , che pel giuramento : non intendiamo perchè si abbiano voluti i Cherici esclusi dalla facoltà di poter giurare in mano de' proprj Signori . Noi vediamo , che il particolare giuramento , che da' Baroni si esigge , non obbliga la persona del Vassallo ad alcun nuovo particolar dovere , al quale ogni suddito è col suo Monarca tenuto : meno che per gli obblighi *reali* , e *personali* , che pel contratto del feudo si contraggono . (61) E ben sappiamo , che 'l Cherco fellone è nella sorte istessa del suddito laico .

Ma tralasciando la general quistione del Cherco , perchè molto in lungo andar ci converrebbe , e restringen-

(XIX)

gendoci alla condizione del Vescovo, la quale al nostro proposito più stringe, diciamo, che non solo questi possono, ma debbono necessariamente in mano del proprio natural Monarca prestare il giuramento di una lealissima, ed inviolabile fedeltà, niente avendo con tal giuramento che fare, quello che da' Romani Pontefici s'intende da' Vescovi oggi esiggere.

Non era ad alcuno de' Pontefici Romani venuta la volontà di esiggere da' Vescovi il giuramento di fedeltà, (62) quando i Vescovi di Spagna (63) la giuravano già a' loro Monarchi. Nè i Romani Pontefici pensavano ad esiggere da' Vescovi giuramenti di fedeltà ed omaggio, quando tutta la Francia, e la Gallia-Germana (64) vedeva da' suoi Vescovi giurare la fedeltà e l'omaggio in mano de' proprj principi: e così tutti i Vescovi del regno d'Italia doverono anch'essi indispensabilmente osservare (65). Furono i giuramenti di fedeltà ed i *ligi omagi* sconosciuti in Oriente, dove a' Vescovi non fu data mai parte ne' beni del regno: Ma in Occidente dove si videro intieramente per i Vescovi divisi i fondi de' regni, i grandi officj della Corte, e fino al supremo comando delle armi (66), uopo fu che i Vescovi teneffero quieta la mente de' Sovrani coll'obbligo del giuramento e della fedeltà. I feudi cominciati da' Germani, dichiararono *homines* del Principe i possessori di quelli (67): quindi fu riputata intrinseca natura del feudo l'*omaggio*.

Non è del nostro argomento il ricordarci, perchè i Romani Pontefici vollero impedire a' Vescovi, ed a' Chericì quella stretta congiunzione co' Principi, la quale dal giuramento, e dall'omaggio diveniva. Ma sappiamo molto bene, che questa novità comparfa nell'undecimo secolo (68), produsse ne' Sommi Pontefici la risoluzione di voler essi esiggere da' Vescovi il ligio omaggio,

gio, avvalendosi perciò delle formole usate da' Sovrani con i dilorò feudatarj (69). E poicchè per tal giuramento si doverono rendere i Cherici *homines* del Pontefice, è ben chiaro perchè i nostri feudisti li vollero da' nostri feudi esclusi, e li dichiararono capaci solo a possedere que' feudi, per i quali non si dovesse prestare il *giuramento ligio* (70): i quali feudi noi non abbiamo affatto saputo ritrovare nello stato presente, in cui tutti i feudi sono *quadernati*, e dipendono dalle dirette mani del Monarca.

Avendo adunque introdotto i Pontefici a prò di loro l'uso del giuramento di fedeltà da' Vescovi, doverono necessariamente aver brighe con i Sovrani, i quali per ragione delle regalie, e de' feudi, che da' Cherici si possedevano, esiggevano da costoro il giuramento di fedeltà: giacchè due giuramenti di *ligio omaggio* a due diversi Principi furono riputati in verità incompatibili. Ed Urbano II nel Concilio di Chiamonte, e Romano pretese vietare assolutamente a' Cherici, che potessero giurare omaggio e fedeltà per ragione di feudi, e regalie nelle mani de' Principi secolari (71).

All'incontro non è chi non veda quanto non ricevuta fosse la legge, che a' Vescovi tali giuramenti abbia tentato d'impedire: e sono pur chiare, e fresche le riluttanze de' Monarchi alle irragionate pretenzioni de' Pontefici. Rispose l'Imperadore Federico I al Sommo Pontefice Adriano IV, il quale non voleva, che da' Vescovi, e Cherici feudatarj l'Imperatore alcun giuramento d'omaggio esiggesse: *Ab iis autem, qui Dii sunt per adoptionem, & regalia nostra tenent, cur homagium, & regalia Sacramenta non exigamus? Cum ille noster, & vester INSTITUTOR ab homine rege nihil accipiens, sed omnia bona omnibus conferens, tamen pro se & Petro censum Casari persolvit, & exemplum vobis*

bis dedit, ut & ita faciatis. Docet itaque vos, dicens discite a me quia mitis sum, & humilis corde. Aut igitur regalia nostra nobis dimittant, aut si hæc sibi utilia judicaverint, quæ Dei Deo, quæ Cæsaris Cæsari persolvant (72).

Ma fra di noi alcun dubbio non vi ha, che tutti i Prelati, e gli Abbati, che tengono feudi per le loro Chiese, prestano il giuramento in mano del Re, come fa ogni altro Barone secolare (73); di modochè io non sò dove mai si avessero il loro intendimento, i nostri DD., i quali capricciosamente scrissero, che il Cherico sia del feudo incapace, perchè non possa prestare il giuramento in mano del Re, poichè lo presta in mano del Pontefice.

Ma non sappiamo noi trattenerci di non disgustarci della infelice Logica, che i nostri DD. appresero. Questi concordemente scrivono, che il Cherico possa ricevere dal Re un feudo, e possederlo. Dunque possono in mano del Re giurare. Scrive il riputatissimo *Afflictis. Si de feud. contrrov. fuer. Est bene verum quod Clericus potest de novo habere feudum, puta si Rex illud sibi concedat, sive contemplatione Ecclesie, sive contemplatione ipsius Clerici. Et ita intelligitur text. in ca. 1. de cleric. qui invest. fec. & in ca. 1. §. item de cap. Contr. Item si servus de novo potest habere feudum, multo fortius Clericus de novo potest habere feudum. Idem dictum est, si Rex fecisset gratiam clerico, quod posset succedere in feudo, quod puto verum, quando per clericatum feudum veniret ad dominum.* E con l'*Afflictis* va uniforme in sentimento tutta la scuola forense. Adunque il Cherico può il feudo ottenere, e per conseguenza può giurare in mano del suo naturale Signore? Adunque è ben falsa la presupposta inabilità del Cherico alla possessione del feudo, perchè egli giurare non possa.

Nè punto vale l'argomento , che poichè il Clerico abbia reso il giuramento di *ligio omaggio* in mano del Papa , non lo possa ugualmente rendere in mano del Monarca del feudo , poichè non è egli vero , che il giuramento d' *omaggio* , si debba ad un solo . E noi nel nostro regno molti Baroni abbiamo , i quali in altri regni posseggono feudi : rendono questi a' due diversi Monarchi de' diversi diloro feudi il giuramento di *ligio omaggio* , il quale non si trova incompatibile in due diverse persone . E per tutti vaglia l' esempio di *S. A. Casimiro d' Egmont Pignatelli* : questi è Principe Sovrano nell' Imperio pel contado di Egmont , Principato d' Horn &c. è tra' grandissimi feudatarii del Re Cristianissimo : e nel nostro regno , di cui è originario , e principal ornamento e cittadino , possiede Bifaccia , Cerignola , ed altri feudi , pe' quali rende al nostro Signore il giuramento di *ligio omaggio* , senza offesa degli altri Sovrani a' quali presta l' uguale giuramento . Del giuramento poi , il quale da' Vescovi in mano del Pontefice si rende , altra e ben diversa è la natura di quello , che all' interesse del Monarca padrone del feudo si appartiene . Giurano i Vescovi al Pontefice l' osservanza del rito cattolico (74), e senza del giuramento vi sono benanche obbligati . Giurano i Vescovi l' obbedienza al sommo Pontefice , come a capo della Chiesa , ed a capo in riguardare , e decidere le materie della Religione (75) : ed a questo giuramento , che riguarda i soli officj dello spirito , alcuna attinenza non hanno i doveri , che col giuramento , che per ragion de' feudi al Re si rende , ne' Vescovi forgono . La necessaria brevità , nella quale dobbiamo contenerci , punto non ci permette di tirare a lungo questo argomento , il quale per la nostra controversia non è indifferente . Ma tenendosi in considerazione gli effetti , che
il

il giuramento per la tenuta de' beni feudali produce, l' osservanza vivente oggi nel nostro Regno di esiggerfi dagli Abati, e Vescovi feudatarj il giuramento, come da ogni altro Barone fecolare, ben ci può far conchiudere, che la mal pensata opposizione de' forensi di non essere il Chericò capace del feudo, per non poterne giurare la fedeltà in mano del natural Signore, resti tutta sciolta ed annientata.

§. VI.

Della ragione de' feudi nello Stato dell' adoa.

B Enchè a prima fronte ardentosa sembrar potrebbe la proposizione, che i feudi ne' nostri giorni *predij militari* più non siano, pure se la verità del dritto universale già nella ragion de' feudi nel nostro Regno considerare si voglia, non sembrerà per avventura sconcia cosa il dirsi, che non abbiano più fra noi i feudi per loro natura l' intrinfeco peso del militare *personale* servizio, ma bensì il peso *reale* dell' adoa. Noi non ignoriamo, che i nostri DD. per sfuggire il pericolo di tal proposizione dissero, che 'l peso dell' adoa fosse anch'esso l'originale militare servizio (76): nel che veramente non andarono gran punto errati, se le prime origini del pagamento dell' adoa considerare si vogliono, quando *hostenditia* fu l' adoa nominata, perchè *prestatur adversus hostes* (77). Ma ben difficile impresa farebbe il volere l' adoa de' nostri giorni con quella sorta di pagamenti paragonare. Comunque però la verità, e la finezza di tal dritto sia, egli non è da metterfi in controversia, che fin dall'età de' Monarchi Svevi i feudi nel nostro Regno cominciarono a diventare *predij tributarii*, dalla ragione di *predj militari* (78): e non è da contrastarsi punto, che il peso intrinfeco de' feudi sia oggi la fedeltà al diretto Signore, e la presta-

zione dell' adoa , per cui non più si riguarda l'importo del mantenimento di uno , o due soldati , ma la quantità delle rendite de' feudi : avendo a' nostri giorni anche il felicissimo invitto Monarca di Spagna una particolar legge intorno alla tassa dell' adoa pubblicata (79).

Qualora verissimi , e ragionevoli siano i sentimenti di Oberto dell' Orto , e de' DD. Milanesi , e vera fosse la poetica interpretazione da' nostri prammatici data alla *constit. errores eorum* . Se la ragione delle incoerenti opinioni di costoro altra non fu , che il presupporre il Cherico inabile al maneggio delle armi , cade immantinenti tutto il diloro artificio , quando per uno stabilimento universale , il servizio militare ne' feudi si presta , non più con la propria persona , ma in danaro (80).

Non è però , che a tal opposizione non sappiano i nostri DD. rispondere , ed avvertirci , che l' efigere il servizio militare feudale in danaro , dipende ogni momento dalla libera volontà del Monarca , il quale sempre che voglia può l' originario personale servizio richiedere , e non più il pagamento dell' adoa . Ma veramente (81) tal risposta fa poco onore a' nostri DD. , per altro riputatissimi e valorosi Giureconsulti . Quante leggi , che dell' adoa de' nostri feudi parlano abbiamo finora noi conosciute , alcuna incontrata non abbiamo , la quale avvertiti ci abbia della irrisoluta volontà del Monarca in volere , o l' adoa abbandonare , o di nuovo al peso del militare servizio ricorrere . Che poi , perchè possa il Monarca a momento , ed a sua libera voglia la legge costitutiva dell' adoa abolire , debba perciò il Cherico riputarfi affatto incapace del feudo ; sarebbe lo stesso , con pari raziocinio caminando , che il dirsi , che 'l figlio non debba più *ab intestato* al padre succedere , perchè il Monarca possa a' momenti

mu-

mutare la natura e gli effetti della legge della successione .

Non credo che alcun sì gonzo sia tra di noi, il quale non sappia con fermezza , che possa il Monarca tutte le leggi le più antiche e fondamentali del Regno , a sua voglia mutare e convertire : ma fino che egli il Monarca di questa libertà non faccia uso, dubbio non vi ha affatto, che all' esatta inalterabile osservanza delle leggi di lui noi siamo tenuti, come se il sospetto di vederle mutate, nascere in noi giammai potesse. Siamo adunque nella ragionevole circostanza , di non lodarci dell' opposizione , la quale i nostri Forensi vengono a farci , allora che noi , per volere il Cherico , alla successione de' feudi ammesso, siccome le leggi dettano , alla ragione dell' adoa facciamo ricorso . Non volendo già dimenticarci affatto della risposta di sopra cennata a questo argomento , che poichè la prestazione del servizio militare si possa a somiglianza di tutti gli altri Baroni prestare anche oggi dal Cherico col pagamento dell' adoa ; diciamo che nel pensamento de' nostri prammatici, altra ragionevole conseguenza tirare non si possa , che il feudo nella persona del laico abbia una perpetua ed immutabile tenuta : e che nel Cherico abbia tanta durata , fino a che dal Monarca la legge della prestazione dell' adoa universalmente , o particolarmente non si muti. Fino a che adunque tal fatto non avvenga: perchè non debesi al Cherico accordare la tenuta de' feudi , a' quali per legge del sangue , e per legge dell' investitura vien chiamato , senza che alcun Monarca lo abbia mai dal possesso di quelli inabilitato?

(XXVI)

§. VII.

*Dritto particolare , che concorre a prò de' Vescovi nella
successione feudale .*

Quantunque i DD. del nostro Foro ondegianti furono sempre nella decisione del mal promosso articolo , se il Cherico, e'l Monaco doveffero ne' feudi succedere, non seppero però giammai recare in controversia , che i Vescovi, gli Arcivescovi, e i Cardinali da' loro sofismi fossero assolutamente esenti, e doveffero perciò alla successione de' feudi ciecamente ammetterli . E non ostante , che un tal sentimento sia immutabilmente stato osservato tra di noi , pure non mancò de' nostri DD. chi abbia tentato di portare innanzi l'opinione contraria (82). Noi dandoci carico de' più accreditati nostri DD., chiuderemo il nostro argomento con gli esempj, e con l'attuale osservanza.

Prima però di venire a tal grossolano argomento , non possiamo astenerci di riflettere , che niuna differenza essere vi possa tra l'ottenere il feudo per successione in dritto di sangue, ed investitura, ed ottenerlo per l'amministrazione dell'universalità de' beni appartenenti ad una Chiesa (83): perochè nell'una, e nell'altra maniera rappresenta sempre il Prelato col Monarca la persona di feudatario, soggetto sempre agli stessi pesi, ed obbliganze , alle quali ogni Barone e feudatario sottoposto viene . Di maniera che se differenza far si voglia tra 'l Cherico, il quale il feudo possedeva per successione di sangue, ed investitura, e'l Cherico, il quale *intuitu personæ* dal Monarca il riceva, niuna differenza certamente far mai si potrà tral Cherico, che al feudo paterno succeda, e tral' Prelato, che del feudo della sua Chiesa s'investisce (84); e ciò tanto più se agli antichi feudi dalle Chiese posseduti voglia il guardo fissarsi

(XXVII).

fiffarsi, perochè allora furono i feudi alle Chiese accordati con le condizioni istesse, con le quali a' secolari si permettevano. Vale a dire, che posta la verità di queste massime, la quale al nostro corto intendimento sembra non poterfi recare in controversia, ne siegue la legittima conseguenza, che il Prelato non abbia affatto contro di se una inabilità legale, per potere il possesso de' feudi acquistare, che anzi trovifi fra i primi originarj possessori de' feudi: e dalla mano di essi loro la concessione de' suffeudi principalmente è dipefa (85).

Con tal giusta prevenzione non deve sembrar punto capricciosa la dottrina del nostro fondatore del dritto del Foro Matteo di Afflittis: *Et adverte quod licet Clericus, vel Monachus non succedat in feudo, scilicet quia requirit personale servitium per istum, ten. cum concorut supra dictum est. Limita hoc verum esse, nisi filius Clericus esset Episcopus, Archiepiscopus, vel Cardinalis: tunc quatenus est persona illustris, potest succedere in feudo, quia persona illustris, potest per substitutum servire, sicut patet in c. 1. de re judic. lib. 6. Pro hoc benefacit, quod voluit Bald. in l. nul. Cod. de Decurio lib. 10. ubi illustris servit per substitutum, & sentit Baldus in c. inter dilectos de fid. instrum. Hanc opinionem securus fuit And. Barb. in rub. extra. de feud. & in tract. de præstantia Cardinalium, ET IN REGNO VIDI MULTOS EPISCOPOS SUCCEDERE (86):* Il sentimento dell'Afflittis ebbe molti e molti seguaci, de' quali superfluo è tesser il catalogo, ma ben possiam dire, che tutti i nostri commentatori degli usi feudali andarono con esolui in tal fatto uniti.

Non è egli però, che la sola scuola de' nostri DD. abbia così opinato, poichè per quello che agli altri DD. d' Italia si appartiene, senza far lunghe dicerie, ci contentiamo ricordarci della sola autorità di Giulio Cla-

(XXVIII)

Claro: *Ceterum comuniter servatur, quod Episcopi, & Cardinales retinent feuda in eis devoluta jure successio- nis, ne dignitas potius decrementum, quam incremen- tum eis attulisse videatur. Et sine controversia admit- tuntur ad praestandum quodcunque servitium per substi- tutum* (87). E con fermezza possiam noi asserire, che fra i DD. Italiani non regnicoli, ed i DD. oltramontani non si sia mai disputato sulla verità, e sulla ragionevolezza di tal massima.

Tralasciando però per poco il proposto argomento, non possiamo abbandonare la riflessione, ch' essendo i feudi stati inventati, e pressochè ridotti nello stato presente da' Popoli del Settentrione, farebbe assai ben fatto, se per la spiegazione della dubbiezza del dritto, quante volte occorra, ad essi loro si avesse ricorso. Ed in questo proposito restarebbe la nostra quistione affatto sciolta, se all' osservanza che oggi nella Germania vive, si voglia l'occhio porre. Ivi il Chericato, il Sacerdozio, l'Ordine del Vescovado non è punto d'impedimento, per poterli la successione a' feudi ottenere (88), giacchè le opinioni de' Milanesi, e de' nostri malaccorti prammatici non han saputo punto intorbidare la mente de' giurisperdenti di que' Tribunali.

Ma rimettendoci nella proposta via, diciamo, che nel nostro Regno l'opinione lodata di Matteo d'Afflitto, il quale non ci avrebbe giammai una menzogna presentata, dicendoci, *ET IN REGNO VIDI EPISCOPOS MULTOS SUCCEDERE*, perocchè egli non scriveva per studio delle parti, e perchè grandissimo torto alla sua nobile qualità avrebbe egli fatto: intendiamo quello ch' egli dice con qualche esempio confermare. Non ci è a noi riuscito rivoltare l'indice de' Regj Archivj, per riconoscere in quelli quanti Prelati abbiano per dritto di sangue il possesso de' pa-
ter-

(XXIX)

terni feudi avuto : ma di que' soli possiamo quì far testimonianza , de' quali casualmente ne' libri de' nostri DD. abbiám incontrato farsi memoria .

Ricorda Francesco Capicio nella sua *decis.* 32 (89) che per la morte di Bernardino Mormile padre, e per la morte di Mormile fratello , Lionardo Mormile , il quale si ritrovava Arcivescovo di Sorrento succedè al feudo di Fauciano , il quale si era prima dal padre , ed indi dal fratello posseduto ; Domandò l' Arcivescovo al nostro Monarca la facoltà di poter far passare il feudo nella persona di Andrea Mormile suo fratello naturale, e ne ottenne il Reale assenso . Ed aggiugne il Capicio , che per le liti inforte fra Andrea Mormile , e Mariella Mormile , eredi dell' Arcivescovo Lionardo : *obstat primo prefato Andrea , quod in dicto assensu narratum est , & expositum quod idem Archiepiscopus tenebat feudum LEGITIME, ET PLENO JURE EX SUCCESSIONE PATERNA.* Adunque dopo le dicerie de' Melanesi , e dopo l' ingegnosa interpretazione data da' nostri Prammatici alla costituzione *errores eorum*, si è nel nostro Regno indubitabilmente ammesso il Prelato Arcivescovo alla successione del feudo.

De Marinis nella *decis.* 343 narra, che a suoi giorni il Vescovo di Squillace comprò un feudo dal Principe di Bisignano (90) *pro se vita sua durante , & post mortem pro magnifico Alexio Galeota ejus nepote .* Può adunque il Vescovo acquistare per ragion di compra il feudo, e possederlo, locchè niente differisce dal potere il Vescovo nel feudo succedere. Ed in fatti non lascia dirci il buon *de Marinis*, che il Vescovo acquistò il feudo *contra jura cum esset abilitatus*, nel punto però , ch' egli stesso non fa ricordarci quale questa abilitazione si fosse, onde prorompe , che l' acquisto fu

fu fatto *contra jura* , per l' erroneo anticipato sistema di cui erasi persuaso .

Ma che andare errando per le irregolari dicerie de' nostri DD. Vive oggi fra noi lo splendore del nostro Baronaggio , decoro del nostro Regno e dell' Italia l' Eminentissimo Signor Cardinale D. Domenico Orfino nostro grandissimo protettore , a cui la Chiesaistica dignità del Cardinalato , e l' ordine sagro , punto non impedisce il possesso e la goduta de' feudi , i quali nel suo proprio particolar nome possiede , e si gode , e si goderà per fino che così gli piaccia , o per fino che perpetuamente per nostra fortuna , e vantaggio felicemente viva .

Nè bisogna creder punto , che ciocchè nell' Eminentissimo Signor Cardinale Orfini oggi si ravvisa , vada in qualche parte discorde dall' antico opinamento de' DD. perocchè non fu mai diloro intendimento d'escludere i Vescovi , ed i Cardinali dalla successione ne' feudi paterni . Quel Gianvincenzo di Anna il quale fieramente nell' *alleg.* 98. volle il Cherico escluso affatto dalla successione feudale , egli stesso ne' suoi *Singolari* , ne' quali riferì le decisioni a' suoi giorni avvenute ne' nostri supremi Tribunali , e le opinioni le più cordate e ricevute de' DD. ecco ciò che nel *Sing.* 70. ci dice .
Cardinalis succedit in feudo devoluto post Cardinalatum , per legitimam successionem Imol. in c. inter dilectos n. 6. de fid. instrum. Io Cephal. in conf. 1. vol. 1. In Episcopo electo Jaf. in conf. 117. col. 1. vol. 4. & in conf. 13. vol. 1.
 Nè egli il *d'Anna* , che sostenne , l' esclusione del Cherico dalla successione feudale , seppe che opporre a' trascritti sentimenti , ed elesse anzi riferirli tralle cose decise , e di dritto non contrastato : e da ciò ch' egli il *d'Anna* prosiegue nel singolare istesso , chiaramente si co-

(XXXI)

si conosce quanto mal fondata sia l'opinione esclusiva pel Cherico.

Vale dunque a dire, che le opinioni contrarie de' nostri DD. mai non penetrarono tra di noi ne' Tribunali, dove la verità del dritto si riconosce e si osserva: giacchè quante decisioni pretesero in favor di loro i lodati Forensi addurre, alcuna non ve ne ha, che al proposito di loro veramente si confaccia: perochè tutte e quante le decantate decisioni o del nostro Regno, o di altrove, mai non parlarono della successione del Chierico, o del Prelato, nel caso ch'egli l'ultimo della famiglia si ritrovi, ma del Cherico parlarono nella concorrenza di altro successore nel feudo di grado più rimoto, o collaterale. Noi nel nostro sommario ricordiamo le più celebri, e principali decisioni (91), ma delle altre meno rinomate, essendone la natura uniforme, ne rimettiamo agli originali il curioso indagatore. Fra di tanto essendo la nostra controversia nello stato del Prelato successore a' feudi, quando con lui niun agnato, o altro pretendente concorra, dobbiamo necessariamente avvalerci della consuetudine, che la successione di *Lionardo Mormile* Arcivescovo di Sorrento al feudo paterno, sia l'autentica di tutte e quante le nostre ragioni, per ottenere ciocchè crediamo giustamente domandare.

§. VIII.

Se il Chericato Regolare possa nuocere per lo possesso, e tenuta de' feudi.

Non siamo noi ignari di quanto incerta abbia errata la scuola Forense nell'esame di tal domanda. Vi fu chi pretese, che qualunque Monaco o Frate potesse al possesso de' feudi aspirare nel tempo istesso, che la vita chiusa nel Chioffro egli menasse (92). E così nel

nel contrario sentimento ve ne ha di molti , fino al che tralle varianti opinioni de' DD. si è oggi venuto alla ferma opinione , che i soli Frati minori di S. Francesco , fiano quelli i quali al possesso de' feudi aspirare non possano (93). Ma l'entrare in tal briga , è ben superfluo , ed alieno dal nostro proposito .

I Cherici Regolari istituiti da Paolo IV Carafa e dal glorioso S. Gaetano da Tiene , niente han che fare con gli ordini de' Frati , e de' Monaci. Furono questi a somiglianza de' Cherici regolari di S. Agostino eretti nella Chiesa di Chieti , ed il voto di povertà ed obbedienza che professano , è lo stesso di quella povertà , che ogni Cherico secolare osserva: come il voto dell' obbedienza verso il superiore, è lo stesso di quello che ciascun prete secolare giura in favore del suo Vescovo . E la differenza che passa tra costoro , e l'ordine de' Monaci e de' Frati , si riconosce anche in questo , che avendo qualche Romano Pontifice avuta costante ripugnanza di muovere i Monaci dalle loro contemplazioni , ed i Frati dalle loro religiose osservanze , per condurli alla cura delle Cattedrali , non ebbe per i Cherici Regolari altro intendimento , che di promoverli tutti a' Vescovadi , dimodochè la diloro adunanza comunemente oggi il Seminario de' Vescovi si chiama . Oltre di che sono i Cherici Regolari capaci di ritenersi per uso privato qualunque annua entrata , che da' beni paterni si vogliano riservare : sono perciò capaci del godimento de' beneficj , della cura *parrociale* e di ogni altra minore carica Ecclesiastica , la quale a' sacerdoti secolari si conferisce .

Ma non è d' uopo , diffonderci in tale argomento . Qualunque sia il Chericato , che il nostro Prelato abbia in sua giovinezza professato , l'essere egli da gran tempo stato eletto , e creato Vescovo , ha abolito in lui ogni ob-

obbliganza e carattere, che per i voti regolari abbia egli mai acquistato .

Sarebbe ben superfluo e vano se della preminenza de' Vescovi volessi io quì ragionare. Giustiniano Imperadore riconobbe il Vescovo intieramente sciolto anche dalla patria potestà, alla quale una costante legge di natura obbliga tutti gli uomini . *Non enim decens putavimus, ut hos, quos nos in officium patrum provehimus nostrorum, hi sub aliena sint potestate* (94). E farebbe ben da ridere, che i Vescovi, i quali superiori sono a tutti gli ordini Monastici (95), dovessero dopo esser stati sublimati al grado Vescovile, restar pur anco soggetti alle leggi dell' Abate, o del Proposito, i quali sono in tutte le loro parti sudditi de' Vescovi.

Ma oltre all' aver ben per tempo le leggi civili badato a sciogliere i Vescovi da ogni qualunque legge o pubblica, o privata, alla quale nello stato di privati si trovassero mai obbligati: le leggi Ecclesiastiche istesse hanno anche esse a tal punto diligentemente pensato. Abbiamo un' antico Canone del Concilio *Apud Altheum* riferito da Burcardo, e registrato nel testo Canonico. *Statutum est rationabiliter, & secundum Sanctos patres a Synodo confirmatum, ut monachus, quem canonica electio a jugo regule monasticæ professionis absolvit, & sacra ordinatio de Monacho Episcopum fecit, velut legitimus heres, paternam sibi hæreditatem postea jus vindicandi potestatem habeat: sed quicquid adquisierat, vel habere visus fuerat, monasterio relinquat, & Abbatis sui, qui fuerat secundum regulam S. Benedicti arbitrio. Post quam enim Episcopus ordinatur, ad altare ad quod sanctificatur, & titularur secundum sacros Canones, quod adquirere poterit, restituat* (96).

Al qual canone, o sia legge fondamentale Ecclesiastica, non ci rincresca unire quello che il dotto Cabafuzio

fuzio scrive : *Ex opposito a votis religionis immunem fieri Episcopum affirmant Dominicus Soto lib. 7. de iust. quest. 4. art. 2. ad ult. Vasquez in par. 2. quest. 96. art. 4. disp. 165. cap. 8. n. 91. in fin. & cap. 9. n. 104. ubi asserit Monachum factum Episcopum dominum verum haberi , & vinculo paupertatis solvi ; atque multo magis a præceptionibus , & abstinentiis in regula præscriptis , quæ utique non pertinent ad ipsius religionis essentiam , ad quem tamen pertinet paupertas. Huic sententiæ favet Canon statutum 18. quest. 1. diserte dicens , Monachus , quem canonica electio a iugo regulæ monasticæ professionis absolvit , & sacra ordinatio de Monacho Episcopum facit , velut legitimus heres paternam sibi hereditatem postea jus vindicandi habeat (97).*

E finalmente non farà inutile sentire quello che il conosciuto Prospero Fagnano scrive : *Monachus ad Episcopatum assumptus succedit in hereditate sibi post assumptionem delata , eamque acquirit Ecclesiæ , ad quam fuit promotus (98)* . Oltre a' scrittori Canonisti , può vederli in nostro favore decisa tal controversia presso *Paul. Christin. dec. 4. num. 3. vol. 4. & decis. 174. num. 20. vol. 5.* Ma tutto ciò si è da noi voluto allegare, per rispondere a' mali accorti Forensi , i quali nel Cherico Regolare nuove eccezioni ed argomenti inventar vollero, per escluderlo dalla successione de' feudi .

Non pertanto però non intendiamo dimenticarci , che i nostri DD. grandi nemici de' Cherici per la successione ne' feudi , non seppero alcun particolar argomento ritrovare , che i Monaci in una condizione peggiore mettesse a quella de' Cherici , perocchè , a riserva de' frati minori di S. Francesco , ebbero nell' uguale condizione i Cherici secolari , che tutti gli altri regolari : come nel sommario si vede dalle trascritte dottrine (99).

§.UL-

§. U L T I M O .

*Delli particolari crediti di Monsignor Carafa sopra
i feudi ereditarij .*

N On vogliamo in altra diversa scrittura , come si converrebbe , esporre il particolar dritto di Monsignor D. Giuseppe Carafa sulli feudi questionati . Egli è creditore della sua vita e milizia , la quale in ogni conto gli si deve , non ostante ch' egli Cherico sia , e Vescovo . Questo articolo , benchè sia stato da qualche Dottore Forense contrastato , non è però che a seconda di ciò che noi affermiamo , sia infinite volte stato dalla Regia Camera deciso , e dal S. C. , come può vedersi nelle decisioni notate nel nostro Sommario (100) . Ma non rincresca leggere la decisione dal *de Marinis* riferita , la quale piucchè le altre al nostro caso si uniforma . *Prætendente comite Turellæ prosequi reclamationem per ipsum interpositam a sententia Regiæ Camere , qua mediante reclamatum extiterat , deberi domino Joanni Michaeli Saraceno Archiepiscopo Materæ vitam & militiam , super bonis feudalibus quondam patris sui ad Regiam Curiam devolutis per rebellionem Joannis Fabricii fratris , ac demum a Domino tunc rege nostro dicto Comiti concessis . . . merito igitur . . . pro Archiepiscopo pronunciatum extitit .*

C O N C H I U S I O N E .

Se adunque niuna legge vi fu mai , la quale impedisse a' Cherici l' acquistare , e' l' ritenere i feudi nel nostro Regno , e per conseguenza il succedervi : e fu ciò contrastato solamente da' nostri poco avvertiti Forensi , i quali ebbero per autorità di legge le private sentenze de' DD. Milanesi , ed alle leggi del Regno , diede-

(XXXVI)

ro una interpretazione molto strana , e capricciosa : e nel nostro Regno i Vescovi, ed i Cherici costituiti in dignità succederono sempremai , e ritennero i loro feudi paterni : non vediamo perchè debba temere Monsignor D. Giuseppe Carafa , che si abbia per lui a variare il costante , ed osservato dritto ?

Sappiamo noi benissimo , che i feudi sono beni proprj , e privati del Monarca : che la dispensazione di essi , e la loro sorte , dalle mani del loro diretto Padrone debba intieramente dipendere : ma per osservanza appunto delle leggi de' nostri Monarchi , crediamo , che debba darfi luogo a Monsignor D. Giuseppe Carafa alla successione de' suoi feudi paterni . Mettendo già sempre le nostre deboli , e forse mal ragionate riflessioni sotto la censura di tutti coloro , i quali meglio considerando la verità dell' esposto articolo , sapranno credere erronei e fallaci i nostri argomenti . E specialmente sotto la censura de' Signori Ministri della Regia Camera , i quali del dritto feudale , come di ogni altro , possono giustamente chiamarsi i fondatori .

Napoli 1 Giugno 1765

Niccolò Maria Vespoli
Natale Maria Cimaglia

Sommario delle autorità de' DD., e delle confacenti ragioni, delle quali si è fatto uso nell'Allegazione per Monsignor D. Giuseppe Carafa.

(1) Il Catalogo de' DD. che negano, che il figlio Monaco, o Cherico possa succedere al feudo, si legge presso Tappia *ius Regni lib. 6. tit. 11.*, fra' quali essendovi il *Regg. de Ponte de potestate proreg. tit. de assens. Reg. §. 4. n. 13.* è d' avvertirsi, che quel Dottore nell' istesso luogo *num. 11.* dandosi carico de' sentimenti degli antichi DD. Milanesi, attesta che con tuttochè le di loro consuetudini antiche altrimenti parlino, pure oggi i Cherici succedano ne' feudi nello Stato istesso di Milano. La qual cosa fu benanche al Reggente Tappia contestata dal Reggente Geronimo Caimo. Questo fatto dimostra, che le opinioni di Oberto dell' Orto non furono giammai consuetudinarie della Curia di Milano, ma solamente tirate dal privato particolar raziocinio de' DD. di que' secoli, i quali nel tirare i raziocinj legali si avvalevano più ben spesso delle leggi Canoniche, che delle Civili. E da ciò nacque la selva degli errori de' prammatici, annoverati in qualche parte dal dotto *Fabro* in un voluminoso ben conosciuto libro.

(2) I DD. de' secoli più rimoti parlando dell' inabilità del Cherico alla successione feudale alcuna distinzione non fecero tra colui, il quale negli ordini maggiori, è colui che ne' minori, si trovasse costituito, del che possono vederli *Bart. e Salicet. in autben. ingressi Cod. de Sacr. Eccl.*, ed i Canonisti in *cap. in present. de probat. Præpos. & Alex. in c. 1. §. quia vidimus in tit. de his qui feud. dare possunt*, come anche *Giac. di S. Greg. nel suo trattato de Feud. §. ex quibuscumque ver. an autem Clerici.* I DD. posteriori han fatta differenza tra gli ordini maggiori, e minori del Chericato, avendo esclusi i primi, e per li secondi permesso al Cherico di rinunciarvi. *Abbas in cap. fin. de vit. & honest. Cleric.*, & *Calder. in conf. 2. circa fin. vers. sed eligendo hujusmodi successione. de feud.* E Gio: Vincenzo de Anna *alleg. 98.* brevemente questo articolo esaminando, della mutata opinione de' più recenti DD. ci dà piena contezza, come anche *Bammascar. comment. ad tit. si de feud. defunct. & in cap. qui Cler. qu. 3. n. 82. & seqq.* a' quali vuollì aggiugnere *Orsin. de succ. feud. qu. 9. art. 1. concl. 1.*

A

Oltre

Oltre a' DD. del nostro Regno ; anche i Scrittori feudali di altri Regni han fatta la distinzione istessa , esentando dalle quistioni forensi i Cherici costituiti negli ordini minori. *Juli. Clar. §. Feud. lib. 4. quæst. 78.* parlando della permessa successione a' Cherici ne' feudi dice: *Et hæc omnia de plano procedunt in clerico, qui sit tantum primæ tonsuræ, & non in sacris constitutus. Nam talis procul dubio succedit in feudo. Ita dicit Baldus in c. 1. §. qui Clericus n. 7 si de feud. fuerit controvers. quem sequuntur communiter DD., ut dicit Curt. Jun. in dicta quæst. 10. col. pen. vers. 2. lim. Et hæc opinionem, quod Clericus in minoribus constitutus non privetur feudo, dicit teneri in practica judicando, & consulendo Barbat. de præst. Card. in 5. quæst. Basil. 1. p. nu. 5. quem refert Crævet. in dicto conf. 33. post n. 7., e Geronimo Giach. aggiunge adde quod Clericus primæ tonsuræ est capax bonorum feudatium Commun. Rol. conf. 23. n. 1. & vide Fus. in Collect. meæ commun. opin. in verb. Cleric. n. 22.*

(3) Sull'incertezza , e del nostro esser mai stato deciso sul proposto articolo dice il dottissimo Capicio *dec. 10. n. 4. Primum est: nam quamvis varie Doctores senserint in eo puncto, videlicet an clericus seu monachus succedat in feudo, seu feudum vinero possit. Quidam enim tenent affirmativam, & alii negativam, prout late referunt Card. Alex. in cap. primo §. & quia 5. col. de his qui seu. da. po. Felin. Barb. Curt. & Jaco. Quinimo affirmativam comunem opinionem esse dicit Card. Alex. ubi sup. allegans idem dicere Laude. ibi, & pro ea opinione, quod comunis sit firmat Salyc. Jacob. Felin.* E nello stesso argomento prosiegue n. 18. *unde succedit, quod ex quo saltem de iure articulus principalis causæ est intricatus, ob varias DD. opiniones, ius ipsum redditur incertum & dubium.* E così anche dice *de Marinis decis. 94. Etenim licet gravis sit quæstio inter DD., an clericus in Sacris constitutus, vel qui est in minoribus, & beneficium habet Ecclesiasticum, in feudis succedere possit, de qua per Juristas &c. Giordano Orsini de succ. q. 9. art. 1.* E tale è uniforme il linguaggio de' Forensi , che han scritto fino a' nostri giorni ; ciascun de' quali ha seguitato a capriccio i raziocinj del proprio talento , malamente adattando decisioni, ed autorità de' DD. Può vederfi presso *Jacob. de S. Greg. de feud. §. & quibuscunq. vers. an autem Cler.* , dove le schiere de' combattenti DD. per le controposte sentenze si numerano.

Lo stesso è avvenuto a' DD. forastieri , e Giulio Claro dice *lib. 4. q. 78. Quæro an Clericus succedat in feudo? hæc quæ-*

Pin

3

stio a DD. satis confuse tractatur, non distinguendo casus, in quibus posset in practica contingere; potest enim esse, quod habens feudum efficiatur Monachus, aut Clericus, vel quod feudum ipsum ad aliquem jam Clericum jure investiturae, vel aliter devolvatur. Dic ergo C. Guiglielmo Fornerio nel suo comment. de feud. tit. de his qui feud. accipere poss. contesta la quistione istessa essersi in ambe le parti malamente in Francia trattata. Rotbio pandect. feud. cap. 6. q. 18. dimostra essere anche oggi in Germania grossolanamente trattato, e maneggiato questo articolo, per la presunta inabilità del Cherico al servizio feudale.

(4) Di questa opposizione potevamo non darci alcun pensiero, nella prevenzione, che dal Fisco non si promoverebbe affatto: ma poicchè abbiamo ne' nostri DD. del foro veduto di essersi in altri secoli fatta distinzione tra 'l Cherico secolare, e 'l Monaco, affinchè nella presente occorrenza alcuna dubbiezza in danno della nostra ragione non abbia a sorgere, di questa opposizione abbiamo benanche voluti caricarci.

(5) De success. feud. in Regn. Neap. qu. 9. art. 1. Concl. 1. C. seqq. vedi Not. (3) sop.

(6) Jul. Clar. recep. sent. lib. 4. qu. 78. Faabinei Contror. lib. 7. cap. 35. per tot.

(7) Nella nota (91) noi ci daremo carico delle decisioni le più illustri, colle quali han preteso i nostri DD. dimostrare l' esclusione del Cherico dalla successione feudale: ed ivi si vedrà di essere il Cherico stato escluso nella concorrenza di altro agnato di grado più rimoto, e non già quando il cherico si è trovato l'ultimo della famiglia, senza altro congiunto, che avesse al possesso de' feudi potuto aspirare.

(8) Cujacio nel Comm. a' libri degli usi feudali pretende, che il primo libro sia di Gerardo de Nigris, forse che gli venne sfuggito l'osservare ne' libri stessi feudali, che Gerardo avesse il cognome di Capagisto, non già de Nigris; la qual lezione non è nell'edizioni degli usi feudali costante, leggendosi in alcune Gagapistum per Capagistum tit. hic finitur lex C. tit. Si de feudo vassall. ab aliq. Curt. iun. de feud. qu. 1. n. 1.. Il secondo, e terzo libro si pretende tutto di Oberto dell'Orto, e 'l quarto di varj DD., fra' quali non deve aver l'ultimo luogo Ugolino conosciutissimo Dottore in quell'istesso secolo.

(9) Nelle Costit. del Regno, il dritto de' Longob. si chiama dritto comune ripetite volte. Adv. de Isern. ad Constit. Spe-

4
 ciale quoddam. Vide Curt. iun. de feud. par. I. cap. 6. per tot. Andre. Ifern. prælud. feud. Tertio queritur, cum iste liber sit coniunctus satis Longobardæ, & multa inde sumpta sunt, ut patebit infra in multis locis, & allegantur iura illa in gloss. ist. lib. an leges Longob. servabuntur ab omnibus gentibus? In Regno Siciliae servatur ius Longobardum, quia Constitutio Regni hoc præcipit: alibi vix servatur. Inde in aliqua parte regni non servantur iura Long., immo in una terra sunt multi, ut est Salerni, viventes iure Longobardorum, & multi iure Romanorum. Liparuli nel comm. ad Ifern. fol. 5. a t. dimostra lungamente, che l'osservanza dal dritto Longobardo sia in questo Regno anteposta a quella del dritto commune.

(10) Andr. Ifern. in prælud. feud. Curt. iun. tract. feud. p. I. Cap. I. in questo argomento dice. *Dubium facit quia licet in libro feudorum sint quedam decisiones imperiales, de quibus non est quaestio, sunt tamen maiori ex parte decisiones Oberti de Orto, & Gerardi Gagapisti: qui fuerunt Doctores tantum, & per consequens eorum auctoritas non est necessaria, sed solum probabilis quatenus bona ratione nituntur, ut est gloss. notabilis in l. I. que allegat. tex. in l. I. Cod. de profess., qui in urbe Constant. l. 12. Bart. & comunis. scribentes in lib. I. ff. si cert. petat. Immo non solum dictum Doctoris non est necessarium, & allegabile ad decisionem causarum: sed nec etiam dictum Papæ, quando sine concilio loqueretur, ut inquit Hostiens. in c. pastoralis. Extrav. de decimis. Cum ergo non constet prædictos Obertum, & Gerardum, qui fuerunt huius libri compilatores, habuisse auctoritatem legis condendæ, quæ nisi a principe potest concedi l. 2. §. pen. ff. de orig. iur. videtur dicendum, quod decisiones eorum non sint authentica.*

Balzerano nel suo Comm. al lib. usus feud. qu. I. volendo intraprendere, che il libro degli usi feudali possa fare autorità di legge, finge la favola, che lo avesse fatto compilare Federico II da Ugolino: ma finocche egli non ci contesti tale peregrina notizia, resterà solo col suo sentimento. E' il Card. Parisio p. I. Conf. 21. n. 14. dice, che tanta poca sia l'autorità del detto libro, che per derogarla, basti la consuetudine di qualunque luogo. Pietro Giannone nell' Istoria del Regno lib. II. Cap. 5. §. I. apertamente afferma, che il libro degli usi feudali non appartenga affatto al nostro Regno, ed avvertisce, che le costituzioni di Federico II, che a quello si veggono aggiunte, non sono punto leggi pel nostro Regno, dovendosi in Federico distinguere il carattere di Re di Napoli, e d'Imperadore

re

re Signore della Toscana, dove varie leggi fece a que' stati appartenenti, le quali con noi non volle affatto accomunare.

Guil. Forner. *de feudis in princip. Auctoritas quæ sit queritur. Non dubium est quin apud Mediolanenses obtinuerint iura hæc, populi moribus tacite introducta, que consuetudines feudorum inscribuntur. Apud alias gentes non eque valebunt, nisi quo ab Imperatore consensu approbata, & longa temporis diuturnitate usitata fuerint. Quare his libris, unde multa in usum nostrum haurimus, tamquam bonis & equis fere passim utimur: non tam ideo, quod Franci, vel Germani ea legislatione obligentur: sed quia quemadmodum Romani leges Atzicas imitati sunt, & Lacedemoniorum mores, indeque suas duodecim tab. leges descripserunt, & in suam rep. invexerunt.*

(11) Curtius Jun. *Tract. feud. par. I. princip.* come sta riferito nella nota precedente

(12) Io credo, che potrei ben sostenere, che'l libro degli *usi feudali* non abbia parlato mai de' feudi, che dalle dirette mani del Monarca si concedono. Bastarebbe per contestare la mia opinione, leggere il principio del libro. *Feudum dare possunt Archiepiscopus, Episcopus, Abbas, Abbatissa, Præpositus, Marchio & Comes, qui proprie regni, vel regis capitanei dicuntur.* E del Monarca punto non si ragiona. Adunque posso io ben dire, che in questi libri de' suffeudi, e non già de' feudi si parli; perocchè i suffeudi sono quelli, che dalle mani di costoro provengono, i quali *dicuntur regis capitanei*. Egli però forte mi sorprende, che molti valenti uomini, i quali han commentato questo libro, non si siano accorti, che Oberto e Gerardo abbiano parlato solo de' suffeudi, e delle terre censuarie, per le quali doveva già sempre la legge de' feudi osservarsi. Poicchè non essendo i suffeudi, ed i censi conosciuti nel dritto Romano, doveva per questi a quelle leggi ricorrersi, le quali con la dilorò natura più si confaceffero. Se adunque dalla legge scritta per i feudi voglian trarsi argomenti per i suffeudi, e per le terre censuarie, non vediamo noi gran disordine. Ma che per contrario poi si voglia la natura de' feudi, con quella de' suffeudi, e della terre censuarie paragonarsi, lo crediamo sì grave errore, che argomento ritrovar non sappiamo, per saperlo almeno scusare.

(13) *Miles qui beneficium tenebat, cum esset sine liberis, venerabilem domum intravit, & seculo renuntiando, arma bellica deposuit, habitumque religionis assumpsit, & sic conversus factus est.*
Hic

Hic donec vixerit, feudum retinere cogatur, quod Dominus, vel agnatus sibi pertinere contendit. Sed iudicatum est Domini, vel agnati conditionem esse potiore, eo quod desit esse miles seculi, qui factus est miles Christi, nec beneficium debet pertinere ad eum, qui non debet gerere officium. Avvertasi, che in questo sentimento de' DD. Melanesi, si parla solamente del milite, il quale si sia fatto Monaco, o Frate, e non già prete secolare, o Chericco.

(14) Afflict. decis. 320 per tot.

(15) De Marinis Resol. Jur. lib. 2. Cap. 46. n. 4. *Huius conclusionis ratio affertur, nam quod clericus ad feuda tenendum inhabilis reputetur, fuit in Domini favorem statutum, non autem agnatorum, cum non possit ille a clerico servitium consequi, prout a laico, ac proinde habilitando clericum ad successionem, sibi soli Princeps ipse praeiudicat, non autem agnatis: ita Menoch. conf. 181. n. 70. lib. 2. Intrigliol. de feud. centur. 2. art. 1. n. 215. Panciroli. consil. 111. n. 17. Carol. de Grass. tract. de effect. cleric. effect. 4. n. 269. Genuens. in practicabil. eccles. qu. 10.*

(16) Parlano i DD. Milanesi della successione del maschio nel feudo concesso alla femina, e con regole di non conosciuta Logica aggiungono. *Ex hoc illud descendit, quod dicitur, clericum nullo modo in beneficium paternum debere succedere, etiam si posteaquam habitum religionis assumpserit, postposuerit. Idem in omnibus qui habitum religionis assumunt, ut conversi, bi enim, nec postea in feudo succedunt, & si quod habent, perdunt.* Egli è da rifletterli in questa dottrina, che anche del Monaco, e del Frate si parli più che del Chericco secolare: ma è stato anche ne' secoli barbari della giurisprudenza creduto ben fuor di proposito, che colui il quale avesse vestito un abito religioso, e poi lo abbia lasciato, non avesse dovuto più succedere ne' feudi paterni. Oggi non si riputa più tanto micidiale il vestire l'abito religioso, per non dovere mai più al possesso de' feudi aspirare. Scrive il nostro Capicio nella decis. 115. n. 12. *Idem Andreas in c. qui cleric. si de fe. fu. contr. tenet, quod Monachus etiam exiens infra annum professionis perdit feudum, licet quàm durum sit. idem Andr. in c. 1. de bene. fæmin. videtur tenere, quod exiens licite de religione infra annum probationis, post mortem patris, cum inveniatur feudum alii apertum, non succedit, nisi cum esset questio de feudo, an scilicet alii debeat aperiri, habitum deponat.*

(17) De Marinis Resol. iur. lib. 1. cap. 21. n. 5. & seq. & lib. 2. cap. 50. Bammacar. Repet. feud. ad cap. qui cleric. qu. 3. n. 83. Anna allegat. 98. per tot. Andr.

(18) *Andr. Ifern. Repet. feud. si de feud. fuerit controv. n. 5. Orsin. de succ. feud. qu. 9. art. 1. concl. 4. circa fin. Capyc. dec. 115 Clericus qui patre mortuo laicatur, statim succedit in feudo, quia non perditur quod non habetur.*

(19) *De Marinis Resol. iur. lib. 2. cap. 50. n. 6. Bammacar. comment. ad tit. si de feudo defuncti, & in cap. qui clericus, qu. 3. n. 82. seqq. Anna alleg. 98. in fin.*

(20) *Qui clericus efficitur, aut votum religionis assumit, hoc ipso feudum amittit.* Non si sia il vero autore di questa sentenza, la quale potrebbe forsi ad Ugolino riferirsi, se vero egli sia, che anche di questo Dottore, vi sia parte ne' libri feudali.

(21) Dice la *gl. Hoc ideo accidit, quod ex quo incipit esse miles Dei, desinit esse miles seculi, nec debet beneficium pertinere ad eum, qui non debet gerere officium. Sed numquid per alium potest feudo servire clericus? Hæc questio est scolastica, & ideo omisimus eam, quia in brocardicis disputatur a iurisprudencia.* Vuole qui dire Accursio, che per l'abilitazione del Cherico al servizio per sostituito, debba ricorrersi al *jus comune*, del quale noi parleremo in altro canto.

(22) *Tit. 40. lib. 2. de Capitulis Corradi §. 3.* Vorrei che i valorosi DD. del foro mi spiegassero quelle parole, non *solummodo personæ*. Io mi credo che si possa di leggieri sciogliersi l'antinomia. Corrado parlò de' feudi, ed i Milanesi de' suffeudi. Ne' feudi i Prelati prestavano il servizio militare per lo competente numero di soldati, che i feudi richiedevano: ne' suffeudi non poteva il vassallo esibire il sostituto, per la nota regola legale *substitutus non potest substituere. Delegatus non potest delegare &c.* Ma egli non è da recarsi in controversia, che tutti i nostri Dottori abbiamo affermata la massima, che il Cherico possa *acquirere de novo* il feudo, del che si terrà conto poco appresso. Adunque non è il Cherico inabile per la sua persona a poter essere feudatario. Ed allora niente importa, ch' egli sia *miles Christi*, e che gli debba appartenere un beneficio, che debba per *alium gerere*. Così ragionano gl' infelici nostri Forensi, avendo fatto mal uso della *scolastica*, la quale non gli avrebbe dovuti portare in sì mal ragionate conseguenze.

(23) A noi non è ignota la massima legale. *Non est novum, ut qui dominium non habet, alii dominium præbeat l. 1. ff. de acquir. ver. dom.* la quale però al nostro proposito non è adattabile affatto: poicche non siam noi nel caso, che il Vescovo

o' l Cherico non abbia il dominio del feudo , il quale presuppone già la legge , ch' egli con pieno dritto possedga , acciò ne possa altri investire . E 'l possedga con pieno dritto : dimodochè si parla nel libro degli *usi feudali* della devoluzione de' suffeudi nella persona degli Ecclesiastici *tit. de de clerico invest. fac.* Dal che apertamente si vede , che i Cherici sono capaci del possesso de' feudi , come i secolari . E contro di loro potrebbe l' argomento valere , se alcuna legge vi fosse , la quale costringesse il Cherico a dare necessariamente in suffeudo il suo feudo , del quale non ne permettesse la tenuta in mano del Cherico , se non se in quanto a goderne l' utile dalle mani del suffeudatario .

(24) *Tit. 36. lib. 2. Mutus , & surdus , cæcus , claudus , vel aliter imperfectus , etiam si sic natus fuerit , totum feudum paternum retinebit . Obertus , & Gerardus , & multi alii . Quidam tamen dicunt , qui talis natus est , feudum retinere non posse , quia ipsum servire non valet . Sic dicimus in clerico , in fœmina , & in similibus . E nel tit. 6. lib. 1. Mutus feudum retinere non potest , scilicet qui nullo modo loquitur . Sed si feudum fuerit magnum , quo ei ablato se exhibere non valeat : tantum ei relinqui debet , unde se sustinere possit . Et his omnibus casibus feudum amittitur , & ad Dominum revertitur .*

(25) Già nel *tit. 36. lib. 2.* leggesi che Oberto e Gerardo con molti altri erano del sentimento , che il muto , il fordo , il cieco , il zoppo &c. potevano ben succeder a' feudi . Delle femine ce n' ha nel *tit. 7. lib. 1. §. filia . tit. 15. lib. 1. tit. 26. lib. 2. tit. 30. lib. 2. tit. 41. lib. 2. tit. 50.*

(26) Vedi le due note antecedenti . Ma di questo argomento , e delle decisioni fatte da' nostri Tribunali ce n' ha per intiero la *decis. 6* del nostro *Reg. Carol. Tappia , vid. Balzaran. Repetit. feud. tit. 36. fol. 288. Michalor. de cæco , muto , & surdo , cap. 66. & 67. per tot.*

(27) Nel nostro regno non è da mettersi in dubbio , che il cieco , il muto , il zoppo , il gobbo siano alla successione feudale ammessi , del che molti DD. attestano : e se lecito ci fosse , avremmo anche de' viventi esempj a produrre , i quali sono pur troppo noti . Ma riguardo al poter la femina servire per sostituita persona , ecco ciochè il nostro *Card. Parisio* scrive *part. 1. conf. 21. n. 21. & seq. Et cum fœmina & filia isto casu per constitutiones Regni habilitatur ad successionem feudorum , & habilitatio intelligitur , ut possit præstare servitium per maritum , seu alium,*

aliam, ut puntualiter firmat Andreas de Isern. allegando ad id jura
 in d. constit. in aliquib. mibi col. 12. vers. at femina succedit, &
 tenet Specul. in tit. de feud. §. quantum. ver. 21. & Andr. de Iser.
 in fin. in tit. ex quib. caus. feud. amitt. & intio. de cap. qui cur.
 vend. §. similiter, & per Alex. cons. 10. in 5. vol. cum aliis alleg.
 in decis. cons. Neap. per alleg. 320. col. 2. & seq. & firmat Fulgo.
 cons. 4. Ad id de quo queritur, ubi asserit ita de facto fuisse obser-
 vatum Paduae, quod femina succedens feudo, possit deservire per ma-
 ritum. Et ex illo persona reddetur capax ut adimpleat juramento fi-
 delitatis, & per eundem Fulg. cons. 86. col. 2. in fi. & etiam pro-
 bat in c. si minori, & in c. si quis decesserit, tit. si de feud. con-
 trov. & in c. 1. §. firmiter, & ibi And. de Ise. & alii notant in
 ti. de probib. feu. alie. per Fed. & alia cumulat Mod. Pap. in
 trac. de feud. fol. 68. col. 2. ver. 3. pro eadem opi. & col. 4. &
 fol. 29. col. 3. ver. 4. signanter limitate, & car. 23. col. 1. ver.
 adde tu. Eo etiam quoniam substantiale feudi non est servitium,
 sed fidelitas, ut plene persequit. And. de Iser. in c. 1. ex qu. cau.
 feu. ami. in d. §. similiter, & habetur in d. decis. cons. Neap. 320.
 col. 2. & per Dec. in l. 2. §. item impuberes, nu. 5. ff. de re
 judic. Ad quod benefaciunt tradita per Soc. cons. 257. visis investi-
 turis col. 2. & 4. & col. 6. & aliis seq. in 2. vol. ubi ex plu-
 rib. concludit eo casu, quo femina ad successionem feudi recipitur, cum
 eadem tunc censei & dispensatum, & quo ad servitium personale,
 ut per alium loco sui possint praestari, & etiam quo ad juramentum
 fidelitatis, quum contenta in illo praestabuntur per alium. Et satis
 operabitur quo ad sui personam, ut persistetur ea, quae personae suae
 conveniunt. Et suadet, quoniam quam plures sunt casus, in qui-
 bus femina succedit in feudo, licet feudum juramentum fidelitatis
 requirat, ut alias pluries consulendo deduxi: & tale juramentum
 isto casu non erit nocumento, quominus ipsa femina non succedat,
 ex quo circa illud dispensatum: & intelligitur, eo modo quo supra.
 Ex quibus tolli possunt quam plures objectiones, quod in oppositum
 fieri possent, de jurameneto fide & contentis, & de comprehensis in
 illo, & de aliis servitiis personalib. quae ipsi feminis minime conve-
 niunt. Nam illis casib. quibus ad feud. successionem habilitantur, etiam
 quo ad ista censentur habilitata, & cum eis dicitur dispensatum modo
 & forma, quibus supra.

Afflic. repit. feud. de benef. fem. n. 5. Et quoniam hic pro-
 misi dicere in quibus non licet servire per substitutum, dic quod
 quando est electa industria personae non potest servire per substitutum,

ut in l. inter artif. ff. de solut. &c. Item quando ille talis qui teneatur ad servitium, possit faciliter sine ignominia illud servitium facere, secus si cum ignominia per ea quae notat glos. &c. Item ubi factum requirit personam propriam, tunc non potest servire per substitutum, puta coire, mingere &c. Item officium predicandi alteri indultum, non potest fieri per substitutum. Anton. Capyc. decis. R. R. C. Neap. decis. 10. n. 11. Sed ita est, quod in omni feudo regulariter est in electione vassalli an velit personaliter servire, an vero solvere pecuniam, ut Alva. post antiquos in l. 1. in fin. de pace jur. & in l. imperialem §. firmiter de prohib. alien. per Frederic. &c. An sit idem solvere pecuniam, vel dare substitutum, cogita, nam Curtius, & Felinus tradunt, quod locum habet, ubi non est electa industria personae, subdes quod ubicumque in concessione fit mentio heredis; non videtur electa industria personae, allegans Cinum, & Baldum, qui facit de hoc festum, videlicet, quod industrialia non transunt in heredem.

(28) Tutti i nostri repetenti feudali riducono l' achille de' loro argomenti per l' esclusione del Cherico dal possesso de' beni feudali alla costituzione errores. Vid. Balzar. lib. 2. feud. tit. 21. de Marinis . . . Afflic. dec. 265. n. 37. Sed si Vassallus habet feudum propter quod praestatur servitium in pecunia, vel alia praestatione, si efficiatur monachus feudum transit in Monasterium eo vivo, postea redibit ad agnatum, vel dominum. Sed in Regno hoc credo quod non procedit per constit. Reg. errores, ubi statim dimittunt feuda, & nihil transit in Monasterium, & hoc est propter juramentum ligii, quod praestatur Regi, prout ego firmavi. Il Regente Orsini de Succ. feud. in Regn. Neap. qu. 9 art. 1. doppo aver riferite le varianti opinioni de' DD. per la successione del Cherico ne' feudi paterni dice: Et in hoc regno omni dubio caret, eoque iure utimur, propter Constit. eius, quae incipit Errores eorum, ubi glos. & Andreas notant &c.

(29) Vedi la nota 34.

(30) Sono chiari i Canonici antichi, i quali comandavano, che i servi, i quali dovevano agli ordini sagri ammetterli, doveffero essere prima manomessi. Nel Concil. Aurelian. 1. si legge nel Canon. 2. si servus absente, aut nesciente Domino & Episcopo sciente, quod servus sit, Diaconus aut Praesbyter fuerit ordinatus; ipso in Clericatus officio permanente, Episcopus eum Domino duplici satisfactione compenset. Sin vero Episcopus eum servum esse nescierit, qui testimonium perhibent, aut eum supplicaverint ordinari, simili Redbi.

redhibitione teneantur obnoxii. Nel qual sentimento infiniti Canonici potrebbero quì da noi addursi, dimanierachè il dotto Tommasini *part. 2. lib. 1. cap. 67. n. 1.* dice per massima incontrastabile: *Servitus cum Regio Christi Sacerdotio copulari nulla ratione potest*.

(31) Dell' antica, e costante nobiltà de' Baroni vi ha chi lunghissimi voluminosi libri ha scritto: ed anche oggi si ha il Baronaggio per fonte di nobiltà, non ostanti che non per la strada delle virtù in tal ordine oggi si entri. Del rimanente abbiamo in que' tempi legge del Regno, che anche per entrare nella semplice milizia, uopo era esser figlio di altro milite. *Constit. de bon. milit.*

(32) Non crediamo, che possa mettersi in disputa, che i feudi dipendano direttamente dalla mano, e dall' autorità del Monarca: e che quella, che da' *Valvassori* o sia da *Regis Capitanei* dipendono, *suffeudi* debbanli necessariamente chiamare, nel che è da vedersi il conosciutissimo libro del vecchio Marino Freccia.

(33) *Vetus Glos. Angariarius, qui agrum locat, ut Angariam accipiat*. Ranfrido Giureconsulto, il quale scrisse nel 1215 dice *Angarii sunt qui servitium faciunt propriis expensis, puta tot operas in septimana: & sic vulgariter dicuntur in multis partibus Angarii. Et sales villani, qui de personis faciunt operas, vocantur vulgariter Angarii*.

(34) Veramente le leggi Ecclesiastiche vollero sempremai i Chericici esenti da ogni personale servizio, nel che dalle leggi civili furono accompagnate, e l' Istesso Imperatore Federico II confermò tutte e quante l' esenzioni, e libertà de' Chericici. Nuli la però di manco nelle Novelle di Giustiniano leggesi. *Adscriptitios autem in ipsis possessionibus, quarum sunt adscriptitii, Clericos etiam præter voluntatem dominorum fieri permittimus: ita tamen, ut Clerici facti, impostam sibi agriculturam adimpleant*. Nov. 123. cap. 17. L. 16. Cod. de Episc.

(35) *Commentario alla costituzione del Regno ER-
RORES EORUM: De bis qui debent acce-
dere ad ordinem clericatus.*

Tutti i DD. del Foro Napoletano hanno interpretata questa legge, come se apertamente parlasse de' feudi, equivocando

sulla parola *beneficium*, che in questa legge si ritrova: nel che hanno essi molto errato, non riguardando nè i termini, nè il tempo in cui fu emanata questa legge istessa. È stato costume de' nostri DD. seguitare ciecamente i sentimenti de' loro antecessori, senza punto ragionarvi, e pieni di una colpevolissima buona fede riputar tutto per vero e certo quello, che dagli antichi siasi lasciato scritto. E spesso vediamo allegarsi anche le antiche chiose per ugaale autorità alle leggi istesse. Così Andrea d' Ifernìa dovè farsi trascinare da *Marino da Caramanico* antico chiosatore delle Costituzioni, perocchè questi si fu il primo, che la quistionata legge volle a' feudi portare, malamente intendela, ed interpretandola. Ma non è però, ch'egli *Marino* credesse, che la Costituzione parlasse in effetti de' Baroni: egli volle trarne un semplice argomento, e questa illazione di *Marino*, fu poi da Andrea d' Ifernìa, e da Matteo d' Affittis creduta come un vero contenuto della legge.

R E X R O G E R I U S

Errores eorum, qui villanos quoslibet, sine licentia dominorum, ad ordinem clericalem accedere, Regia constitutione dicunt esse prohibitum, interpretatione benevola corrigentes, Decernimus, eos tantum VILLANOS predicta constitutione intelligimus fore prohibitos clericari, qui personaliter intuitu personæ suæ scilicet, servire tenentur, sicut sunt ASCRIPTITII, & SERVI GLEBÆ, & hujusmodi alii. Qui vero respectu tenimenti, vel alicujus beneficii servire debent, si voluerint ad ordinem clericatus accedere, liceat eis, sine voluntate etiam dominorum, prius tamen his, quæ tenent a dominis suis in eorum manibus resignatis.

Per la buona intelligenza di questa legge, egli è da premetterli, che l' autore di lei fu il Re Ruggiero, il quale venne a dominare nel nostro Regno, dopo che per ben cinque secoli i Longobardi il possederono. Questa nazione v' introdusse tutte e per intiere le proprie costumanze, e fra queste il proprio diritto, il quale per *jus comune* fu in que' tempi riconosciuto ed appellato, *ved. la not. (9) sopr.* Per quel dritto adunque le persone dividevanli allora in Nobili, Ingenui, Libber-

bertini, e Servi : ciascuno de' quali sono nelle leggi de' Longobardi con proprio particolar nome chiamati . Nella nostra costituzione viene solo a considerarsi l'intero ceto de' servi, o sia la plebe servile, la quale si divideva in *liti*, *misteriales*, *rustici*, *casati*, & *non casati*, i quali dicevansi anche *gastni*, *ascripti*, *serviglebae*, & *ensuarii*, *malmanni*, *mansionarii*, *massarii*, *originarii*, *manusmortuae*, *conditionarii*, *accolabi*, *coloni*, *servitores*, *tributarii*. Tutte le quali sorti de' servi avevano per essi loro qualche dritto particolare, del che varj Scrittori Germani han scritto. *Vid. Boebmer. disert. de jur. & stat. homin. propr. sect. 2. Muller Resol. 97. & seq. Schepliz part. 4. tit. 14. Io. Petri Ludewig. dissertatio de conductione villari, & colonis adscriptitiis, & Excerpt. Ludewig. de colonis adscript. cap. 1. §. III. p. 2. in not. Thomastus dissert. de hominib. propr. §. 86.*

Ed i Libertini istessi non erano nell'intera condizione degli uomini liberi, poichè erano anch'essi obbligati a qualche sorta di servitù. Furono in ciò costanti i Germani in ritenere gli antichi costumi de' loro antenati, de' quali Tacito narra *de morib. Germ. libertini non multum supra servos sunt*. Or tutti questi servi de' Longobardi-Italiani, toltine i *ministeriales* i *servitores*, e i *manusmortuae*, tutti gli altri erano addetti alle campagna. E questi alcuni erano nell'intera condizione servile, come gli *ascripti*, i *servi glebae*, i *casati*, e *non casati*, i *coloni*, gli *accolabi*. Altri erano nella specie de' libertini-germani, i quali sotto il general vocabolo di *rustici* si dividevano in *ensuarii*, *malmanni*, *mansionarii*, *massarii conditionarii*, *originarii*, e *tributarii*: e di questi più vantaggiosa di ogni altro era la condizione de' *ensuarii*, e *tributarii*. Quelli che erano nella perfetta condizione servile, erano in un certo modo parte indivisibile de' fondi istessi, a quali erano ascritti. E così erano anche parte de' fondi istessi molti del secondo genere de' servi, che distinti abbiamo sotto la rubrica di libertini, com'erano i *mansionarii*, i *conditionarii*, ed i *coloni*. Gli altri *villani* poi riconoscevano il loro men duro servaggio per i campi, che ricevevano da' *Burgenses*, o da' Militi, per i quali pagavano il *censo*, o 'l *tributo*, onde la loro denominazione pigliavano.

Per conferma di ciò, che abbiamo detto in riguardo a' rustici libertini Germani, non rincesca sentire quello, che scrive Gio: Boemo *lib. 3. de morib. gent. cap. 12. Eorum qui ruri pagatim villasimque habitant, quique illud colunt, & propter hoc*

hoc rustici vel rurales appellantur, si credere velint, satis misera & dura conditio est. Scorsim ab aliis, quisque cum familia & pecore suo humiliter vivit. . . . Dominis crebro per annum serviunt, rus colunt, & semine conspergunt, fructus metunt, & borreis important, ligna secant, domos edificant, fossas effodiunt. Nihil est, quod servilis & misera gens ipsis debere non dicatur. Nihil etiam quod iussa facere absque periculo recusare audeat. Delinquens graviter mulctatur. Sed nihil est genti durius, quam quod prediorum quae possidet, maior pars non sua sit, sed illorum, a quibus certa frugum parte quotannis redimere debet. Queste sono le persone, delle quali la nostra Costituzione parla.

Tutta la schiatta poi de' servi, e libertini rustici abitavano a truppa a truppa per i fondi de' loro Signori, e dall'essere in quelli *incasati*, le loro abitazioni Casali si appellavano e *Curtis*, de' quali infiniti sono gli esempj nelle Cronache del Casino, Volturno &c., e da questi Casali essendo sorte le tante terre, ville, e piccoli castelli nel nostro regno, è nato poi il principio, che gli abitatori di tali luoghi, non potessero mai tra' nobili aver luogo, come quelli, che il sangue traggono da un fonte affatto incapace di nobiltà.

Con tale prevenzione egli è di bene, leggere le parole della Costituzione, le quali meritano riflessione particolare.

Errores errorum. Parla il Re dell'equivoco, nel quale volevano essere i Padroni de' campi, i quali volevano far credere, che tutti coloro, i quali a' territorj si trovassero addetti, non potessero senza licenza de' Padroni di quelli al Chericato essere promossi. Era già questi un stabilimento del dritto comune *Novell. 123. l. 1. Cod. de Episc. & Cler.* E l'Imperator Federico lo aveva con sua legge espressamente confermato *Constit. lib. 3. tit. 2. Adscriptitios sine voluntate, & assensu eorum, quorum iuri subiti sunt, & potestati, nullus Episcoporum ordinare praesumat:* rinnovando già altra legge di alcuno de' Re Normandi, della quale Ruggieri nella nostra Costituzione si dà carico. Avevano i Padroni de' campi voluta estendere la condizione degli Adscriptizj a tutti i rustici a' campi addetti: e questo appunto era l'errore, che il Monarca volle correggere con questa legge.

Villanos quoslibet. I Rustici erano divisi in servi *adscripti glebae*, ed in molte altre spezie di pura condizione servile, ed in

in Libertini, generalmente detti Villani, come la costituzione istessa li nomina. Vale a dire, che la parola *Villano* abbracciava tutte e quante le specie de' servi rurali, e de' rustici Libertini. I quali Libertini, benchè servi in verità non erano, pur tuttavia dovevano agli antichi padroni prestare le angarie, e parangarie, *Boehmer. ibidem* §. 24. ed erano a' padroni soggetti. E tali Libertini non possedevano mai i territorj con pieno libero dritto, poichè dovevano di questi pagar sempre a' padroni del suolo qualche riconoscenza, nè de' beni immobili potevano a loro senno disporre senza il permesso del padrone. Siccome non potevano nè anche da' territorj a loro senno partirsi per una certa giurisdizione, che avevano sopra di loro i padroni de' territorj istessi. *Heinec. elem. jur. Germ. lib.1. tit. 2. de statu libertin., seu rustic. non adscript.*

Non volevano distinguere taluni la diversa condizione de' *Villani*, onde il Re Ruggieri ripigliando l'errore di costoro definì, che gli ascrittizj non potessero senza licenza de' padroni ordinarsi: non così degli altri rustici. E sarebbe grande inavvertenza voler ne' Villani includere il ceto de' Baroni, o feudatarj, i quali erano tutti *Milites*; e dovevano essere di nobile lignaggio, essendone espressamente vietati i Villani, come dalle parole della Costituzione *de hon. milit. &c.* colla quale viene proibito di poter essere milite, giudice, o notajo, colui, *qui vilis conditionis sit, Villanus, aut Angarius forsitan*, i quali non solamente al grado di milite, ma nè anche al molto inferiore di notajo o giudice a contratti ascendere potevano.

Oltre a ciò è egli d'avvertirsi, che i Villani, de' quali parla la nostra Costituzione, erano nello stato delle *cofe*, e non già delle persone. Nell'età de' Re Normanni, e Svevi, per le frequenti ribellioni, si devolvevano al Monarca grande quantità di beni di ogni sorte: i quali beni da' Monarchi si concedevano a' Nobili, col peso di doverne corrispondere il pagamento per la milizia, come si praticava de' grandi feudi. Fra i beni intieramente allodiali vi erano i Villani, sul capo de' quali si costituiva da' Monarchi un feudo. Eccone gli esempj dalli registri de' feudatarj del Re Guglielmo II. *Milites Gifoni. = Gregorius de Linguido dixit, quod tenet XL. villanos in feudo: & cum augmento obtulit milites III. = Petrus filius Baronis, sicut significavit Alfanus Camerarius, tenet villanum I., & serviet de milite I. = De Monte sano.... Malascocca, sicut significavit Alfanus Camerarius, tenet in*
Mon-

Montefano villanos XXXVI., qui sunt feuda I. militis. E di tai feudi fondati sul capo de' Villani, ve n'ha ne' regj Archivj un infinito numero. E qualche reliquia oggi anche n'esiste, in que' feudi, in cui la giurisdizione del Barone si estende sopra un certo numero di famiglie, le quali sono discese da que' villani del duodecimo, e decimoterzo secolo, che da' Monarchi si concedevano in feudo. Così nel feudo di Castello di Airola ancora oggi si osserva, il qual feudo si possiede da S. E. il Signor Duca di Bovino Magnate di somma virtù e senno, ed egli esercita la sua ordinaria giurisdizione sopra que' suoi vassalli, in qualunque territorio e sito, passino a far dimora.

Sine licentia dominorum. Malamente sotto queste voci si vuole compresa la persona del Monarca, allora che nelle Costituzioni, quando de' Monarchi si parla, così si legge. *Nisi eis Regia pietate indulgeatur. Et hoc respectu Regiae pietatis l. 1. & 2. lib. 1. tit. 36. qui a Curia nostra discedere sine Mandatu Nostro. l. 2. lib. 1. tit. 40. ante Oraculum Nostrae Celsitudinis speciale a nobis, ex certa scientia impetratum, vel indulgendum, a predecessoribus nostris divis parentibus nostris l. 1. tit. 3. lib. 4. Nisi de speciali Nostrae Celsitudinis licentia confirmetur l. 1. lib. 3. tit. 5. Sine mandatu nostrae Curiae eod.* Nè farei per finirla se tutte le Costituzioni rivangar volessi, nelle quali parlando di cose attinenti al Regio Fisco, non si vegga per quello giammai adoprata la parola *dominorum*, la quale anche non avrebbe dovuta mai scriversi pel numero del più. E ciò vieppiù chiaro apparisce da qualche siegue *Regia constitutione dicunt esse prohibitum*: vale a dire, che in questa legge si parla strettamente del jus fra' privati, senz'alcuna attinenza a quello del Principe.

Regia constitutione. Da queste parole argomentiamo, ch' egli Ruggiero, o alcun suo antecessore avea rinnovata la legge del Codice, e delle Novelle, circa il non poterli i servi ordinare.

Ma che molto lontana ne vada la nostra Costituzione dal dritto de' feudi, più chiaro si vede dalla divisione, che l' autore della legge istessa fa delle persone, delle quali ragiona.

Sicuti sunt ascriptitii, & serviglebae, & bujusmodi alii. *Heinec. elem. jur. Germ. lib. 1. tit. 1.* sembra che non faccia alcuna distinzione dagli *ascriptitii* a' *serviglebae*, nel che non mi sembra aver egli fatto uso della solita di lui diligenza. Gli ascrittizj
sem-

sembrano essere stati que' rustici , i quali potevano in varj siti da' padroni impiegarsi in tutte le opere , che loro si prescriverebbero . I *servi glebe* per lo contrario erano addetti a taluni fondi particolari, da' quali erano indivisibili , ed erano perciò detti calati , galinni , mansionarj , massarj , accolabi , *servi glebe* : de' quali sono piene le carte del Casino , e del Volturno presso del Muratori , e presso del Gattola : ed in quelle osservarsi distinta la condizione de' servi senza usarsi i nomi delle diverse specie di loro .

Fino a queste parole non è nella nostra Costituzione veruna ombra di cose , che a feudi riportar si possa . Ma ben quello che siegue , debbe aver condotti in errore il nostro Andrea d' Isernia , e i dabbenati nostri DD.

Qui vero respectu tenimenti, vel alicujus beneficii servire debent. Coloro de' quali in queste parole si parla , sono que' rustici di condizione libertina , da' quali non nascevano giammai gl' ingenui , a differenza del dritto Romano : ma tutti i di loro figli , e nipoti nella condizione de' loro padri sempre mai persistevano . Avevano questi l'obbligo di dimorare ne' territorj , o ne' feudi degli antichi originarj loro padroni , da' quali ricevendo a coltura un pezzo di terra , che chiamavasi *tenimentum* , o *beneficium* , dovevano per questo , o un' annuo tributo , o opere angarie , e parangarie corrispondere . Di questi accuratamente . Heineccio ragionando *Elem. jur. Germ. lib. I. tit. 2. §. 60.* dice : *Nec aliunde est quod rustici , quantumcumque suam sibi libertatem gratulentur , raro tamen pradia jure optimo maximo possident , sed plerumque , vel ea precario tenent , vel ex conductione colonaria , a quibus fere omnibus præter census exigunt angaria , & parangaria &c. & similes præstationes . Quamvis negandum non sit , plura ejus generis pradia per Istorum errorem conversa esse in emphyteutica vel feudalialia .* Del che con somma dottrina scrivono il celebre Cesare a Ludevigg nel suo *jus Clientelare* , e Gaspare Zieglero *dissert. de præd. censit. ruralib.*

La parola *tenimentum* non ha mai significato feudo , ma bensì predio privato . Quella adunque , che a' Forensi ha potuto fare equivoco è stata la parola *beneficium* , la quale avevano dalle leggi Longobarde appresa , che importasse il feudo . Ma per la buona intelligenza di questa parola conviene distinguere l'età di lei , per ben intenderne il significato . Perochè benchè sia familiare a ciascuno la notizia , che i feudi da' Romani cominciati col nome di *beneficia militaria* , nello stesso sta-

to presso de' Franchi fin all'ottavo secolo si ravvisarono : pure finochè così appellati furono, erano semplici predj rurali, e non mai nella nobile condizione salirono di essere alle ville ed a' castelli estesi, come dal nono secolo in poi cominciarono ad essere. Infatti nelle leggi di Carlo Magno i *beneficii* si equivocano, e si paragonano alle terre tributarie : ed in tal rubrica nelle leggi de' Longobardi 'leggonfi : *De beneficiis & terris tributariis: ivi leg. 1. quicumque suum beneficium occasione proprii desertum habuerit . . . ipsum beneficium amittat* : e nella leg. 2. *quicumque tributariam terram, unde tributum ad partem nostram exire solebat &c.* e nella l. 3. *si quis terram censualem habuerit, quam antecessores sui ad aliquam Ecclesiam, vel ad villam nostram dederint, nullatenus eum secundum legem tenere possit, nisi ille voluerit, ad cuius potestatem illa Ecclesia, vel illa pertinet. . . . sed in hac re considerandum, est, utrum ille, qui eam tenet, dives, an pauper sit, & utrum aliud beneficium habeat . . . & ut tale censum inde persolvat, qualis fuerit constitutus ei : vel partitionem inde aliquam in beneficio accipiat, unde se substinere valeat.* Dalle quali tre leggi di Carlo Magno si conosce abbastanza, che sotto il nome di beneficio, non s'intenda affatto il feudo, il quale nella sua età non ancora era in quella ragione ridotto, in cui poco ad indi i feudi salirono, non ostanti, che 'l *beneficio* avesse avuto fin dal suo nascimento il peso intrinseco del servizio militare.

Nel tempo poi di Corrado III nel 1141, quando la parola feudo era conosciuta, parlandosi de' *beneficii* in una di lui legge, inserita nelle Longobarde sotto lo stesso titolo, dividonsi i *beneficii*, in pubblici e privati, chiamandosi pubblici, quelli che dal Re dipendono, e privati quelli che da' Vescovi, Abbati, Marchesi, e Conti si davano. *Ad reconciliandum animos seniorum, & militum . . . qui beneficium de nostris publicis beneficiis . . . nunc tenent l. 4. Langob. lib. 2. tit. 8.* Vale a dire, che la parola *beneficium* unita alla parola *publicum nostrum* dinota feudo, e senza tal giunta significa semplice terra censuale, come nell'addotte leggi di Carlo Magno. Quindi nelle antiche carte leggesi *beneficia prelatiae Tabul. Mon. S. Andree Vienn. beneficia usufutuaria Formul. vet. cap. 38. Imbeneficiare, per censuare Char. Lud. Pii. ap. Bastinn in Regib. Aquit. p. 10. Burchard. de casib. S. Galli c. 3.* E nel nostro Ducato di Benevento era adottata la frase *libellario nomine concedere*, in iscambio del *concedere in beneficio*, del che l'Ostiensense, il Muratori, e 'l Gattola sono pieni. Ma nè l'*imbeneficiare*, nè il *beneficium* diviso dalla parola *publicum*, nè il

il *libellum facere* significò mai ragione di feudo . E ne' Capitolarì di Carlo Magno , ne' quali qualche ragione di feudo traluce , espressamente il peso della fedeltà , della milizia unito al nome di *beneficium Regium* si legge : a distinzione di quello , che ne' beneficij de' privati si ravvisa , de' quali la nuda parola *beneficium* , non significa , che suolo censuale nella ragione di que' secoli . Non intendo io entrare in accademia , per ispiegare il principio male inteso dell'*usus feudales* , sul quale pe' feudi , che si dispensavano dalle Chiese , assai sarebbe a dirsi : perochè i buoni DD. Milanesi confusero apertamente i predj censuali delle Chiese con i feudi , come avvertisce il dottissimo Eneccio d' essere anche intervenuto con i pochi accorti giureconsulti Germani . Ed oltre a ciò dovendo de' feudi ragionare , dovevano sempre premettere , che i feudi dal Re si concedano agli Arcivescovi , a' Vescovi , a' Conti , a' Baroni : e da costoro a' Minori vassalli si dispensavano : E non già sconciamente assentare . *Feudum dare possunt Archiepiscopus , Episcopus , Abbas , Abbatissa , Præpositus* .

Adunque la parola *beneficium* , la quale nel suo primo significato cominciò a dinotare que' predii fiscali , i quali si concedevano dal Re a' *militi* , niun dubbio vi ha , che poicchè questi predii col nome di *feudi* furono chiamati , universalmente perderono di fatto l' antico nome di beneficio . E dal Secolo undecimo in poi , non si ritrova più monumento alcuno , in cui il feudo sia detto beneficio . Ed abbiamo nell' antiche carte . *Tenebat , inquam equam illam ex me loco beneficii , sub nomine feudi . Chart. Otton. an. 1025. apud Hemercurum in August. Viromand. Excepto quod Abbas vel successor suus pro molendino suo unoquoque anno militibus , quibus contigit beneficium , quod vulgo dicitur feudum quinque modios annonæ . Chart. Baldwin. Hierosol. an 1078. apud Miræum in Donat. Belg. l. 2. c. 28.* Ma più di ogni altro è da sentirsi l' apologia di Adriano IV a Federico I Imperadore , il quale si doleva , che il Pontefice chiamasse l' Imperio *Beneficio* della Chiesa : e 'l Pontefice rispose . *Licet enim hoc nomen , quod est BENEFICIUM , apud quosdam alia significacione , quam ex impositione habeat , assumatur ; tunc tamen in ea significacione accipiendum fuerat , quam nos ipsi posuimus : hoc enim nomen ex bono & facto editum , & dicitur beneficium apud nos NON FEUDUM , sed bonum factum . Goldast. Constit. Imp. To. 1. pag. 267.* le ultime parole di Adriano sono assai da rifletterli , perochè egli ci assicura , che in Italia la parola *beneficio* , non significava ne' suoi giorni affatto più *feudo* .

Tanto egli valeva la parola *beneficio*, quanto quella, che oggi diciamo *emphiteusi*, perocchè chiamansi *beneficii* tutte quelle terre, che altrui si concedevano, salva sempre la proprietà, e parte dell'utile al diretto padrone, il quale non perdeva sul suo territorio alcuna ragione. E differisce il *beneficio* dal *censo* d'oggi, nel dritto che sopra del *beneficiario* il padrone del suolo acquistava, giacchè oggi su 'l censuario non si guadagna giurisdizione alcuna alloracchè in que' secoli i *rustici*, o siano *villani beneficiarii* erano in certo modo sudditi del padrone diretto del suolo. Perciò tutti i beni delle Chiese furono fin dall'ottavo Secolo detti *beneficj*, il quale nome oggi ritengono: perchè la proprietà di tali beni resta sempre presso della Chiesa, e la sola tenuta al Chericò si permette, il quale deve per cagion di quella rendere alla Chiesa i convenienti servizj. Pretende il Signor du Fresne, che i *beneficj* ecclesiastici siano in Francia cominciati fin dal settimo secolo, e che fino d'allora fosse l'uso cominciato, di concedersi quelli anche a' laici: Egli doppo di aver molto detto, scrive. *Ex quibus patet, morem imbeneficiandi pradia Ecclesiastica viguisse, stante etiam prima regum nostrorum stirpe: quod præterea colligitur ex testamento Hadoindi Episcopi Cenomanensis sub anno 652, quod descripsit Brissonius lib. 7 formul. Verum etsi id carvit Symmachus, aut ab eo Casarius obtinuerit, ut pradia Ecclesiarum non aliis distraberentur, quam Clericis ad vitam; mos tamen is invaluit, ut Laicis perinde ac Clericis distraberentur, ex seculi labentis abusu. At cum in beneficium Laicis data Ecclesiarum pradia temporum successu ad easdem Ecclesias redirent, sive ex beneficij usufructuaria conditione, sive ex possessorum voluntaria restitutione, eadem postmodum Clericis ad vitam perinde concessa sub servitij Ecclesiastici onere, Beneficij nomen retinere.* Nè in verità ci sembra poterli recare in dubbio, che la parola *beneficio* dal decimo secolo in poi mai più adattata a' feudi, abbia solo dinotati que' territorj, de' quali la proprietà rimaneva presso del diretto Signore con qualche parte de' frutti, e 'l dippiù rimaneva in utile del *beneficiario*. De' *beneficiarii* poi, i quali erano nella condizione di que' *rustici libertini* di sopra nominati, ve n'ha molto nel volume delle leggi Longobarde.

Ma rimettendoci nella destinata via, dico che nella nostra Costituzione la parola *beneficium* non significa affatto feudo, perchè in tutto il volume delle Costituzioni, il feudo non fu mai chiamato *beneficio*. Io non voglio trascrivere l'immenso numero del-

delle leggi di Federico, nelle quali i feudi col loro naturale vocabolo di *feudum* sono chiamate, ma contendandomi del linguaggio dello stesso Re Ruggieri autore della Costituzione, rit-ovo, che nelle altre leggi da lui dettate, delle quali ben poche ne abbiamo, non fu mai la parola *beneficium* usata per dinotare il feudo, nè quella di *beneficiarius* per dinotare il feudatario. Dice adunque il Monarca istesso *Const. lib. 3. tit. 13. De Dotario constituendo in feudis, & in castris. Si quis Baro vel miles uxorem duxerit, & tria feuda habuerit, liceat ei unum dotarium uxori suae de tribus feudis constituere. Si autem pauciora habeat, secundum qualitatem, & quantitatem feudorum dotarium ei in pecunia constituere permittimus. Ceterum si plura tribus habeat, pro portione quae superius statuta est habita, dotarium ipsum constituere licebit. Comes autem, vel Baro qui castra tenet, de castris ipsis dotarium constituere poterit, dum tamen castrum, unde Baroniam, vel Comitatus nomen assumpsit, in dotarium constituere non possit* e nel *lib. 3. tit. 1. l. 1. Scire volumus, Principes nostros Comites Barones &c.* Non è però solamente del Re Ruggieri costante il linguaggio di non chiamar mai i feudi *beneficia*, ed ed i feudatarj *beneficiarij*, perocchè in tutto il volume delle nostre Costituzioni, non s'incontra affatto la parola *beneficium* usata per dinotare il feudo, ma sempre costantemente *feudum lib. 1. tit. 7. l. 1. quas de feudis, & bonis suis tit. 38. de feudis quaternatis, & de quota parte ipsorum feudorum 40. l. 1. castris, & magnis feudis 44. de feudis etiam & rebus feudalibus . . . magnis feudis*, e per non farla lunga, ben sessantuno fiate la parola *feudum* in tutto il volume delle Costituzioni si legge, e settanta quella di *Baro*, senza che quelle di *beneficium*, o *beneficiarius* nel sentimento, ed in attinenza a' feudi vi compariscano per ombra. Nè sarebbe stato conveniente all'accortezza, e dottrina del gran Pietro delle Vigne l'usare un variato linguaggio in un volume di leggi, io cui non è lecito usare altri vocaboli di quelli, che le cose hanno in fatti ne' giorni ne'quali si scrive la legge.

Avrebbero dovuto i nostri DD. seguitare le traccie di quello che altri Giureconsulti avevano loro insegnato, perocchè chè volendosi da questi spiegare qualche dubbiosa parola del Digesto, o del Codice, sono ricorsi mai sempre a vederne l'uniforme contesto: e con tal giusta ragionevole regola di Logica hanno il più delle volte il verace sentimento delle leggi penetrato. Doveva finalmente mettere in qualche sopperito i nostri DD. la riflessione, che i feudi nel libro istesso delle Costituzioni

giammai col nome di *beneficj* erano stati chiamati , ma solo col generale natural vocabolo . Potevano gittare un occhio a' libri di Oberto , e Gerardo di già conosciuti , ed avrebbero ivi appresso non essersi mai il feudo col *beneficio* equivocato . Ma non avendo essi ufata quella diligenza , e quell' arte , che conveniva , non potrà ascriversi a nostra inciviltà , se ci ridiamo ora delle capricciose interpretazioni , che han date a questa Costituzione .

Sine voluntate etiam Dominorum, prius tamen his quæ tenent a Dominis suis. Proseguendo il Monarca la frase istessa, e parlando di *dominorum* & *dominis* , apertamente vede ognuno , che de' Padroni de' fondi , e mai del Monarca intese ragionare . Doppo lo sbandimento de' Longobardi , e disciogimento della meditata republica Normanda in Melfi , sa ben ognuno , che il nostro regno fu sempre *Monarchia* , e non *Oligarchia* , cosicchè la parola *Dominorum* fusse per noi soffribile . Tra di noi uno è il *Dominus* . Ed oltre a ciò farebbe pur grande il coraggio , se la nobile condizione de' Baroni a quella de' vili servi , villani , e rustici , e libertini comparar si volesse . Bisogna , ch' egli sia molto stranio nel conoscimento delle leggi de' Barbari colui che non sappia , che i Nobili , gl' Ingenui , ed i Servi avevano tra di loro diversissime leggi , ed anche diverse formole negli atti i più solenni , e comuni .

Oltre a ciò la ragione della legge istessa non è punto a' Baroni , ed a' feudi adattabile . I villani *beneficiarj* , de' quali la Costituzione parla , erano tenuti alle angarie e parangarie in utile de' padroni , ed a tutte le opere servili manuali , e corporali , delle quali il Chericato aborrisce . Quindi in tali villani , che la Costituzione distingue dagli ascrittizj , e da' serviglebe , riconoscendo la qualità dell' essere liberi , o sia nel genere della minore servitù , la quale piuttosto per riguardo del territorio in loro si manteneva , che per altro ; permette perciò a Costoro il potersi chericare in dissenso de' padroni , con disfarsi prima di que' territorj , che li dichiaravano in certo modo servi . Ma per contrario ottenendo da' padroni la licenza , venivano da quelle opere servili ad essere disciolti , le quali alla condizione del Chericato si disconvenivano : e continuando a goderli de' territorj , potevano benissimo esser Cherici , Saerdoti , e quel che si volesse . Ed in questo caso non lasciano i nostri prammatici d' avvertirci , che dovevano a' padroni de' territorj prestare il servizio per sostituita persona .

Ma

Ma perchè non aver voluto i nostri DD. dar un occhiata all' antecedente legge? alla quale la quistionata Costituzione sta indissolubilmente ligata. Dice in quella Federico II. *Ascriptitios sine voluntate, & assensu eorum quorum juri subditi sunt, & potestati, nullus Episcoporum ordinare presumat. Hi quorum adscriptitii sunt, si quod premium ob licentiam ordinandi, vel consecrandi suscepisse convicti fuerint, jus ascriptitium perdant, & qui dederat pecuniam ab ordine motus, fisco nostro, cum rebus omnibus suis vindicetur. Ne tamen sinistrum aliquod aliquando possit nostris Constitutionibus obviare, si forte in rure, vel in vico Ecclesia constituta assignatos habuerit sacerdotes, quibus decedentibus sunt aliqui subrogandi, & pertinaces domini ruris vel vici super ascriptitiis fieri subrogationem negaverint: presertim cum ex ipsis ascriptitiis persona idonea sacerdotio ab Episcopo expectetur: dignum clementie nostrae videatur atque justissimum ad justam petitionem Ecclesie ascriptitorum dominum jure cogendum. Filii vero ascriptitii ordinati ad ascriptitorum conditionem redeant, omni occasione remota.*

Or a questa legge è talmente congiunta quella che siegue *Errores eorum*, che abbiamo noi frequenti fiate dubitato, se in verità fossero di due diversi autori, o piuttosto di un solo Monarca. Ed in tal sospetto ci ha confermati l' antica chiosa alle due leggi aggiunta, poicchè così quella dice. *Hæc constitutio & sequens, non sunt multum de pane querendo. Prohibet enim hæc constitutio clericari ascriptitios, sine domini voluntate, ut in casu qui est in litera. Et hoc est in his ascriptitiis qui sunt glebæ personaliter ascripti: secus in villanis, qui non personaliter, sed de rebus servire debent, ut in sequenti constitutione.* Siamo noi nel giusto sospetto, che la nostra Costituzione *Errores*, si debba al gran Federico II restituire, anche perchè le parole, che in questa si leggono *Regia Constitutione dicunt esse prohibitos*, si riferiscono molto bene alla trascritta legge *Ascriptitios*, la quale niun dubbio vi ha, che sia di Federico: e malamente quelle istesse parole si possono a Ruggieri riportare. Qual feudo adunque han voluto andar cercando per queste leggi i DD. del foro? se dal chiaro e manifesto loro errore gli avrebbe anche salvati la antica chiosa la quale dovevano essi leggere ed apprendere, che da queste due leggi non vi era da buscar pane, per essere troppo chiare, e limitate, e non poterfi ad altra ragion di legge estendere, che a' soli villani.

Non è tutto fuora di uso quello, che in queste leggi fu ordinato, perocchè anche oggi i Baroni del nostro regno in quel-

le terre e Casali, le quali dalle popolazioni servili traggono l'origine, concedono a' loro vassalli la facoltà di poter al Chericato istituirsi: avendo qualche Barone estesa tal facoltà alle Città, ed alle Castella, dove dovrebbe cercarsi dalle famiglie dipendenti da que' villani degli antichi secoli, e non mischiare a capriccio la condizione di ogni cittadino, in una cosa così gelosa, com'è quella dello stato.

Poste adunque tutte le soprascritte cose, alle quali difficilmente potrà darsi la mentita, noi non vediamo quale attinenza la nostra Costituzione abbia mai avuta con la ragione de' feudi. E quindi avanziamo l'opinione, che di questa Costituzione nell'argomento da noi trattato nell'allegazione, non debbasi alcun conto tenere, come di quella legge, la quale parla solo de' rustici, servi, e libertini, de' quali i nostri prammatici non ebbero affatto il conoscimento; onde non sapendo a qual sorte di gente potesse questa legge adattarsi, a' feudatarj trascinare la vollero. Nel che se siano felicemente riusciti, altri ne sia il giudice.

(36) *Cap. Carol. II sec. ord. de Nigr. n. 94.* oltre però di questa espressa legge, altra ve n'è del Re Roberto II. *Ad regale fastigium. Quod iustitarius possit facere &c.* ivi leggesi. *Fidelitati tue presentium auctoritate mandamus, quatenus si homines oppressi prefati in tua iurisdictione manentes, prelatorum, & ecclesiasticarum personarum sunt vassalli, qui tamen sint de feudo, quod ipsi tenent a Curia nostra.* Adunque è ben chiaro, che i Cherici possano essere feudatarj, perchè non parla il Re de' soli prelati, de' quali si possa interpretare, che tenevano i feudi conceduti alle chiese, ma parla espressamente *ecclesiasticarum personarum* in genere, quanto è a dire di tutti i Cherici. E che ciò sia incontrastabile ricavasi anche dall'investiture da' Sommi Pontefici fatte a' nostri Monarchi. In quella di Clemente IV a Carlo I si legge nel capo 17. *Quod Clerici nec in civili, nec in criminali causa coram iudice seculari conveniantur, nisi super FEUDIS civiliter.* *Raimald. ann. 1165 n. 12.*

(37) *Andr. Iser. repetit. feud. si de feudo fuerit controvers.* n. 5. aggiungendo alle parole trascritte nell'allegazione. *Clericus serviet per substitutum: & hoc est regulare in omnibus feuda habentibus, & personaliter servire nequeuntibus, infr. eod. si minori & cap. si quis decesser., & diximus supra, de vass. mil. cap. I. pro quo est C. de Epis. & Cler. qui si quis, & l. ad similitudinem.*

Tap-

(38) *Tappia jus Regni ad cap. 94. Car. II. item statuimus: Nec mirum cum Ecclesia Romana, etsi Imperii mater dicatur, si tamen ab Imperio feudum teneat, fit hoc respectu, ejus vassalla, quia feudataria, non quia mater: Hinc etiam tenetur Clericus fidelitatis juramentum præstare; quod si nomine Ecclesiæ de feudo investitur, adhuc nomine ipsius tantum, non autem Ecclesiæ fidelitatis juramentum præstat, ut declarat Bald. in prælud. feud. n. 56. ver. sed dubitari.*

(39) *Afflic. ad constitut. de his qui debent accedere ad ordinem Clericatus Rubr. 3. lib. 3. n. 3. & seqq. & de feud. de milit. Vassal. qui arma bellica deposuit n. 9. Scias tamen quod Clericus potest de novo acquirere feudum per investituram, secundum Andream hic: & isto modo est capax feudi, & non per successionem ut notatur in cap. 1. de Cler. qui investitur. facit. Idem Afflic. ad tit. si de feud. fuerit controu. pag. 197. n. 2. in fin. Est bene verum quod Clericus potest de novo habere feudum, puta si Rex illud sibi concedat, sive contemplatione Ecclesiæ, sive contemplatione ipsius Clerici: & ita intelligitur tex. in c. 1. infra de Cler. qui invest. fecit & pr. in cap. 1. §. & iterum infra de cap. Contra. Item si servus de novo potest habere feudum: ut in c. 1. §. personam, per quos fi. inve. multo fortius potest Clericus de novo habere feudum. Idem dictum est si Rex fecisset gratiam Clerico, quod posset succedere in feudo: ut dicit And. in d. c. 1. de Cler. qui invest. dedit. Quod puto verum, quando per clericatum feudum veniret ad dominum: quia de re sua potest facere quicquid vult. l. in re mandata C. mand. cum simili. Sed si feudum per clericatum veniret ad agnatos, Dominus non potest facere gratiam Clerico in præjudicium agnatorum, quibus fuit semel feudum acquisitum per clericatum: ut in simili dicitur in cap. 1. hoc quoque, de successione feudali: Nel che gli va apertamente contrario Donato Antonio de Marinis resolut. jur. lib. 2. cap. 46.*

(40) Possono vederfi tutti i Commentatori feudali sopra di questa questione nel capitolo *Mutus &c.* e specialmente *Iser. ed Afflic. Bald. ad tit. si de feud. fuerit controu.* Dove molte leggi apporta a tal proposito. *Afflic. de benef. fæm. n. 5.*

(41) Uscireffimo ben dal proposito se tessere voleffimo il Catalogo di quanti Prelati, e Cherici ne' secoli 8 e 9 efercitarono il mestiere delle armi: ma non voglio tralasciare, che finanche gli Abbati dell' Ordine Benedettino andavano nelle spedizioni, come tutti gli altri Baroni, come abbiamo di
Her

Hermoldo Nigello , il quale egli stesso dice della spedizione, che Pippino fece nell'anno 824. contro i Britanni .

Huc egomet scutum bumeris , ensaque revinctum

Gessi , sed nemo me feriente dolet .

Pippin hoc aspiciens risit , miratur , & infit .

Cede armis , Frater : litteram amato magis .

Vid. Muratori præfat. ad Hermol. Nigel. script. rerum Italic. T. 2. p. 2. pag. 7.

(42) *Feudor. lib. 2. tit. 55. de prohib. alie. feud. per Feder. §. firmiter* , dove la glossa aggiunge : *Servire vassallus feudo per substitutum potest . Notare potes hic argumentum quod vassallus potest feudo servire per substitutam personam , dum tamen sit Domino acceptabilis ; secundum quod hic dicitur , hoc idem notatur supra si de feud. controv. sue. cap. si quis decefferit . Et puto quod acceptabilis esse debet Domino , si peraque bonum , ut ipse est vassallus ei mittit. argum. sup. de l. Cor. cap. ex ead. C. & supra tit. si de feud. controv. sue. cap. si quis decefferit .* Ed il nostro Antonio Capece nella dec. 10. n. 12. dice . *Ubi cumque in concessione fit mention heredis , non videtur esse electa industria persone .* Volendo egli dire , che stando negli usi feudali permessa la successione dell'erede nel feudo , sia chiaro di essersi in que' libri istessi ammesso il principio , di poter il feudatario servire per persona sostituita .

(43) *Feud. lib. 1. tit. 1. §. 4. Hoc autem notandum est , quod licet filia , ut masculi patribus succedant , legibus tamen a successione feudi removentur , similiter , & earum filii .* Doppo di essersi piantata la massima , che 'l feudo non possa alla femina appartenere , si legge in cento luoghi delli stessi libri , di esser capace la femina ad essere investita del feudo . *Lib. 1. Tit. 15. Si femina habens beneficium lib. 2. tit. 30. Si foemina habens feudum .* Il feudo deve produrre sempre e rispetto al Monarca , e rispetto al feudatario gli stessi effetti ; e però non intendiamo perchè per successione ottenere non si possa , quello che per altre vie può acquistarsi ? Se dir non si voglia , che non debba chiamarsi feudo quello , che dalla femina , o dal Cherico si acquisti per particolare investitura , non vediamo qual altra differenza possa trar d'intrigo i nostri DD. , a quali piacque , che 'l Cherico possa acquistare il feudo per ogni altra via , fuora che per via della successione .

(44) *Tit. 36. lib. 2. An mutus &c. Mutus , surdus , cæcus , clau-*

claudus, vel aliter imperfectus; etiam si sic natus fuerit, totum feudum paternum retinebit. Obertus, & Gerard., & multi alii. Quidam tamen dicunt eum, qui talis natus est, feudum retinere non posse, quia ipsum servire non valet. Sic dicimus in Clerico, & femina, & in similibus. Per contrario poi nel *lib. 1. tit. 7. §. filia, tit. 15.* nel *lib. 2. tit. 17., e tit. 50.* si parla della successione della femina, come incontrastabile. E ne' nostri Tribunali non di rado è stato deciso, doverfi il muto, il zoppo, il gobbo, ammettere alla successione feudale, come può vedersi presso *Tappia decis. 6.*

Le antinomie degli usi feudali sono quasicchè innumerevoli *lib. 1. tit. 1. §. hoc autem:* exclude intieramente le femine dalla successione feudale, nel *tit. 6. §. quin etiam:* la femina si dichiara capace del feudo. Nella stessa legge *§. eod.* il muto si esclude dal feudo. Ed Accursio ivi aggiunge *vel intelligitur de feudo paterno, quod secundum quosdam, mutus, surdus, cæcus, surdus, vel aliter imperfectus non retinebit, quia feudo servire non valent. tit. 7. §. filia:* la femina si riconosce capace del feudo, *tit. 15.* è nello stesso sentimento *tit. 24.* la femina è capace, *lib. 2. tit. 11.* la femina è capace a succedere nel *tit. 26. §. Inter filiam:* si riconosce la femina capace del feudo *tit. 76.* la femina, il muto &c. sono riconosciuti incapaci del feudo. Per le quali cose vedesi essere i libri degli usi feudali un aggregato di varj difformi pezzi in sistema, ed in giurisprudenza. E così difformi, e mal ragionate sono state di poi le sentenze de' nostri DD., i quali han ciecamente seguitato ciocchè trovarono scritto. Matteo d' Afflitto *in Rub. Episc. vel Abb. feud. dare posse* dimostra, che il muto al feudo paterno non succeda affatto. E così nella *Rub. mutus &c.* continovando nello stesso sentimento, pretende, che non possa questi al feudo succedere, senza impetrare dal principe una nuova grazia; ed aggiunge, che allora il feudo si debba riputar nuovo. Egli istesso nelle sue decisioni poi narra, come cosa incontrastabile, che il muto, il sordo &c. succedano indifferentemente a' feudi nel nostro Regno, spalleggiando tal sentimento colle autorità di Oberto, e Gerardo.

(45) Abbiamo di sopra nella nota (41) nel 824 veduto un abbate Benedettino alla guerra. Era generale però in tempo di Carlo Magno l'uso che i Vescovi, e i Chericì andavano col Re alla guerra *Thomas. de benef. par. 3. lib. 1. cap. 40. Il*
Ro.

Romano Pontefice fu quello che volle un tal uso nella Francia moderare, e fu allora stabilito, che soli tre Vescovi potessero andare all'esercito. *Concil. Gallic. T. 2. p. 235. Capitular. lib. 7. cap. 31.* Non volle però Carlo Magno, che fossero i Vescovi, ed i Chierici dispensati dal peso della guerra, ma di costoro disse: *Reliqui vero qui ad Ecclesias suas remanent, suos homines bene armatos nobiscum, aut cum quibus jusserimus, dirigant. Capitular. l. 7. cap. 103.* Vale a dire, che per i beni del reame, che si trovavano i Vescovi a possedere, e per i quali dovevano al Re il servizio militare, furono abilitati per persona sostituita. In tempo di Carlo era il di lui esercito ripieno di Vescovi *Concil. Gallic. T. 2. pag. 143.* Giovanni VIII sommo Pontefice scriveva a' Vescovi di Francia, ch'essi istessi dovessero condurre l'esercito in difesa della Chiesa Romana *Epist. 114. 125. 144.* I Vescovi d'Italia furono in qualche maniera meno impegnati al mestiere della guerra. Ma chiunque le Istorie de' Romani Pontefici abbia per poco lette, deve aver veduti infiniti Vescovi, ed i Pontefici istessi aver allo spesso vestita la lorica, e presa la spada, in guerre lontane dall'impegno della Religione. Nè mai i Romani Pontefici riputarono i Chierici, ed i Vescovi proibiti per legge divina dal mestiere delle armi, perocchè avendo voluto Clemente VII eriggerli in Monarca de' Vescovi, per lo nota *scisma* coll'Imperadore, nella formola del giuramento, che da questi esigge, aggiunse loro espressamente il peso di dover gl'interessi della Sede Romana aiutare *armis secularibus*. Tanto è ch'egli non credè affatto incapaci i Vescovi dal maneggio delle armi, nè proibiti i Chierici per legge divina da tal mestiere. *Van-Espen. Jus Eccl. P. 1. lib. 1. tit. 15, n. 16.* Ed a danno del nostro Regno abbiamo veduto spedirci da' Romani Pontefici il Cardinale Giovanni Colonna, l'Arcivescovo di Napoli Ramondello di Nola, il Patriarca Vitellesco, ed altri grandi Prelati Arcivescovi e Patriarchi, ne' quali il maneggio de' ferri sanguinosi, non si trovò punto disconveniente alle leggi Ecclesiastiche.

(46) I Chierici sono inabili al mestiere della guerra per la professione di una volontaria legge, la qual legge, poichè tutta è di disciplina, può con l'autorità del legittimo Principe cambiarsi, o moderarsi. Ma il zoppo, il gobo, il cieco, il muto, o altro uomo, che abbia la machina imperfetta, ha l'inabilità naturale, alla quale niuna legge può riparare. Per le femine
non

non han mancati capricciosi talenti de' Forensi, i quali han scritto, che possano ben anch'esse militare, apportando l'esempio delle Amazzoni, e di quelle che ne' libri de' Poeti si leggono essere in mezzo alle armate intervenute, per render vaga la fiera di Marte con le tenerezze di Amore.

(47) *Afflicti. repetit. feud. ad tit. si de feud. fue. controver. n. 4.* *Secundum quero, quæ est ratio diversitatis quod Clericus de novo potest habere feudum, & in feudo non potest succedere, vel non potest feudum retinere: cum semper militet eadem ratio prohibitionis, videlicet quod Clericus est inhabilis ad pugnam ut in c. i. sup. de mil. vas. qui ar. belli depo. Resp. quod quando Clericus habet feudum de novo, vel Princeps sibi facit gratiam, potest servire per substitutum arg. c. si minori infra &c. & tenent hic doct. & in c. i. infra de benef. fa. & hoc casu feudum in Ecclesiam non transit cum sua causa: prout dicitur in consti. hac edictali. Sed transit liberum, ut dicit Inno. in c. verum de fo. compet. ex quo nihil dictum cum servitio, secus si fuisset dictum cum servitio, consueto: quia tantum serviret per substitutum ut supra dictum est: & sic totaliter non transit cum servitio: prout convenit Ecclesie. Sed certe eadem ratione deberet servire per substitutum, si Clericus posset habere feudum per viam successionis: Sed ad hoc respondetur quod videtur dispensatum cum clerico, eo ipso quod sibi feudum de novo conceditur, ut possit servire per substitutum: quæ dispensatio cessat in casu præcedente, & sic patet quod Dominus temporalis potest dispensare, quod Clericus serviat feudo per substitutum, nec dicitur irregularis, quod est menti tenendum.*

Idem Afflicti. decis. 320. Narra la dottrina di Baldo *cap. i. de benef. foem.*, che 'l Monastero succeda nel feudo appartenente al Monaco, al quale ricada dopo di aver fatta professione: & serviet per substitutum, & hoc de æquitate, secus de rigore juris, nisi servitium esset tale, quod de sui natura potest per quemlibet explicari, quia tunc de rigore juris succedit in feudo, & videtur hoc etiam tenere Cynus. *Cæsar Orsil. ad d. decis. Afflicti. est in ead. sententia.*

Facchin. controver. lib. 7. cap. 35. Quinta est interpretatio ac sententia, Clericos feudum obtinere posse, si dominus consentiat, & contentus sit, ut per substitutum serviat, nec de alterius præjudicio, puta agnatorum, agatur.

Hæc mihi videtur æqua interpretatio, quia consensus domini ad est, qui potest feudum concedere francum, & nulli servitio obnoxium,
ergo

ergo multo magis , ut per substitutum Vassallus servire possit . Item potest feudum feminae concedere , & aliis qui non sunt idonei ad servandum , ergo etiam Clericis . Dixi , si non fiat prejudicium agnatis , quia si feudum sit paternus , constat agnatis prejudicare non posse Domini consensum , c. 1. de alie. feud. paterni . Nec enim jus questum ei potest auferre , & ideo in tit. de Vass. milit. , qui arma bellica deposuit , merito dicit textus , agnati conditionem potiore esse , quam Clerici , nec enim Dominus potest eo in casu Clerico feudum concedere in prejudicium agnati .

Claro sententiar. lib. 4. quest. 78. dic ergo quando Vassallus efficitur Monachus , aut servitium , quod prestatur pro ipso feudo est reale , quia scilicet prestatur res , vel pecunia , sive etiam est personale , quod tamen potest a Clerico bonaste prestari per se , vel per idoneum substitutum : & tunc feudum durat , & transit in monasterium .

Cesare Orsillo alla dec. 320. d' Affitto , aggiunge , che l' esclusione del Cherico e del Monaco dalla successione feudale , si debba modificare in nove maniere , giusta l' insegnamento di Curzio . La prima delle quali si è , di doverli ammettere il Cherico a tutti que' feudi , ne' quali si ammette la femina , per motivo , che la causa impediante per amendue è l' istessa n. 1. , e per tale sua opinione riferisce l' autorità di Cassau. Consuetud. Burgund. fol. 115. Tiraquell. Alexandr. Dec. Specul. Princip. Cappyc. Freccia , adducendo la ragione , che se la proibizione si voglia , per non potersi servire per substitutum , dicendosi ora in tutte le Investiture pro te , & tuis heredibus , tam masculis , quam feminis , non si sa capire perchè la sola femina si voglia abilitata a servire per substitutum , e non già il maschio ancora , in caso , che si ritrovi legitimamente impedito , a poter servire personalmente . In questa sentenza sono molti DD. , che annovera Dec. Conf. 31. Gozadin. conf. 8. n. 25.

E Manfredò Goveano ad Jul. Clar. dice . Nota quod Clerici in feudis succedunt in his casibus , in quibus feminae feudi sunt capace : e conferma questo suo sentimento colle autorità di Barbat. Joana. Fab. Bald. Eccl. Bened.

(48) Per quanto siasi dagli eruditi scritto sull' origine de' feudi , a noi sembra doverli assolutamente dagli antichi Germani questi ripetere , i quali concedevano a' Comites qualche parte di paese , affinchè col frutto di quello potessero nelle guerre sostentarsi . Con tale principio , il peso intrinseco del feudatario è il dover militare ,
e con

e con tal peso si veggono conceduti ne' secoli ottavo e nono anche alle Chiese i feudi, obbligandosi il Prelato o l'Abbate a servire personalmente nella guerra. E di uguale natura sono tutti i feudi del nostro Regno nel diltro antico stato. Pretende *Anniale Moles Decis. pro Reg. Ærar.* che l'Imperator Corrado fosse stato il primo, il quale avesse da' feudatarij esatto danaro in vece del personale militare servizio. Noi abbiamo de' monumenti, che ci assicurano, che prima di Corrado si fosse da molti altri monarchi ciò praticato: ma egli però è certo, che fra di noi fino dal tempo di Federico II vi ha frequenti memorie dell'esazione in danaro da molti Baroni, in vece del servizio personale. Vi fu poi il Capitolo di Papa Onorio, il quale mutò in parte il dritto dell'adua, e del personale servizio. *Barones, vel alii extra regnum, nec servire personaliter, nec adobamentum prestare cogantur: In casibus quoque, in quibus intra regnum servire, vel adobamentum prestare tenentur, servitia exhibeant, & adobamenta prestent consueta: videlicet, ut vel tribus mensibus personaliter serviant cum numero militum debitorum: vel pro singulis militibus, ad quos tenentur, pro quolibet trium mensium predictorum tres uncias, & dimidium auri solvant.* Oltre però de' Capitoli di Papa Onorio di condannata memoria, vi ha il *Capit. Regn. 116. Statuimus, mandamus, & volumus.* Finocchè poi nel 1504 fu fatto il libro del Cedolario, dove non più del personale servizio, ma del solo pagamento dell'Adua si tenne conto. Ed allora furono col fatto aboliti tutti i sofismi de' DD., circa la qualità personale de' Baroni, i quali restarono tutti disciolti dal peso del servizio militare. *Reg. de Curt. in divers. p. 1. fol. 41. n. 56. Capan. de iure adboæ qu. 54. n. 12. Cons. de Rosa Consult. 30 n. 2. Pratus discept. 22. num. 8. tom. 4.*

Del rimanente egli non è da mettersi in controversia, che l'adua, che oggi annualmente si paga, non è più quella che al militare servizio fu sostituita, perocchè quella, pagavasi ne' soli casi, quando vi era in piedi qualche guerra, o altra bisogna del regno: e quella che oggi si paga è un annuo censo, che all'adua de' secoli scorsi si è sostituita, come lungamente dimostra Nicola Gaetano Ageta *ad decis. Moles. §. 4. de Adoba n. 25. & seq.* Ed essendo stato costume del nostro regno fare a' suoi Monarchi assenti frequenti annui donativi, abbiamo delle grazie fatte al Baronaggio, con le quali è stato abolito qualche volta il peso dell'adua, commutato già con l'annuo donativo.

As.

(49) *Afflict. ad Const. de bis qui deb. acced. ad ord. libe*
 3. n. 3. & sequ. *Quid dicendum de feudis, pro quibus solvitur adoba, an Clericus, vel Monachus sit capax per successionem? Dic quod non: quia est in arbitrio regis, an velit servitium personale, vel adobam in pecunia, ut dicit Andr. in c. 1. §. similiter de capit. qui cur. vend. Ageta loco cit. n. 10. In regno tamen hoc, est in electione Regis in feudis quaternatis, vel cogere vassallum ad servitium personale præstandum per ipsum, vel substitutum æque habilem. Minadois ad Const. Reg. in aliquib. verb. fil. n. 17. Ista limitatio in regno non admittitur secundum Capic. in decis. 32. quia Rex præcise potest compellere, ut serviat feudatarius personaliter secundum Andr. in cap. quis dicatur Dux. Ego autem dico ad hoc, quantumcumque Rex elegerit adobam præstari pro servitio, uti communiter, nunquam tamen fuit Clericus admissus. Nam quamvis præstatur adoba debet vassallus dominum periclitantem sponte adjuvare, nec derelinquere c. 1. hic finitur lex. & si de feud. fuer. controver. §. licet Vassallus glos. in verbo, requisitus in c. 1. de nov. for. fidelit. si posset dominum adjuvare: & non facit, quia est contra formam fidelitatis. Ideo etiam quod præstetur adoba, interest regi non habere Clericos feudatarios, sed milites. E pure il nostro Capece chiaramente scrive nella dec. 10. n. 11. Sed ita est, quod in omni feudo est in electione vassalli an velit personaliter servire, an vero solvere pecuniam. E che in fatti tale sia stato il dritto, e l'ufanza de' nostri Baroni, non oscuramente si deduce dal Capitolo di Papa Onorio nell' antecedente nota trascritto.*

(50) *Vide Capan. de iure adobæ qu. 1. n. 2.* Il nostro Monarca però a differenza degli altri Re d' Europa è il solo, che si ha conservata la piena libertà di poter l' adoba permutare di nuovo col personale militare servizio. Scrive *Ageta loc. cit. n. 9. Cujus servitii loco postea usus invaluit, ut Rege volente, & vassallo offerente, certa pecunia præstaretur, quæ præstatio nomen adobæ sortita est. Et licet vassalli electio de jure fuerit, vel domino personaliter belli tempore servire, vel alium domino acceptabilem mittere, nat dimidium redditus unius anni solvere c. imperialem §. firmiter. de probib. feud. alien. per Frider. Camer. ibid. §. firmiter fol. 92. In regno tamen hoc est electione regis in feudis quaternatis, vel cogere vassallum, ad servitium personale præstandum per ipsum, vel substitutum æque habilem, QUEM RECIPERE TENETUR, ut per Camer. d. fol. 92. lit. P. & seqq. cum electio regis in hoc sit secundum quid, hoc est si iuste iudicaverit, ibid. lit. V. vel rege*
 vo-

volente in pecunia, quae dicitur adoba, servitium praestari. Dalla dottrina dell' Ageta rilevasi, che i nostri DD. abbiano voluta favorire la libertà del Monarca, poicchè ciocchè dicono, non l'autorizzano nè con qualche legge, nè con qualche decisione. E dall' ultime parole trascritte dall' Ageta, vediamo bene, di essere ne' nostri DD. istessi vacillante questa sentenza. Non è però, che i nostri buoni prammatici non parlino anche in questo argomento molto male informati del dritto. Ogni Monarca ha la libertà di mutare co' sudditi quelle leggi, che più gli piaccia, e specialmente quelle, che toccano le facende dello stato del Regno.

(51) *Tit. de probib. feud. alien. per Frider. §. firmiter. E nel tit. de Capitul. Corrad.* anche si parla della libertà, che gode il feudatario di poter servire per sostituita persona, o pagar l' adoa. *Similiter in petendis hostenditiis, vassalli, qui cum eis non vadunt, verbi gratia, in Lombardia de modio, XII denarios: in Theutonica terra tertiam partem fructuum, facta computatione fructuum solummodo eius anni, quo hostem faciunt.* Ma tutte queste due leggi assai malamente i nostri DD., ed i stranieri hanno a' feudi adattate, perocchè non parlano in verità, che de' suffeudi, e degli obblighi de' suffeudatarj con in principali feudatarj.

(52) *Constit. quam plurium. tit. de adiutor. exigend. ab homin. tit. 20. lib. 3.* è notevole, che in questa legge nelle prime parole si ravvisa. *Quam plurium regni nostri fidelium ad nos quarela pervenit, quod Prelati Ecclesiarum, Comites, Barones &c. avendosi già i Vescovi, gli Abati &c. tra' primi feudatarj.*

Ma che i Vescovi siano alle armi abilitati piucchè i Cherici, è molto ben chiaro, quando la formola della fedeltà si legga, che da Gregorio VII fu alli Vescovi ingiunta. Continuando questo Pontefice nel sistema di tenersi legittimo monarca di tutti i Cherici, e Vescovi, prescrisse a costoro un giuramento tutto simile a quello, che da' Principi si esigge da' proprj Baroni: e fra le formole vi è quella. *Romanam Ecclesiam PER SÆCULAREM MILITIAM fideliter iuvabo, cum invitatus fuero.* Il dotto Van-Espen dice. *Hic rursus non obscure innuitur, iuramentum hoc primitus conceptum fuisse pro solis Episcopis, qui etiam in temporalibus Sedi Apostolica aliquo vinculo obstricti essent P. I. tit. 15. n. 16.* Qualunque l'appartenenza del giuramento si sia, non è però da recarsi in dubbio, che i Vescovi sono abilitati alla milizia

lizia in favore del proprio Monarca, per fondamentale stabilimento della S. Sede, poicchè se le congetture del Van-Espen sono vere, molto più si conferma il nostro assunto, che i Vescovi feudatarj debbono assistere al loro Sovrano nella guerra, come per legge del regno sta disposto.

(53) Nella Costituzione di sopra citata espressamente si leggono quali i pesi siano di un Cherico feudatario, enumerandosi fra quelli il servizio nell'esercito Reale. Ed egli è da rifletterfi su quest'argomento ciocchè si legge ne' registri de' Baroni pubblicato da Cesare Borrello, in cui vedesi corrispondere da' Vescovi, ed Abbati feudatarj l'istesso peso, che da Baroni secolari si soffriva.

(54) I nostri DD. si sono divisi sul determinare la controversia se il feudo debba di sua natura la fedeltà, o la milizia. *Andr. d' Isev. e Matt. d' Afflict. ne' prelod. feud.* conchiudono per la fedeltà: seguitati in ciò dal più de' DD. Se la parola feudo si esamini, niun dubbio vi ha, che la fedeltà costituisca la natura intrinseca del feudo. *Cujac. ad usus feud. in prin. Struv. exam. feud. in prin. Gugliel. Forner.* di ciò ragionato scrive *sed non omnis militia feudum est, sicut nec omne feudum militia. Et fœmina feuda habent, quin & Regna apud Scotos &c.* E nel libro degli usi feudali in parecchi luoghi si legge, essere la natura del feudo il giuramento della fedeltà. *Lib. 2. tit. 3. §. 3. nulla autem investitura debet ei fieri, qui fidelitatem facere recusat: cum a fidelitate feudum dicatur, vel a fide.* E nel tit. 4. lib. 2. *Utrum autem præcedere debeat fidelitas investituræ &c.* ed infiniti sono i luoghi in que' libri, ne' quali chiaramente dicesi, che la natura de' feudi sia la fedeltà. Ed Antonio Confio, dice, *sunt tamen quedam feuda in quibus præter fidelitatem aliquid exigatur a Vassallo, vel in pecunia, vel in alia pensatione, & propterea non desinunt esse feuda.* Vale a dire, che non può in dubbio rivo- carsi, che la natura costituiva del feudo sia la fedeltà. *Afflict. decis. 320. At in casu de quo queritur, dicitur, quod dictum feudum nullum præstat servitium, quia in investitura feudi non est expressum, ergo nullum debetur servitium, quia substantiale feudi non est servitium, sed fidelitas, ut plene per duas column. firmat. Andr. in c. 1. ex quib. caus. feud. amitt. & in cap. 1. §. similiter de capit. qui cur. vend. in 7. col.*

(55) Stato de' Baroni del Regno sotto Guglielmo II, prefso del Borrelli: *Feuda Ducatus Apul. Curia. Robertus Senescalcus: quod est feudum dimidii militis. Elias de Calaro dixit.... est feudum di-*

dimidii militis. Preselenda uxor Brilieni Sebifadoi dixit quod tenet in Caurato feudum dimidii militis. Flandena filia Hugonis Gacti, sicut dixit Angot, tenet feudum dimidii militis. Comstatus Gravinne. Guillelmus Pictarie dixit quod tenet in Spinaczola dimidii feudum militis. Guillelmus Malopera tenet in Montepiloso dimidii feudum militis. Alexander de Petra tenet in Petra dimidii feudum militis. Guibertus de Campavino tenet in Ostuno feudum dimidii militis. Riccardus filius Goffridi tenet in Mutula quartam partem feudi unius militis. Bartholomeus in Castellaneto tenet feudi militis duas partes. Joannes Mustacrus tenet in Castellaneto tertiam partem feudi militis. Stefanus de Pulcellis, sicut inventum est in quaternionibus Curie, tenet in Oria quartam partem feudi militis. Or questo Catalogo de' Baroni fu formato nell' età di Guiglielmo il buono, il quale medito passare alla conquista di Terra Santa, ed in quella occasione cercò da' Baroni uno straordinario ajuto. Nello stato, che si formò de' Baroni, vi si scrisse il dappiù, che ciascuno offriva per quella straordinaria congiuntura, e chiaramente vedesi, che niun Barone era obbligato al servizio militare personale, ma solo a pagare quella valuta di soldati, che le forze del feudo richiedevano. Si legge perciò di alcuni. *Stephanus frater Hugonis de Oria tenet pauper feudum in Tricarico, & cum augmento obtulit se ipsum. Lambertus de Petra tenet pauper feudum militis, & cum augmento serviet ipse. Riccardus filius Goffridi tenet in Mutula quartam partem feudi unius militis, & cum augmento obtulit seipsum ad custodiam maritime.* Ed infiniti altri luoghi dall' istesso Registro potrei trascrivere tutti consonanti col nostro sistema.

(56) Matteo d' Afflict. ad constit. error. curano. Dopo aver trattata la quistione se il Cherico succeda ne' feudi, de' quali il peso sia l' Adoz, e riferita la sentenza de' nostri DD., che 'l vogliano escluso, per la libertà, che 'l Monarca tiene di poter chiedere il servizio personale, aggiugne *fallit quando servitium præstaretur pro quarta parte unius militis, tunc dicitur servitium esse in pecunia, secundum declarationem Regis Roberti, qua incipit, Haberet feudatariorum nostrorum, Chart. 51.*

Idem de benef. form. n. 5. Et sum solitus dicere quod ubi feudum debet præstare unum militem vel ultra, vel militem tunc militat, prædicta decisio: sed quando feudum præstat servitium quarta partis unius militis, vel infra, tunc dicitur servitium consistere in pecunia, ut dicitur in capitulo Regis Roberti, quod incipit hab. feudatariorum nostrorum Chart. mib. 51., & sic illam potestatem ser-

vire prestando pecuniam. Et ideo secundum comunem conclusionem potest habere feudum, pro quo prestatum servitium in pecunia, secundum Bald. hic supra de benef. fœminæ. Cap. 1. & Cyn. in authent. ingres. Et firmiter Innoc. Joan. And. Host. de Bac., & Abb. in dicto Cap. in present. in XX. col. & Salic. in dicta Auth. ingres. & Felin. in d. c. in pres. in 24. col. & dicit quod ista est vera opinio.

Del rimanente chi legge i Registri de' Baroni nel Regno di Guglielmo II pubblicati dal lodato Cesare Borrelli, chiaramente da quelli ricava, che niuno de' Baroni era tenuto all' indispensabile servizio militare personale; perocchè di ciascuno si legge *mittit militem*, e di altri, *quia pauper est ipse personaliter serviet in bello*, la qual verità di fatto, e di dritto, se avessero i nostri prammatici avuta presente, avrebbero ben altre massime intorno al proposto articolo dettate.

(57) *Capitul. Regn. Caroli II. Andegav. secund. Ord. Nig. 118. Item statuimus quod Comites, Barones, & alii feuda tenentes ultra tempus trium mensium non teneantur servire Curie sumptibus propriis, sed si eos ultra predictum tempus Curia voluerit in suo servitio retinere, ipsis gagia debeat ministrari. Ageta ad Mol. ad §. 4. de Adob. n. 7. Hinc in Regno isto constitutum erat, ut teneretur Vassallus tempore belli servire Domino tribus mensibus cum uno milite, & tribus equis, & duobus famulis pro feudo redditus unc. 20. quolibet anno; verum si ultra menses tres militare oportuerat, expensis Domini Regis continuare tenebatur, quod non usu introductum, ut quidam voluere, sed ex Cap. Reg. Carol. II. incip. Item statuimus, quod comites, & Barones secundum de Nigr. tit. de privil. & immun. Comit. Baron. fol. mibi 118. & advertit Reg. de Curte in suo divers. feud. Cap. cum igitur in feudo fol. 40. a t. sub n. 40. in fine, quod tempus a die lustrationis, que vulgo dicitur, la mostra, currere incipiebat, Isern. in const. hostium col. 3. vers. sed quero, quand. & a quo temp. quem sequuntur Frecc. de subfeud. auth. 3. n. 14. R. Lanar. conf. 57. n. 4. Ann. Conf. 3. n. 3. Reg. Tap. in rubr. de constit. Princ. Cap. 3. num. 62. cit. Consil. de Rosa d. loc. n. 4.*

(58) Abbiamo veduto, che la legge del Regno vuole, che i Prelati feudatarj vadino in guerra seguendo il Re. Nella formola del giuramento di fedeltà ordinato da Clemente VII a' Vescovi, si legge ingiunto a costoro l' uguale peso. Il dotto Van-Espen interpreta questa circostanza, come ingiunta a que' soli Vescovi, i quali feudatarj fossero del Romano Pontefice, e noi tiria.

riamo la giusta conseguenza, che se il Pontefice elige da' Vescovi suoi feudatarj il giuramento di doverlo servire *armis secularibus*, lo debba e lo possa ogni altro Principe da' Vescovi suoi feudatarj esigere, e farlo osservare. Vedi la nota (52).

(59) *Affist. ad constit. de his qui debent accedere ad ordin. Cleric. n. 3. Sed hoc quod dixi, quod si feudum praestat servitium reale, Clericus est capax feudi per successionem: fallit, nisi feudum debet praestare de sua natura fidelitatem, ut firmiter Franc. de Ave. & Fel. in d. cap. in present. & Aqd. Barb. in d. rubr. de feud. 2. vol.* Vedi la nota superiore 54: ed egli è oggi da non recarsi in controversia, che la sostanza del feudo sia la fedeltà.

(60) *Usus feud. lib. 2. tit. 5. Ego juro per hac Sancta Dei Evangelia, quod amodo in antea ero fidelis huic, sicut debet esse Vassallus domino; Nec id quod mihi sub nomine fidelitatis commiserit dominus pandam alii ad ejus detrimentum me sciente.* Questa formola di fedeltà malamente dal buon Oberto adattata a' feudi, più veramente a' suffeudi si conviene. E così l'altra che si legge nel *tit. 7. eod. lib. Ego Titius juro super hac Sancta Dei Evangelia, quod ab hac ora in antea, usque ad ultimum diem vitae meae, ero fidelis tibi Gajo Domino meo, contra omnem hominem: excepto Imperatore, vel Rege.* E dice Oberto dell'Orto preventivamente che *nulla autem investitura debet ei fieri, qui fidelitatem facere recusat, cum a fidelitate feudum dicatur, vel a fide.*

(61) Ogni suddito è obbligato al suo Monarca usare la fedeltà la più stretta, e sincera; senzachè un nuovo particolare giuramento perciò prenda. I Baroni, i quali tutti *Capitanei* sono, debbono giurare la fedeltà militare, la quale da' Comandanti delle piazze si giura, poichè il vero obbligo indispensabile di combattere nel feudatario, si è quello di conservare il feudo alla divozione, ed obbedienza del suo natural Signore. Riguardo a questi obblighi de' sudditi non vi è tra Secolari, ed i Cherici alcuna differenza. Ed i Cherici feudatarj sono strettamente obbligati a' stessi vincoli, a' quali ogni Barone secolare è tenuto; dimodochè dal Re Corrado furono espressamente nelle sue leggi feudali dichiarati, tenuti, e soggetti a tutte le leggi, alle quali gli altri Baroni erano obbligati.

(62) Il giuramento, che da' Vescovi cominciò ad esigersi, riguardò la sola osservanza del rito, e dell'obbedienza canonica sino all'undecimo secolo: ed ebbe il suo cominciamento nel secolo ottavo, nel Pontificato di Greg. II., come dall'ope-

re di S. Bonifacio Vescovo di Germania si ricava *epist.* 105. Questo giuramento, che i Pontefici esigevano nelle concessioni del Pallio, aveva in mira il solo primato spirituale del Papa. *Vid. Thomasin. P. 2. lib. 2. Cap. 44. per tot.*

(63) *Concil. Tolet. 4. cap. 75. Toletan. 7. Toletan. 8. can. 2. Toletan. 10. can. 2.*

(64) *Capitul. Reg. Franc. apud Aquisgr. an. 836. Cap. 12. Concil. Turon. 3 Can. 1.*

(65) *Vid. Murator. Praefat. ad. leg. Langob. Script. Rer. Italic. tom. 2.*

(66) *Thomasin. Vet. & Nov. Eccl. discipl. P. 2. lib. 2. cap. 48. n. 5. Magnis & piis Imperatoribus bis duobus, iustissime fuerunt causae, ut ab Episcopis nova haec elicerent antiquissima fidelitatis documenta. Sub illis, & ex eorum religiosa regnandi ratione, capere Episcopi altius insinuari reipublicae administrationi. Conventuum generalium semel iterumque anno quolibet coeuntium, primam & summam ipsi cameram implebant: ibi porro de summa reipublicae & de regni negotiis in commune cosulebatur. In regni consiliis primas fere sedes Episcopi occupabant. Vassos, & Vassallos habebant sibi obnoxios, copiasque militares, quas ad exercitus regios nunc mitterent, nunc deducerent ipsi. Denique opimiora regni beneficia, seu feuda, Ducatus, Comitatus, Provinciae, ditionis complures erant Episcopalis. De' Prelati poi comandanti di eserciti sono piene, e volgari le Storie.*

(67) Il dotto *Einuccio Elem. Jur. Germ. lib. 1. tit. 3. §. 66. Schol.* giudiziosamente deduce l'origine de' feudi dallo sconparimento de' territorj, che i principi Germani facevano fra i loro *Comites*, de' quali dice *Tacito Cap. XIV. Quum ventum in aciem, turpe Principi virtute vinci, turpe Comitatus virtutem Principis non adaequare. Jam vero infame in omnem vitam ac probrosum, superstitem Principi suo in acie recessisse. Illum defendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriae eius adsignare, praecipuum SACRAMENTUM est.* Questa ragione di consagrarsi pel Principe fu da' secoli barbari detta *homagium*, qualicchè fosse un dichiararsi membro del corpo del principe, come *ascritto* al dilui corpo, e vita. E questo è lo stesso che l'adulazione latina disse colla voce *DEVOTUS NUMINI*, quasi dichiarato *vittima* consagrata in voto per la salvezza del Monarca.

(68) Non intendiamo quello che il dotto *Van-Espen Jur. Eccl. univ. P. 1. tit. 15. Cap. 2. n. 5.* dir voglia, che la novità fatta da Pontefici circa l'esigersi il giuramento, fosse *comin-*

39

minciato nel Pontificato di Pasquale II, alloracchè egli riferisce e commenta la formola del giuramento destinata già da Gregorio VII, il quale precedè l'età di Pasquale II. Ma sempre non è da disputarsi, che non prima dell'undecimo secolo fosse tal giuramento di fedeltà incominciato.

(69) *Ved. Van-Espen loc. cit. n. 11.*

(70) *Afflict. ad Constit. de his qui debent post n. 3. & tit. si de feud. fuer. controu.*

(71) *Concil. Claromont. can. 17.*

(72) *Goldast. Constit. Imper. To. I. pag. 163.* E nell'anno 1159 mandò il Pontefice Adriano IV Ottaviano Cardinale di S. Cecilia, Errico Cardinale di S. Nereo ed Achille, Guglielmo, e Guido Cardinali Diaconi all'Imperadore Federico I per intavolare una concordia sulle opposte pretensioni. E fra gli articoli, che questi Cardinali proposero, vi fu il terzo in queste parole. *Episcopus Italiae solum sacramentum fidelitatis sine hominio facere debere Domino Imperatori.* Al quale l'Imperadore rispose. *Quamvis non ignorem ad tanta negotia, non ex animi mei sententia, sed ex concilio principum, me respondere debere: sine praesudicio tamen sapientum, hoc absque consultatione respondeo. Episcoporum Italiae ego quidem non affecto hominum, si tamen, & eos de nostris regalibus nihil delectat habere. Qui si gratanter a Romano Praesule: QUID TIBI ET REGI? consequenter quoque eos ab Imperatore non pigeat audire: QUID TIBI ET POSSESSIONI.* *Gold. To. 3. pag. 337.*

(73) Egli è molto rimarchevole, che mentre molti de' nostri DD. s'impegnano a dimostrare che il Chericò non possa dare il giuramento, l'osservanza attuale sia contro la loro intrapresa, ed altri DD. attestino il contrario. *Tappia Jus regn. de cler. conven. ad cap. 94. Carol. II. Hinc etiam tenetur clericus fidelitatis juramentum praestare: quod si nomine Ecclesiae de feudo investatur, adhuc nomine ipsius tantum, non autem Ecclesiae fidelitatis juramentum praestat, ut declarat Bald. in praesud. feud. n. 56. vers. sed dubitari.*

(74) Non vi è memoria, che i Vescovi prima del 450 abbiano giurata fedeltà ed obbedienza ad alcun Patriarca, o Romano Pontefice. Anastasio Arcivescovo di Tessalonica, come Vicario della Sede Romana esigge un giuramento di obbedienza da Artico Metropolitano d'Epiro, del che fu da S. Leone Papa molto ripreso. Di S. Bonifacio Apostolo della Germania

leggesi di aver giurato a Gregorio II l'obbedienza, nel che ebbe poi i Vescovi di Francia per seguaci. Ma quantunque mai l'uso di giurare disteso si fosse, non riguardò questi mai altro oggetto, che l'osservanza del Rito Cattolico, come nell'epistola di S. Gregorio PP. si ravvisa, *lib. 10. ep. 31. Unde jurans dico per Deum omnipotentem; & hæc sancta quatuor evangelia, quæ in manibus meis teneo, & salutem geniumque illustrium dominorum nostrorum rempublicam gubernantium, me in unitate, sicut dixi Ecclesie Catholicae, ad quam Deo propitio sum reversus, & comunione Romani Pontificis semper, & sine dubio permanete. Vide Tomasin. vet. & nov. Eccl. discipl. P. 2. lib. 2. cap. 44. & sequ. Van Espen Jus Eccl. univ. P. 1. tit. 15. per tot.*

(75) A noi non lice andar cercando sulla formola del giuramento, che il Pontefice da' Vescovi d'Italia oggi esige: ma ognuno, che il vero sistema del Sacerdozio intenda, vede con chiarezza essere il giuramento fondato, ed osservabile solo in quella parte, che le facende spirituali riguarda, e non già le temporali. Nella quale giusta considerazione non possono entrare i Vescovi de' stati soggetti alla S. Sede, da' quali come da possessori delle Regalie di S. Pietro, è il giuramento di fedeltà nel modo, come oggi si esige, conveniente. S. Antonio Arcivescovo di Fiorenza dice. *Homagium indignum est, & a Romana Ecclesia alienum. To. 1. tit. 20.*, e'l Tomasini dice, che i Romani Pontefici avessero la nuova forma del giuramento inventato, dopo che i feudi in Italia si conobbero.

Forse non anderei errato se io diceffi, che sono i Cherici stati da' nostri DD. esclusi da feudi, per l'esenzioni da essi loro coranto predicate. Dal Secolo settimo in poi, dacchè la Sede Romana in Monarchia si eresse, tutto il ceto de' Cherici si volle al Sommo Pontefice in tal guisa congiungere, che quasi non si volle più far riconoscere per Vassallo da' loro naturali Signori. Da ciò avvenne, che ingombrate le menti de' DD. di queste universali prevenzioni, ebbero i Cherici ed i Monaci, come persone divise da' Regni, e da dominj de' naturali Monarchi, e fino dalla compagnia e convivenza degli uomini. Le massime, che per tal'intrapresa sparfero i Cherici non sono da nominarsi. La giuridizione secolare poi, che i Vescovi hanno, e l'esenzioni de' Cherici da' Tribunali de' Laici, proviene da' stabilimenti de' Prencipi, *Van-Espen de jurisd. Eccl. tit. 1. part. 3.*, che
che

che in contrario ne dicano i promotori del dritto Pontificio.

Rimettendoci però al nostro proposito, diciamo, che qualunque l'effenzioni de' Cherici da' Tribunali de' laici si siano, per legge fondatamente del nostro Regno vien stabilito, che qualora il Cherico possenga feudo, sia per quello intieramente soggetto al Giudice secolare *Cap. Regn. Carol. 11. 94. Item statuimus quod Clerici ad secularia iudicia non trahantur, nisi pro bonis feudatibus, secundum conventionem habitam inter Sanctam Romanam Ecclesiam, & Dominum Patrem nostrum Tap. ad tex. qui supra. Afflict. ad conslit. de Cler. conv. n. 5. Quarto nota ex text. ibi, sed a nobis, quod licet Ecclesia, vel persona Ecclesiastica pro rebus feudatibus, quas tenet a Regia Curia, debeat conveniri coram iudice laico, videlicet, si est feudum quaternatum in Magna Curia Vicaria, & si non quaternatum, coram Preside Provincie, & hoc per conventionem habitam inter Regem, & Ecclesiam Romanam, & per Ca. Pape Honorii, & Regis Caroli II. in planicie S. Martini, & patet in cap. ceterum de iudiciis & in cap. verum de foro compe. Idem Afflict. ad conslit. de offic. Iust. Prov. n. 32. late. Balz. ad lib. 2. feudor. tit. 21. & Episcop. si habet feudum, vel jurisdictionem, iudicatur ut laicus. De Marin. resol. lib. 1. cap. 47. Ibi Rodoer. n. 9. Item Clericus habens feudum obnoxium reali, & invariabili honori servitii, subest laico Principi, a quo feudum recognoscit cap. verum de foro competenti, id quod est specialiter conventum inter serenissimos Regni hujus Reges, & S. R. E. ut in cap. Regni Item statuimus, quod secundum ordinem Nigri est 94.*

Avendo i Vescovi la giuridizione ordinaria sopra i Cherici, debbono dare benanche per tal capo speciale giuramento nelle mani del Re, del che abbiamo ampliate leggi del Regno, che si leggono nel volume delle costituzioni lib. 1. tit. 70. & tit. 63. Oltre però del giuramento, il quale i Vescovi devono rendere in mano del Re, per la giudicatura, che fanno de' dikui Vassalli, è degno da ricordarsi quì una formola di giuramento praticata nell'anno 1158 da tutti i Baroni con l'Imperadore. *Ego N. N. juro quod amodo in antea ero fidelis domino meo Friderico Romanorum Imperatori &c. & adjurabo eum retinere . . . civitatem illam, & quidquid in ea juris habere debet, vel in omni virtute COMITATUS, vel EPISCOPATUS N. Regalia sua ei non auferam ibidem, nec alibi: et si fuerint ablata, bona fide recuperare & retinere adjurabo &c.* Dalla quale formola, che non abbiám tutta voluta trascrivere, vedesi, che i Conti, i

Vc.

Vescovi, ed ogni possessore delle regalie del Principe, deve dare il giuramento di fedeltà. *Vid. Goldast. Const. Imp. To. 1. pag. 268.* Nel 1184 Federico I ebbe un congresso di Vescovi, e Baroni, in cui si disputò delle pretese del Pontefice circa le investiture e decime: fra le cose, che Corrado Arcivescovo di Magonza disse, e furono approvate, si fu. *Vobis autem quem DEUS principem & imperatorem Romani orbis exaltavit, cui HOMINIUM fecimus, a quo & temporalia possidemus, ad assequendas omnes justitias vestras, jure tenemur assistere.* *Goldast. Const. Imp. To. 2. p. 50.*

(76) *Ageta ad Moles §. 4. de adboa n. 9. Cujus servitii loco postea usus invaluit ut Rege volente, & vasallo offerente, certa pecunia prestaretur, quæ præstatio nomen adobæ sortita est, ut post And. & alios late exponit Capan. de jure adobæ quæst. 1. n. 2. Et idem Ageta n. 11. Et esto ipsa adoba loco personalis servitii, quod antiquorum Regum tempore per descriptionem Vasallorum exigebatur, subrogata sit, non tamen dominus aliud pro alio recipere cogi potest, quia aliud pro alio invito creditori non solvitur, l. 2. §. 1. ff. si cert. pet. Ifern. in c. 1. §. similiter num. 14. de cap. qui cur. vend. & ita judicatum fuisse in causa Josephi Caraccioli cum Principe S. Severi facta relatione in collateralis conf. ex Petr. de Amat. in conf. 12. n. 8. refert Thor. in comp. dec. verb. adoba, & ex aliis Reg. de Pont. de pot. Pror. tit. de regal. impos. §. 8. n. 25. quos recenset, & sequitur cit. Larath. d. loc. n. 8. addito Jul. Capon. to. 5. for. discept. 394. n. 36. Et idem Larath. in seqq. dilucid. præfata confirmat, dicens n. 2. ipsum servitium personale redactum in pecunia, adobam dici, ex feudatariorum coadunatione, ipsamque etiam subrogatam loco subsidii nomine doni, ex Lanar. conf. 57. n. 9. In una Carta di Gio: Regina di Napoli dell' anno 1366 Margherita Borbona Imperadrice di Costantinopoli Principessa di Taranto dona a Margotta di Nuovavilla sua Aja un feudo, di cui dice. *Movens in capite a Curia nostra sub certo militari servitio, seu adoba.**

(77) E stata costante la disgrazia ne' nostri Forensi, che più han dato a ridere di loro, quanto più in erudizioni han voluti entrare. Generalmente han detto, che l'adoba anticamente si chiamasse *hostentitie*, allora che le *hostentitie*, delle quali si parla nelle leggi di Corrado, sono l'elazioni, che i Baroni facevano da' loro Vassalli, e non già quelle, che dal Monarca si facevano da' Baroni: e la legge di Corrado è in ciò cotanto chiara, che niun luogo resta a poterla altrimenti interpretare.

(78) Il Re non è tenuto a render conto dell'impiegò, che

che faccia del suo denaro. Se dell' adoa si avvalga per pagarne i soldati, o per altre sue bisogne, non tocca a noi l' indagarne. Il Re paga la truppa da' suoi privati tesori, ed i fondi privati del Re, che tali tesori producono, non si debbono perciò chiamar giammai fondi militari. Oltre di che, il servizio militare del feudatario, si doveva nel solo caso, che vi fosse guerra dentro i confini del regno, e non per altre guerre, che uscissero dal limite del regno: e' l' pagamento dell' adoa non ebbe mai più tali mire e confini.

La parola adoa, deriva dall' istesso fonte, che Adohana; la quale altro non significa, che il privato Erario del Monarca, così detto da una antica parola Saracena rimasta in Francia, ed in Spagna. L' origine dell' Adoa nel nostro Regno sembra poterli fissare prima del Regno de' Svevi, ma per giustamente esaminare tal curiosa investigazione, converrebbe andare assai in lunga. La prima legge in iscritto, che su dell' Adoa abbiamo è di Federico II, della quale tutti i nostri DD. largamente ragionano *Cap. Imper. de feud. de prohib. alien. feud. per Frideric.*

(79) La maniera come si è tassata l' Adoa, dacchè la ragione de' feudi l' ha riconosciuta, viene trattata lungamente dal nostro *Capan. de jur. Adob. Moles decis. pro Reg. Erar. Aget. ad Mol.* E dal nostro gloriosissimo Re Carlo, felicissimamente oggi Regnante in Spagna è stata a nuova forma la tassa dell' Adoa ridotta.

(80) *Afflic. ad constit. de his qui debent accedere. Rubr. 3. lib. 3. n. 3.* dopo aver proposto che 'l Cherico sia inabile alla successione feudale, soggiugne; *Quod verum est, quando feudum præstat servitium personale: Secus si servitium esset Regale, ut dicit gloss. in cap. 1. de benef. fœm., & Hostiens. in summ. imm. de Eccl. §. in quant. per text. in auth. de Sanct. Episc. §. null. & tenet Bald. in d. cap. 1. de mil. Vass. qui arm. bell. deposuit, alleg. Innoc. in c. in præsentia de probat. Idem ten. ibi Joan. Andr. post Hostiens. ibi & Bartol. in auth. ingres. C. Sacros. Eccl. & Joan. Cald. in cons. 10. & Archiep. 29. quest. ult. C. si qua mul. Idem fir. Ab. sic in d. c. in præsentia, & Bald. l. unic. §. ne autem C. de caduc. toll., & in c. que in Ecclesiar. de constit.*

Idem Afflic. ad tit. si de feud. fuer. controver. num. 5., & scias quod iste textus non habet locum, si feudum est francum a servitio, quia cessat ratio prohibitionis, merito debet cessare l. prohib. argum. l. adigere §. quam ff. de jur. patr. & propterea dicebat hic Bald. quod

quod si feud. præsaret servitium, quod licite posset explicari per Clericum, & per Monachum, puta quod servitium consistit in pecunia, quod isto casu Clericus vel Monachus, vel Monasterium ex persona Monachi potest succedere in feudo, quod verum est vivente ipso Monacho, secundum Bald. hic arg. ff. de leg. II. l. peso §. I. C. de Ep. & Cler. l. si quis Presbyter ff. de don. inter virum & uxer. l. si mors.

Idem Asslitt. dec. 320. parlando dell'abilizzazione del Clerico alla successione feudale, potendo legitimamente servire per persona sostituita, adduce l'autorità di Cino, del quale soggiungne. *Ubi dixit quod si quidam feudum habet annexum servitium reale, & tunc succedit Monasterium secundum Bald. in autb. nisi reguti.*

Balzaranus ad lib. 2. feud. tit. 21. n. 17. Nota quod Monachus non succedit in feudum. Ita post multa pro contra Cassan., & licet glos. dicat esse casum novum, pro quo debeat Princeps Consuli, dic si feudum præsaret servitium reale succedit, secus si pro eo præsatur fidelitas, vel debetur adoba.

Facbin. controvers. lib. 7. c. 35. Sexta est sententia, clericos feudum continere posse, si non sit præsandum personale servitium, sed reale, puta annuus census pecunie, vel alterius rei. Placet hæc sententia, quia cessat ratio legis impediens, ac prohibendis, clericos feudum retinere, nimirum illa, nec beneficium pertinet ad eum, qui non debet gerere officium, ut in d. c. I. de Vas. milit. qui arma bellica deposuit. Possunt enim commode annum censum præsare, ut alii, ergo etiam feudum retinere, sicut, & alias imperfecti, ut dixit supra præcedenti capite, in primo articulo feudum retinere possunt, cujus gratia personale servitium præsari non debet, quia cessat ratio vox in c. I. An mutus, vel alias imperf. quia scilicet ipsam servire non valet. Nam potest annum censum Domino solvere.

Claro sententiar. lib. 4. quest. 78. dic ergo, quod quando vassallus efficitur Monachus, aut servitium quod præsatur pro ipso feudo est reale, quia scilicet præsatur res vel pecunia, sive etiam est personale, quod tamen potest a Clerico honeste præsari per se, vel per idoneum substitutum: & tunc feudum durat, & transit in Monasterium. Idem paulo post. De Clerico autem non videtur dubitandum, quin feudum capere possit; sunt enim de hoc tex. aperti in c. ex transmissa de foro campot. & ita communi opin. obtendum est, ut dicit Zasius de feud. in 5. part. circa fin. dicit etiam Card. in c. I. §. & quia post princ. de bis qui feud. dare poss. quod multi Doctores, & in specie Martinus Laud. ibi, inquirunt hanc esse communem opin. quam tamen intellige, ut

ut procedat, modo pro tali feudo praestetur servitium reale tantum, nam eo casu utique Clericus est capax feudi. Et ita est de mento omnium, ut ait Ruin. conf. 42. n. 10. lib. 1.

(81) Tutti i DD., i quali han sostenuta l'opinione, che 'l Cherico non debba succedere ne' feudi, han sostenuta anche la sentenza, che il pagamento dell' Adoa niente migliori la condizione del Cherico. Senza numerarli uno per cadauno, giacchè uno dall' altro ha il sentimento improntato e trascritto, vaglia per tutti *Afflict.* alla *constit. de his qui deb. acced. Quid dicendum de feudis, pro quibus solvitur adoba, an Clericus, vel Monachus sit capax per successionem? Dic quod non, quia est in arbitrio Regis an velit servitium personale, vel adobam in pecunia, ut dicit Andr. in c. 1. §. similiter de capit. qui cur. vend.* Questa risposta, o sia riflessione de' nostri prammatici dovrebbe essere ajutata dall' autorità di qualche legge, o qualche decisione: tantopiù, che riguardando costoro le leggi feudali, non han potuto fare a meno di confessare, che universalmente sia in libertà del vassallo l' offrire o 'l personale servizio, o 'l pagamento dell' adoa. All' incontro soggiungono, che 'l solo nostro Monarca goda il bel privileggio di derogare in questa parte il jus comune de' feudi. Ma per nostra disgrazia nè i nostri DD. ci hanno finora additato dove questa prammatica, o questa legge sia, colla quale abbiano i nostri Re dichiarato tale intendimento. Noi per lo nostro canto non l'abbiamo saputa ritrovare affatto nè tra 'l volume delle nostre leggi, nè in qualche istoria, nè altrove. Vale a dire, che non vediamo, dove sia la deroga del dritto comune, il quale deve da noi crederci sempre in tutta l'osservanza, finocchè una contraria legge non ci avvertisca della novità.

(82) Il Reggente Orsino volle sostenere, che nè anche i Vescovi dovessero alla successione de' feudi ammettersi, e poichè l' autorità di Matteo di Afflitto gli faceva grande ostacolo, ne diede egli la capricciosa interpretazione, che l' Afflitto parlasse de' Vescovi, che succedono a' feudi conceduti alle di loro Chiese. Ma l' *Afflict.* non si sognò mai tal sentimento, e 'l di lui libro è tutto intiero esistente, per riconoscersi sempre che si voglia la falsa intrapresa del Reggente Orsini *de succes. feud. Regn. Neap. quest. 9. art. 1. concl. 4.*

(83) Egli è tanto vero, che i nostri DD. non avessero la finezza del dritto feudale conosciuta, che scrissero apertamente che

che il Cherico possa dalle mani del Re ottenere un feudo, ma che sia poi impedito a potervi succedere. Noi non ci ricordiamo aver ne' libri delle leggi trovata distinzione tra colui, che una cosa acquistò per compra, e colui, che l'acquisti per eredità: doppo perfezionati i due diversi atti, resta la cosa acquistata presso l'acquirente nella natura istessa, come se per uno de' due differenti modi pervenuta gli sia. Ed il fatto in ciò soccorre il nostro assunto, perchè vediamo, che il feudo nelle mani de' Baroni laici, e de' Baroni Cherici produce l'effetto istesso. Oggi già l'adoa da amendue si paga nell'istessa ragione: e prima che l'adoa generalmente si corrispondesse, leggesi ne' regi Archivj, de' feudi in mano de' Cherici. *Abbas Bancie tenet Banciam, quod est feudum III militum, & cum augmento obtulit milites VII. Episcopus Tricarici tenet in Armento feudum IV militum, & cum augmento obtulit milites VIII & servientes XX, & in Montemurro tenet feudum VI militum, & cum augmento obtulit milites XII & servientes XXX. Savolus Episcopus tenet Castellum Rocca, quod est feudum I militis, & cum augmento obtulit milites II & servientes IV.* appunto come de' Baroni laici si legge. *Robertus de Benetb dixit, quod demanium suum est Benetb, quod tenet a Domino Rege, quod est feudum V militum, & cum augmento obtulit XI milites, & XII servientes. Francarius tenet Bitricum in capite a Domino rege, quod est feudum IV militum, & cum augmento obtulit milites X & servientes X,* e così di mille altri, che presso il Borrelli lodato si leggono.

Se il Cherico fosse in verità incapace del feudo, nol potrebbe giammai per alcun lato conseguire: e se l'inabilità provenisse dalle costituzioni ecclesiastiche, egli ben si sa, che alcun Monarca, non abbia mai in quelle poste le mani, per dispensarvi. Ma le costituzioni ecclesiastiche istesse sono quelle, che dichiarano il Cherico capace del feudo: e specialmente nel nostro regno. Lo stesso lodato *Afflicti de milit. vass. qui arm. bell. depos.* dice nel n. 4. *Scias tamen quod Chericus potest acquirere feudum per investituram secundum Andr. hic. & isto modo est capax feudi, & non per successionem, ut notatur per DD. &c.* lo stesso *Afflicti. si de feud. suer. contr. n. 6.* parlando della successione del Monaco, il riconosce capace a succedere, ed a poter servire al feudo colla dispensa del Pontefice: per essere sciolto dall'obbedienza del suo superiore, e dalla vita comune. Previde però l'*Afflicti* il paradosso, e credè scioglierlo abbastanza, con dire

dire che la differenza di poter succedere , e di poter acquistare il feudo , potesse consistere : che nell' acquisto , si sarebbe sempre supposta la facoltà accordata al Cherico di poter servire per sostituita persona . Su della quale facoltà ci riportiamo a quello , che a tal proposito abbiamo di sopra detto . Vediamo però noi essersi in Regia Camera venduti i feudi a' Cherici , ugualmente che a' laici , come riferisce *de Marin. decis.* 343. nella persona del Vescovo di Squillace . Conchiudendo diciamo , che se il Cherico *potest habere feudum de novo* , è verissimo quello che noi abbiain detto , cioè , che non abbia egli affatto l' inabilità personale , perche può benissimo divenire feudatario , o sia *milite* . E se egli non ha l' inabilità personale , perche deve essere privato de' diritti ne' quali la ragione del sangue , e dell' investitura lo abbia messo ? Il capriccio de' DD. non dovrebbe aver tanta forza , che abbia a ledere altri senza alcuna ragione .

(84) La differenza della successione , o al Padre , o alla Chiesa , che mai avvenga nel Vescovo , può dipendere dalla legge dell' investitura : potendosi considerare , che la legge al feudo apposta , sia sempre e costantemente da osservarsi . Basta ricordarsi lo stato de' feudi in Francia ed in Italia nell' ottavo , e nono secolo , quando , come di sopra si è dimostrato , con gli uguali pesi a' Cherici , che a' laici si conferivano : per dedurne la certa conseguenza , che il Vescovo d' una Chiesa , che possedga un feudo acquistato dalla Chiesa in que' secoli , vi succeda nella istessa forte , e natura , come succederebbe al feudo paterno .

Nella nota (83) abbiamo veduto , che nel regno i feudi producevano lo stesso effetto ne' Cherici , che ne' laici . Ma se si voglia dar qualche occhiata allo stato presente della Germania , e rintracciarsi l' origine de' feudi , si conoscerà con poca fatica , che tutti i Prelati e Cherici , che da' Monarchi Franchi ebbero feudi , l' ottennero con gli uguali pesi , e vincoli , che si davano a' laici . E nel nostro Regno lo stesso dobbiamo affermare , specialmente quando rivolgendo le Carte del Casino , di S. Sofia , e tutte le altre antiche memorie , per la concessione de' feudi fatte a' quelle Badie , niun vestigio de' Diplomi apparisce di essersi con i Cherici mutata la forma della concessione de' feudi . Ed egli è notabile il ritrovarsi negli archivj di molti luoghi più essersi posteriormente impetrati da' Monarchi i Diplomi delle franchizie , e libertà per que' feudi , che hanno antecedentemente ottenuti col peso di tutti i servizi , ed ogni altra
cor.

corrispondenza , alla quale i Baroni laici sono tenuti . Sono tali carte d'immunità , ed affrancamenti comuni presso il Gatola . *Hist. Cassin. Chron. Casaur. penes Murat. Script. Rer. Ital. tom. 2. part. 2. Chron. S. Sobiae pen. Ughel. Ital. Sacr. edit. Colet.*

(85) Ne' libri degli usi feudali leggesi *tib. 1. tit. 1. feudum dare possunt Archiepiscopus , Episcopus , Abbas , Abatissa , Præpositus , si antiquitus consuetudo eorum fuerit feudum dare , Marchio , & Comes similiter feudum dare possunt , qui proprie Regni , vel Regis Capitanei dicuntur* . Malamente alla ragione de' feudi ciò si può riportare , poichè debbono i feudi dipendere dalla libera , e diretta mano del Monarca . Parlandosi adunque de' feudi , che dal Vescovo , ed Abbate si concedono , chiaro è doverli ciò a' suffeudi riportare . Ma egli non è da contrastarsi punto , che gli Abbati , ed i Vescovi feudatarj si chiamino *Regis , vel Regni Capitanei* . La ragione perchè i DD. Milanesi riconobbero i suffeudi più dalla mano de' Chericì , che da quella de' Laici , esser dovè per l'appunto , che i Chericì dovevano esser più solleciti a provvedersi di gente obbligata per servirsene , per sostituirli all'obbligo della guerra .

(86) *Afflict. de feud. de mil. vas. qui arma bell. depof. n. 8. Adverte quod licet Clericus vel Monachus non succedat in feudo , scilicet quia requirit personale servitium per istum tex. cum cancor. ut supram dictum est , limita hoc verum esse , nisi filius Clericus esset Episcopus , Archiepiscopus vel Cardinalis : tunc quia est persona illustris , posset succedere in feudo , quia persona illustris potest per substitutum servire . Sicut patet in c. 1. de re judic. lib. 6. pro hoc bene facit quod voluit Bal. in l. null. C. de decuri. lib. 10. ubi illustris servit per substitutum & sentit. Bal. in c. inter dilectos de fide instru. Hanc opinionem sequutus fuit Andr. Barba. in rub. extr. de feudis , & in tracta. de præstantia Cardinalium in V. Et in regno vidi multos Episcopos succedere . L'istesso Afflictis alla costitut. de his qui debent accedere , dopo aver dimostrato , che il Chericò possa godere il feudo , di cui si presta il servizio reale cita *And. Barb. in rubr. de feud. in tract. de præst. Card.* perchè ivi si dimostra e si sostiene , che 'l Vescovo sia esente dalla legge imposta a' Chericì dal sentimento de' DD. *Jacob. de S. Greg. in tract. de feud. in rubr. & quibus hominibus n. 4.* , sostiene lo stesso articolo . *Bammacar. cap. 1. §. qui Cler. quest. 6. Minad. repet. constit. in aliquibus verb. filior. n. 5. & 6. Botrell. Sum. decis. tit. 4. de feud. n. 216.* esattamente la ragione della rice-
vuta*

vata distinctione con i principj del dritto esaminano.

(87) *Julius Clarus sententiar. lib. 4. quest. 78. ceterum communiter servatur quod Episcopi, & Cardinales retinent feuda in eis devoluta jure successione, ne dignitas potius decrementum, quam incrementum eis attulisse videatur. Et sine controversia admittuntur ad præstandum quodcumque servitium per substitutum.*

(88) *Just. Hennic. Boehmeri jus Ecclesiast. lib. 13. tit. 20. §. 20. Si priorem casum, quo Prælati feuda gentilitia jure sanguinis accipiunt, quæque in successorem in officio non transeunt Cragius intelligit, de ejus existentia adhuc dubitari posset. Constat enim ex 2. f. 30. Clericos nullo modo in beneficium paternum succedere posse, adeo ut, si quod jam habuerint, ipso facto amittant post Clericatum susceptum, ideo quod desinat esse miles seculi, qui factus est miles Christi, nec beneficium pertineat ad eum, qui non debet gerere officium, ut dicitur 2. f. 21. Conforme hoc est juri Allemannico feud. cap. 1. §. 3. ubi dicitur Pfafen Sullend alle Eben Kechts Darben. Nec obstare videtur, quod feudum accipere, & per substitutum servare possint: ad hoc enim respondet Cragius lib. 1. feudorum tit. 14. §. 5. cum Zasio, perinde hoc esse, ac si quis furem excusaret, quod non ipse, sed ejus substitutus ex ejus mandato, consilio, & ope furtum fecerit, & sane jure pergit, qui per se facere non potest, per alium posse non videtur, & quod principali prohibitum est, & ejus substituto. Et ut ajunt canonistæ, nemo Deo militans secularibus negotiis se implicari debet; arma enim pastorum Ecclesiæ spiritualia sunt, & ut canonistæ volunt, præces, & lacrimæ esse debent non tela. Nam, ut ait Hieronymus, Clericus, est de sorte domini, qui divinis officiis, & contemplationis deditus, ab omni sæcularium strepitu submotus esse debet, victu, & vestitu contentus, ut ipse dominum possideat, & ab ipso possideatur, alioqui quomodo erit portio domini? Non negat tamen ipsa Cragius c. 1. contrariam sententiam in usu esse, nec absolute clericos feudorum incapaces esse, liquet ex jure Allem. feud. cap. 111. §. 1. adeoque non mirandum est, hodie nec clericos a successione feudi antiqui excludi, teste Carpzovio p. 3. c. 28. t. 2. quod in genere de clericis sæcularibus quibuscunque hodie intelligunt, vid. Knipschild de fideicommissis familie cap. 8. n. 88. adeo ut nec equites ordinum militarium excludantur, in quibus magis rationes dubitandi allegata cessant. Vid. Theodorus Hoeppink de jure insignium cap. 8. n. 372. Christianus Van Osterbausen de statutis, & ordinationibus Melitenensibus tit. 5. p. 91. seqq. Quod ceteri clerici irregulares & Monachi a successione excludantur, peculiarem habet rationem, quod*

quod proprietati per votum solenne renunciauerint . Veram nec hac acceptio huic pertinere potest , quoniam Clerici qua privati talia feuda possident , quo respectu , ut Ecclesiastici , aut Ecclesiam representantes , baud considerantur , sed ut alii Vasalli saeculares , & ita quoque in foro saeculari conveniuntur c. 6. X. de for. compet.

(89) Capyc. dec. 32. In causa magnificae Mariella Morimilis cum Andrea Morimili super feudo Fautiani , quod Andreas ipse tenet ex donatione sibi facta per quondam Reverendum Nardum Morimilem Archiepiscopum Surrentinum ejus patrum , mediante quodam assensu Regis Ferdinandi primi . Obstat primo praefato Andrea , quoniam in dicto assensu narratum est , & expositum , quod idem Archiepiscopus tenebat feudum legitime , & pleno jure , ex successione paterna .

(90) De Marin. decis. Reg. Cam. 343. Dubitabatur in Regia Camera , si Magnificus Aloysius Galeota cogi poterat ad solvendum Regia Curia relevium ab morte sequutam Episcopi Squillacensis , qui a Principe Bisiniani feudum emerat pro se , vita sua durante , & post mortem pro Magnifico Aloysio nepote ? . . . Sed hac dubitandi ratione non obstante , contrarium fuit per Regiam Cameraam decisum , nimirum per mortem Episcopi , teneri Aloysium nepotem relevium solvere . Ratio decisionis fuit , quia Aloysius vere & realiter Episcopo patruo in feudo successit : dicebatur enim feudum illud in personam ipsius Aloysii ex pacto & providentia ; ex pacto nimirum Episcopi , qui pro se & nepote acquire voluit , unde nonnisi mediante successione ad illum venire poterat , & successore fiebat locus solutioni relevii .

(91) Sono ben molte le decisioni , che per l' esclusione del Cherico dalla successione feudale si allegano . Noi riportaremo le più conosciute . Nella decis. 320. d' Affitti s' esclude il Cherico dalla successione feudale . Ma in quella la disputa fu tra 'l Monastero di S. Martino , per l' intermezza persona di Berardino Mastrillo Monaco , e Francischella Mastrillo , la quale come figlia di Gio: padre comune , era erede necessaria nel feudo , se Berardino , non si fosse ritrovato vivo , e Francischella ottenne contro del Monastero .

Pietro Giordano Orfini nella *Repet. alla Cost. in aliquibus qu. 9. art. 1.* per confermare la sentenza , che il Cherico non succeda ne' feudi riferisce la decisione del Consiglio d' Italia avvenuta per la successione domandata del Principato di Venafro e Contado di Celano da D. Francesco Peretti unico figlio sacerdote : ma poicchè concorrevà D. Felicia Perretti figlia del defunto

to promessa sposa al Principe della Riccia Savelli , fu il Sacerdote escluso .

Della stessa Natura è la decisione che riferisce *Misinger. Centur. 5. observ. 48 n. 8.* e la *decis. 27.* di Cacheran . Ma ritornando a' nostri Regnicoli: Gian Vincenzo d' Anna nell' *alleg. 98* portata in autorità da molti nostri DD. non ricorda alcuna decisione. Il riputato Minadois nel *Comm. alla Costit. in aliquib.* dove sostiene la sentenza esclusiva pel Cherico, non riferisce alcuna decisione , e modifica in più guise la pretesa esclusione .

Il Regente Orsini però, il quale si aveva messa la massima in testa, che 'l Cherico assolutamente ne' feudi non potesse succedere, dice, volendo confermare la sua opinione. *Et in hoc regno omni dubio caret, eoque iure utimur atque ita passim decisum & observatum est, ut apparet ex Afflict. dec. 265. n. 37. & 38. Thoma de Marin. tit. 2. de feud. ex pacto, & provid. antiq. n. 139 cum sequ. fol. 134. ubi se ita iudicatum vidisse asserit. Franch. dec. 20. Capyc. dec. 32. n. 1. Minadois in Const. in aliquib. verb. filior. n. 16. Bammacar. in d. cap. 1. §. qui Cleric. qu. 4. n. 74. & qu. 5. n. 105.* Avrebbe in vero dovuto il Regente Orsini ricordarci effettive decisioni, e non già poetiche opinioni de' DD., poicchè se con le opinioni si dovesse far la guerra, e la vittoria dovesse al più numeroso stuolo spettare, noi già pigliaremmo francamente la palma .

Ma dov'è egli che *Afflitto dec. 265. n. 37 & 38.* dica essersi deciso, che il Cherico nel nostro Regno non succeda ne' feudi? Ecco le parole del citato luogo . *Decimaquinta fallentia est, quia si Rex efficiatur Monachus Regnum non transit in Monasterium, etiam vivente Rege. Sed si vassallus habet feudum propter quod praestatur servitium in pecunia vel alia praestatione, si efficiatur monachus, feudum transit in Monasterium eo vivo: postea redibit ad agnatum vel dominum; Sed in hoc regno CREDO quod non procedit per Constit. Errores &c. ubi statim dimittunt feuda, & nihil transit in Monasterium, & hoc est propter iuramentum ligii, quod praestatur regi, prout ego firmavi in C. de milit. vass.* Il povero Afflitti non vidde decisa la controversia giammai, ed egli fu quello, che non affermò l'opinione quistionata, ma disse CREDO, nella supina inavvertenza del contenuto nella *Costit. Errores*, la quale egli non ebbe aver letta, perchè era ben di tanto, da poterne conoscere il piano, e genuino sentimento. Nè a noi lice entrare in Grammatica, per dimostrare la parola CRE-

DO non additare una piena affermativa .

Tommaso de Marinis è un Dottore , al quale piacque seguitare la corrente di alcuni suoi antecessori , ed attenersi all' opinione contraria al Cherico : ma egli non si ricorda di alcuna decisione de' nostri Tribunali , la quale favorisse la dilui opinione , e se avesse avuta la compiacenza di allegarci qualche decisione , si vedrebbe al pari delle altre , essere avvenuta nel concorso di un prossimo agnato , e non nel caso , quando il Cherico sia l'ultimo della linea investita .

Nella *decif. 20. del gran Presid. de Franch.* non si legge affatto esaminato questo articolo , ma trattandosi ivi della vita e milizia , che domandava il Cardinal Vitelli dal fratello minore , che possedeva i feudi , per pura incidenza si cita il sentimento de' libri degli usi feudali n. 3.

Nella *dec. 32. di Capicio* , che si cita nel n. 1 anche si afferma il sentimento degli usi feudali , ma l' articolo , che vi si tratta è molto ben diverso , e noi il riportammo di sopra .

Il *Minadois* , e l' *Bammacario* sono due DD. , i quali han seguitata la contraria opinione al nostro assunto , ma non allegarono mai alcuna decisione , che favorisse in vero la diloro sentenza . Nè in verità han potuto essere così frequenti queste decisioni , che debbano essere comuni , e l' *Presid. de Franchif. dec. 20. n. 4.* dice che tali casi raro accidunt .

Ma il valoroso Dottore Donatantonio de Marinis trattando *Resol. Iur. lib. 2. cap. 46.* la quistione se il Principe possa restituire al Cherico la possessione de' feudi paterni , ne' quali i prossimi agnati sianfi già messi il possesso , conchiude per l' affermativa sentenza , e fra le cose , che dice atteso a' fodi principj di legge , non è da trascurarsi ciocchè scrive nel n. 11. *Cumque in quaestione nostra rex fuerit in causa , ut feudi successio , quæ de iure naturali gentium & civili ad filium spectabat , deferretur agnato , poterit ipse idem rex tuta conscientia dispensare , ut non obstante filii inhabilitate , quæ ad Principis favorem fuit inducta , eidem filio deferatur . Quod maxime procedere dicimus in hoc casu , ubi quod feudorum utile dominium agnato quaeratur , nulla suavitatis , sed potius rigor . Equitatis enim dictamen fuit , ut filius , quamvis Clericus , successisset , non autem illum successione privare , ea sola , quam allegant , ratione , quia illi pugnare non licet : & sic certum esse dico , ius hoc agnato quaesitum , propter filii Clerici incapacitatem , equitatem non habere annexam .* Or se il de Marinis

nis fosse stato nell'avvertimento, che niuna legge vi fu mai, che al Cherico la successione de' feudi vietò: che detto avrebbe dalla *inequità* della contraria opinione de' DD.?

(92) *Afflict. decis. 320. n. 1. 2. & 3. Dicebant aliqui quod dictum Monasterium debet succedere in dicto feudo per id, quod dicit Bald. in cap. 1. de benef. feud. ubi dicit, quod quando tempore ingressus Monasterii sive sacerdotii, feudum non erat apertum, sed aperitur postea, tunc succedit in feudo, & serviet per substitutum, & hoc de equitate & videtur hoc etiam tenre Cyn. Auth. ingressi C. de sacros. Eccles. ubi dixit, quod si quidem feudum habet annexum servitium reale, & tunc succedit Monasterium secund. Bald. in Auth. Nisi rogati C. ad Treb. 3. col. & Jo. Andr. & omnes in d. cap. in presentia. de probat. & Calder. in d. Conf. 12. & Bald. in prin. vol. conf. 6. & in hoc etiam videtur inclinare Abbas in cap. in presentia de prob. col. 20. post Innoc. & Jo. Andr. ibi Ant. de Burr. & Archiep. in cap. si qua mulier qu. ult. & dicit Salic. in d. Auth. ingressi . . . & idem firmat Jo. Andre. in addi. Specul. in tit. de stat. Monac. §. 1. v. 45. & Alex. in vol. 5. conf. 10. Felin. post Franc. de Aret. in d. c. presentia 24. col. in 2. fallent. hanc distinct. confirmavit d. Præposit. S. Ambrosii super feudis in c. 1. §. quia de his, qui feudum dare possunt, ubi hunc artic. tractat. per 10. column. Jason. prælud. feud. col. 36. Per tutti però vaglia la decisione 31. di Capicio, in cui si dà la tenuta del feudo al Monastero durante la vita del Monaco.*

(93) I Monaci succedono all'eredità paterna *ab intestato*, come ogni altro figlio; locchè stà dal jus comune disposto. l. 56. §. 1. Cod. de Episc. & Cler. Sin vero ultimam voluntatem parentes, neque testamento, neque alio ultimo elogio declarasse monstrati fuerint: omnem parentum substantiam heredes; quibus ab intestato competit, secundum leges sibi defendant; nullo eis impedimento ex sanctimoniali conversatione generando, sive soli, sive cum aliis ad successionem vocantur. I soli Frati minori di S. Francesco sono da' DD. stati inabilitati alle successioni de' feudi. *Afflict. ad Const. de success. lib. 3. rub. 23. n. 59. Tusch. litt. M. concl. 311. Recent. Decis. 57. n. 1.* Ma non così i Frati delle Riforme, come riferisce *Capic. dec. 10. n. 3. Et ideo fratres tertii ordinis in feudo succedunt, secund. Lud. con. 357. pe. col. Panor. de Præb. in c. ex parte de feud. Car. Alex. in cap. 1. §. & quia 6. col. de his qui feud. dare poss. Curt. par. 2. qu. 20. vide Merlin. decis. 456. n. 7. & seq. per tot.*

No-

(94) *Novell. 81. cap. 3. Palam vero est nullum esse qui nasciat, pra omnibus sanctissimis Episcopis ipsa ordinatione etiam suam potestatem acquiri. Qui enim omnium sunt spirituales patres, quomodo sub aliorum potestate consistant? Sed convenit etiam eos huiusmodi potiori honore, & hoc etiam ex hac nostra legislatione frui. & in praefat. ipsius Novell. Si tratta questo argomento da Pascal. de patr. potest. p. 1 cap. 3. n. 98.*

(95) Che tutti gli ordini religiosi siano soggetti a' Vescovi, nella diocesi de' quali abitino, non è da recarsi in controversia. L'argomento il tratta da *Thomasin. Vet. & nov. Eccl. discipl. P. 1. lib. 3. cap. 26.* e l'esenzioni che furono a' Monaci date dalla S. Sede, fino al secolo duodecimo ebbero bisogno delle conferme de' Vescovi, nelle diocesi de' quali volevano osservarsi. E' il Concilio di Trento non ha saputo negare a' Vescovi l'ordinaria autorità sopra di tutti i religiosi, benchè gli abbia in ciò dichiarati *delegati* della S. Sede, dovendo piuttosto il contrario asserire.

(96) *Gratian. Can. 1. C. 18. qu. 1. Burcard. lib. 1. cap. 230. Ivo. part. 5. cap. 343.*

(97) *Cabassut. iur. Canon. theor. & prax. lib. 1. cap. 21. nu. 3.*

(98) *Fagnan. ad Cap. in presentia de prob. n. 70.*

(99) *Afflic. ad Const. in aliquib. lib. 3. de success. Rub. 23. n. 59.*

(100) La *decis.* citata del *de Marinis* è la 401. alla quale il *Regente Revertero* aggiunge n. 6. *Quod autem Clericis secundogenitis adhuc in sacris constitutis, ceterisque praelatis vita & militia debeat, ultra Afflic. hic citatum, dixerunt pariter ex nostratibus Paris de Put. de reintegr. feudi cap. 40. n. 15. Anton. Capyc. decis. ult. Petr. de Greg. tract. de dote & de paraggio qu. 22. n. 6. Io. Ant. de Nigris in Capit. regni alienationis actus nu. 16. Fab. de Anna conf. 170. princip. Io. Aloys. Mormil. in Constit. Comitib. Carol. de Grass. de effect. Clericat. effect. 4. n. 257. Nicol. Intrigliot. de feud. centur. 1. qu. 57. n. 22. D. Martha de iurisd. part. 4. cas. 23.*

Mastrill. decis. 165. n. 3. Paul. Staiban. conf. 2 n. 3. Reg. de Ponte de potest. proreg. tit. 7. §. 4. a n. 28. ubi dicit sic communiter in regno praedicari Bammacarium reprehendens, qui solus contra communem ausus fuit firmare sententiam. Et alii per me allegati lib. 2. resol.